



# L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

**Sindacale**  
Dimissioni volontarie  
precisazioni



**Welfare**  
Trasformazione  
contratti a progetto



**Ambiente  
Sicurezza  
Politiche  
energetiche**  
Regione Lombardia  
Lavoro: piano sicurezza



**Tributario**  
Studi di settore: modalità  
di accertamento



**Legale**  
Antiriciclaggio  
Contante limitato



**Bandi e  
finanziamenti**  
Lombardia: il bando  
"Innova retail"



**Formazione**  
Fondir: nuove  
opportunità



**Commercio  
estero**  
Operazioni doganali  
Novità introdotte



**Economico**  
Negozi e famiglie  
Il caso Bussero

 **Unione**  
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano  
N° 186 - Maggio 2008 - Anno LII Una copia € 0,568  
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano  
In caso di mancato recapito inviare al CMP di Milano Roserio per la restituzione al mittente previo pagamento resi



Sindacale

## Indice

### LEGGI DECRETI CIRCOLARI

#### Rapporti di lavoro

- ▶ Dimissioni volontarie. Precisazioni . . . . . **Pag. 1**
- ▶ Il modello di dimissioni volontarie dei lavoratori . . . . . **Pag. 3**
- ▶ Protocollo del welfare . . . . . **Pag. 6**
- ▶ Commissione per il reimpiego dei dirigenti . . . . . **Pag. 7**
- ▶ Lavoratori disabili. Commutabilità di altre categorie protette . . . . . **Pag. 8**
- ▶ Malattia. Day service ambulatoriale. . . . . **Pag. 9**
- ▶ Lavoratori extracomunitari. Rinnovo del permesso per studio . . . . . **Pag. 10**
- ▶ Liste di mobilità. Proroga . . . . . **Pag. 12**

#### Contratti di lavoro

- ▶ Ccnl Terziario. Integrazione indennità di vacanza contrattuale . . . . . **Pag. 13**

### GIURISPRUDENZA

#### Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- ▶ Trasferimento del dipendente. . . . . **Pag. 14**

#### Estinzione del rapporto di lavoro

- ▶ Licenziamento per giusta causa . . . . . **Pag. 14**
- ▶ Permesso sindacale. Licenziamento . . . . . **Pag. 14**

particolare è stato precisato che: il lavoratore, autonomamente, potrà compilare e trasmettere il modulo ministeriale previa registrazione al sito ministeriale; rientrano nella nuova procedura anche le dimissioni per giusta causa; per data di decorrenza delle dimissioni si intende “il primo giorno da cui decorre il preavviso, ove previsto dal contratto di lavoro”; non rientrano nella nuova procedura i rapporti di agenzia. ▼

▶ CIRCOLARE n. 15 del 25/3/2008. **Legge 17 ottobre 2007 e n. 188 e decreto interministeriale 21 gennaio 2008 - Dimissioni Volontarie. Ulteriori precisazioni**

Con precedente nota circolare del 4 marzo 2008 sono stati forniti i primi indirizzi applicativi della normativa indicata in oggetto. Contestualmente è stata aperta una linea diretta (mdv@lavoro.gov.it) con i soggetti interessati al provvedimento, al fine di raccogliere riflessioni, commenti e segnalazioni di problematiche connesse alla fase di attuazione. La proficua interlocuzione con i diretti interessati ha consentito di mettere a fuoco vari aspetti della complessa materia, che necessita di più approfondite specificazioni. Per tale ragione si ritiene utile integrare la precedente nota con le precisazioni di seguito indicate, al fine di avere un comportamento uniforme su tutto il territorio nazionale rispetto ad una normativa che innova completamente la materia dell'interruzione del rapporto di lavoro, operata volontariamente dal lavoratore. Per una facilità di lettura si mantiene la medesima struttura della precedente nota del 4 marzo 2008.

#### 1. Finalità e campo di applicazione

Si ribadisce che il decreto si applica a tutti i casi di recesso unilaterale (sia del settore privato - compreso il lavoro domestico - che del settore pubblico) del lavoratore, previste dall'articolo 2118 del codice civile, nel rispetto del preavviso, la cui obbligatorietà non viene meno. Ciò significa che la “lettera” di dimissioni volontarie o di recesso dalla prestazione lavorativa va resa a pena di nullità attraverso il modulo, adottato con il decreto interministeriale del 21 gennaio 2008.

Conseguentemente il decreto non si applica a tutti quei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva da accordi di risoluzione consensuale bilaterale, che sanciscono la libera manifestazione del consenso, ovvero:

- ai casi di “risoluzione consensuale”, effettuate dalle parti ai sensi dell'art. 1372 del codice civile, dai quali si evince l'accordo tra le parti (lavoratore e datore di lavoro) a rescindere il contratto di lavoro
- alle c.d. “dimissioni incentivate”, che si verificano quando il datore di lavoro può favorire le dimissioni del dipendente offrendo un incentivo economico per lasciare il posto di lavoro

**IN PRIMO PIANO**

## RAPPORTI DI LAVORO

### Dimissioni volontarie

## La nuova circolare del ministero del Lavoro sulle dimissioni volontarie on-line

Il ministero del Lavoro, con circolare n. 15 del 25 marzo 2008, ha fornito ulteriori precisazioni riguardanti il campo di applicazione e le modalità di utilizzo del sistema delle dimissioni on-line, in



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2008

## Leggi decreti circolari

ro. Anche in questo caso, si evince l'accordo tra le parti in quanto l'iniziativa del datore di lavoro non priva il lavoratore della sua libertà di scelta.

- alle "cessioni di contratto", in quanto la cessazione del rapporto non avviene con atto unilaterale, ma con accordo trilaterale;

Rispetto alle tipologie di rapporto di lavoro, il decreto non si applica:

- alle prestazioni di lavoro accessorio ai sensi dell'art. 70 Dlgs n. 276/2003;
- agli stages e tirocini in quanto non costituiscono rapporti di lavoro;

- alle prestazioni di lavoro occasionale svolte in regime di piena autonomia ex art. 2222 c.c., in quanto non c'è coordinamento tra l'attività del prestatore e quella del committente;

- ai rapporti di agenzia, ex art. 1742 e ss. del codice civile. Sembra il caso di sottolineare, inoltre, che il decreto non si applica:

1. ai casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per decorrenza dei termini;

2. in caso di collocamento di quiescenza e di collocamento in pensione.

Infine, il decreto non si applica alle dimissioni rese durante il periodo di prova, mancando l'elemento fondamentale del preavviso.

Pare superfluo sottolineare che il decreto non si applica a tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro su iniziativa del datore di lavoro (c.d. "licenziamento").

Si sottolinea, infine, che viene soppresso l'ottavo capoverso del paragrafo 4 della precedente nota circolare del 4 marzo 2008.

### A. Aspetti soggettivi

Con riferimento agli aspetti soggettivi, si ribadisce che la norma si applica a tutti i datori di lavoro, ovvero a qualunque persona fisica o giuridica che abbia posto in essere un rapporto di lavoro, anche senza perseguire uno scopo di lucro. Pur tuttavia, appare utile sottolineare i casi in cui la norma non si applica, ovvero:

- in caso di dimissioni di componenti di organi di amministrazione e di controllo di società e partecipanti a collegi e commissioni purché si configurino come rapporti di lavoro autonomi e non come collaborazioni coordinate e continuative;

- ai rapporti di pubblico impiego che, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti, in quanto non privatizzati e contrattualizzati e cioè:

- magistrati ordinari, amministrativi e contabili
- avvocati e procuratori dello Stato
- personale militare e delle forze di polizia
- personale della carriera diplomatica e prefettizia
- dipendenti della Banca d'Italia (Dlgs Cps 691/1947)
- dipendenti della Consob (Legge 281/1985)
- dipendenti dell'Isvap
- dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Legge 287/1990)
- dipendenti dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità (Legge 481/1995)

- dipendenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Legge 249/1997).

- personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

- personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

La nozione di prestatori e prestatrici d'opera a cui fa riferimento la legge n. 188/2007 va riferita a coloro che agiscono, a differenza di quelli autonomi (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 2222 del codice civile), in assenza di rischio economico, in assenza di un lavoro prefissato e in cui la natura dell'oggetto della prestazione e la forma di retribuzione sono legate al raggiungimento di obiettivi. Essi svolgono quei lavori "atipici" che vengono definiti come "parasubordinati".

### 2. Modalità operative

In attesa di individuare i soggetti che sottoscriveranno la convenzione, il cui schema sarà approvato con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 6, il modulo, prima di essere consegnato al datore di lavoro, può essere compilato dai singoli lavoratori direttamente o presso uno dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 1 della legge n. 188/07, in uno dei seguenti modi:

- Il lavoratore può compilare direttamente il modello, previa autenticazione (rilascio di user id e password), direttamente dal sito del ministero del Lavoro e della previdenza sociale [www.lavoro.gov.it/mdv](http://www.lavoro.gov.it/mdv). Al termine della compilazione, che deve avvenire necessariamente per via telematica, il sistema rilascia un codice alfanumerico di identificazione che rende "univoco" il modello e, pertanto, non contraffabile, e un codice identificativo del modulo, con validazione temporale, attestante il giorno in cui il modulo è stato compilato e dal quale decorrono i quindici giorni entro i quali il lavoratore può consegnare la domanda di dimissioni. Tale procedura assorbe ai criteri di "validazione e invio on line", di cui all'allegato B. In questo caso, il lavoratore non dovrà compilare la Sezione 5 - Dati di invio, bensì il sistema gli prospetterà i seguenti dati, volti ad identificarlo: a) tipo di documento; b) numero di documento; c) rilasciato da; d) il (data di rilascio). In questo caso si risolve anche il caso in cui il lavoratore che vuole rassegnare le dimissioni sia momentaneamente distaccato all'estero.

- Il lavoratore può compilare il modello rivolgendosi ad uno dei seguenti soggetti, già abilitati preventivamente dal sistema (o che possono farlo direttamente, compilando l'apposito modello rinvenibile nel sito [www.lavoro.gov.it/mdv](http://www.lavoro.gov.it/mdv)), ovvero:

- i centri per l'impiego;

- gli uffici comunali, in un ufficio da loro individuato, secondo la propria organizzazione.

- le direzioni provinciali del lavoro e la direzione regionale di Aosta, nonché gli ispettorati del lavoro delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché quelli provinciali della Regione Siciliana. La scelta di questo soggetto diventa obbligatoria in caso di dimissioni della lavoratrice per causa di matrimonio (nel senso del periodo compreso tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni e l'anno successivo alla celebrazione del matrimonio) ovvero nel periodo coperto dalla maternità, per la cui validità è prevista la procedura di convalida avanti al funzionario della Direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. In questi casi, la lavoratrice (o il lavo-



Sindacale

ratore) dovrà recarsi alla direzione provinciale del lavoro, compilare il modulo e confermare la volontà nelle forme usuali, esibendo la convalida della direzione provinciale del lavoro. In questi casi la "validazione ed invio on line" corrisponde al rilascio, da parte del sistema, della ricevuta che rende univoco e non contraffabile il modulo, nonché la marca temporale, dalla quale decorrono i 15 giorni per consegnare il modello al datore di lavoro.

### 3. Modulo

L'articolo 3, comma 1 dispone l'adozione del modulo per le dimissioni volontarie che contiene una serie di informazioni atte ad identificare le generalità del lavoratore, quelle del datore di lavoro e del rapporto di lavoro da cui si intende recedere.

Pur nella semplicità delle informazioni e dei campi che il modulo contiene, si ritiene di dover fornire alcune precisazioni utili alla compilazione.

#### • Sezione 1 - Lavoratore

I campi di questa sezione da compilare obbligatoriamente sono i seguenti:

- codice fiscale
- sesso
- data di nascita
- cognome
- nome

#### • Sezione 2 - Datore di lavoro

I campi di questa sezione da compilare obbligatoriamente sono i seguenti:

- codice fiscale
- denominazione

#### • Sezione 3 - Rapporto di lavoro

I campi di questa sezione da compilare obbligatoriamente sono i seguenti:

- data inizio
- tipologia contrattuale

#### • Sezione 3 - Dimissioni

L'unico campo obbligatorio di questa sezione è:

- data decorrenza dimissioni, intendendo con essa "il primo giorno da cui decorre il preavviso, ove previsto dal contratto di lavoro".

### 4. Errata corrige

Con l'occasione si sottolinea che va soppressa la parola "e" di cui alla terza riga del terzo capoverso del paragrafo 4 della nota circolare del 4 marzo 2008.

### 5. Informazioni

Le richieste di chiarimenti possono essere inviate al servizio messo a disposizione da questa amministrazione [mdv@lavoro.gov.it](mailto:mdv@lavoro.gov.it) ovvero, per il settore del pubblico impiego, all'apposito ufficio del dipartimento della funzione pubblica competente, denominato "UPPA - Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni" [uppa@funzionepubblica.it](mailto:uppa@funzionepubblica.it).

## del 4 marzo 2008 Adozione del modulo per le dimissioni volontarie

Il ministero del Lavoro ha emanato la circolare esplicativa relativa all'entrata in vigore dell'obbligo di presentare le dimissioni on-line. Tra le indicazioni fornite segnaliamo che la regolamentazione in argomento non trova applicazione nel caso di risoluzione consensuale, dimissioni per giusta causa, risoluzione durante il periodo di prova.

► CIRCOLARE n. 16 del 4/3/2008. **Decreto interministeriale 21 gennaio 2008 recante: "Adozione del modulo per le dimissioni volontarie dei lavoratori".**

### 1. Premessa

A seguito dell'emanazione del decreto interministeriale 21 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19 febbraio 2008, concernente l'adozione del modulo informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie, si forniscono gli indirizzi attuativi ed operativi per una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni previste dal decreto stesso.

Il decreto è stato emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 17 ottobre 2007, n. 188, entrato in vigore il 23 novembre 2007, e reso efficace con l'emanazione del decreto interministeriale in parola. Il provvedimento ha lo scopo di introdurre un unico modello "informatico" valido su tutto il territorio nazionale, dotato delle caratteristiche di non contraffabilità e non falsificabilità. In tal modo, da un lato, si evita il fenomeno delle c.d. "lettere di dimissioni in bianco" che alcuni lavoratori hanno imposto di firmare al lavoratore all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro o in corso dello stesso, lasciando in bianco la data, e, dall'altro, si rendono nulle le dimissioni presentate con modalità diverse da quelle previste nel decreto medesimo.

### 2. Contenuti

Il decreto interministeriale reca l'adozione del predetto modulo e contiene una regolamentazione organica del sistema che ne deriva, definendo, parimenti a quanto è avvenuto per i modelli previsti per le comunicazioni dei rapporti di lavoro, i dizionari terminologici e le modalità tecniche di rilascio al lavoratore tramite i soggetti che la legge prevede come "intermediari", ovvero le direzioni provinciali e regionali del lavoro, i centri per l'impiego, i comuni, le organizzazioni sindacali e gli istituti di patronato.

In attesa di stabilire gli schemi di convenzione con le organizzazioni sindacali e gli istituti di patronato, per il tramite del decreto ministeriale previsto all'articolo 1, comma 6 della legge 17 ottobre 2007, n. 188, da emanarsi entro il 23 maggio 2008, qui si forniscono le modalità operative per rendere disponibile fin da subito il modello per i lavoratori, per le direzioni provinciali e regionali del lavoro, per i centri per l'impiego e per i comuni attraverso un'apposita sezione del sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

### 3. Aspetti generali

Il preambolo contiene il riferimento normativo che costituisce

## Circolare n. 16 del ministero del Lavoro



Sindacale

la fonte primaria in attuazione della quale è stato emanato il decreto ed il riferimento al codice dell'amministrazione digitale, che disciplina, in forma organica l'uso appropriato delle tecnologie informatiche all'interno della pubblica amministrazione e nei rapporti tra amministrazioni e privati.

L'articolo 1 reca tra le definizioni dei principali termini utilizzati nel testo normativo per assicurare l'uniformità interpretativa. Tali definizioni nel prosieguo della nota circolare saranno indicate in carattere corsivo.

#### **4. Finalità e campo di applicazione**

Il decreto prevede che il recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro abbia una "forma tipica" che deve corrispondere necessariamente a quella del modulo adottato con il decreto stesso. La validità del modulo viene delimitata nel tempo: dalla data di emissione fino al quindicesimo giorno successivo. Tale soluzione, adottata con le regole di cui all'articolo 3 (vedi infra), rende certo il periodo nel quale il lavoratore ha manifestato la propria volontà di recedere dal contratto di lavoro ed elimina la possibilità della firma delle lettere di dimissioni in bianco.

Il decreto interministeriale si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore previsti dall'articolo 2118 del codice civile, nel rispetto del preavviso, la cui obbligatorietà non viene meno, rendendo nulle le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle fissate dal decreto stesso.

Ciò significa che se un lavoratore, non compilando il modulo adottato con l'articolo 3, utilizzasse una comunicazione informale o resa in forma diversa da quella "tipica", adottata con il decreto, l'atto non sarebbe in grado di produrre i suoi effetti. In questi casi il datore di lavoro deve invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità di cui al decreto interministeriale.

Pur tuttavia, nei casi in cui il lavoratore receda dal rapporto di lavoro in modo informale e non sia rintracciabile, resta ferma la possibilità da parte dei Ccnl di ritenere tale comportamento un fatto concludente dal quale possa presumersi la volontà di dimettersi. Anche in assenza di esplicita previsione nella contrattazione collettiva appare possibile, sia pure in casi del tutto residuali, che la prolungata assenza ingiustificata del lavoratore dal luogo di lavoro assuma valore di fatto concludente dal quale possa presumersi la volontà di dimettersi (Cass. 10 maggio 1998, n. 5776), senza pertanto l'attivazione della procedura in esame.

Qualora la fattispecie si verifichi in casi diversi da quelli di lavoro subordinato, indicati al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 188 del 2007, il datore di lavoro dovrà provare l'effettiva indisponibilità del prestatore d'opera alla ripresa dell'attività lavorativa, al fine di risolvere legittimamente il contratto di lavoro, anche senza la forma e le modalità indicate nel decreto ministeriale.

Il riferimento alle sole dimissioni volontarie previste dall'articolo 2118 del codice civile, rende tale disciplina non applicabile agli accordi di risoluzione consensuale bilaterali che restano disciplinati dalle norme generali sui contratti, che prevedono la libera manifestazione del consenso.

Allo stesso modo, non trova applicazione la regolamentazione prevista dal decreto interministeriale in parola nei casi di recesso unilaterale del lavoratore durante il periodo di prova,

previsto dalla contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro.

Sembra il caso di sottolineare che non si applica la previsione di cui alla legge n. 188 del 2007 ai casi di c.d. "dimissioni per giusta causa", in quanto l'istituto è normativamente assimilato al licenziamento che non è oggetto della medesima norma.

#### *A. Aspetti soggettivi*

La norma si applica a tutti i datori di lavoro, ovvero a qualunque persona fisica o giuridica che abbia posto in essere un rapporto di lavoro, anche senza perseguire uno scopo di lucro.

Nessuna eccezione viene contemplata, né con riguardo alla natura giuridica, né con riferimento al settore economico di appartenenza ovvero alla dimensione o all'ubicazione territoriale.

Sono pertanto da considerarsi datori di lavoro ai sensi del presente decreto ministeriale:

- i datori di lavoro privati;
- le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici;
- le associazioni;
- le Onlus;
- gli esercenti delle arti e professioni;
- le società cooperative, in relazione ai rapporti di lavoro con i propri socio-lavoratori.

Parimenti, la norma si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici ovvero a coloro che, secondo quanto previsto dall'art. 2094 del codice civile, prestano la propria attività nell'impresa con vincolo di subordinazione, nonché i prestatori o le prestatrici d'opera che, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, si impegnano a compiere verso un altro soggetto un'opera o un servizio, in cambio di un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.

Da ultimo, la legge n. 188 del 2007 non si applica, sia nei confronti dei rapporti di lavoro marittimo, perché il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato dalla legge speciale del Codice della navigazione e non dal codice civile, che la medesima legge n. 188/2007 richiama per individuare il fenomeno delle dimissioni volontarie, che nei confronti degli amministratori di società.

#### *B. Aspetti oggettivi*

L'ambito oggettivo del decreto ministeriale è desumibile dalla stessa legge n. 188 del 2007.

Pur tuttavia, si ritiene utile elencare di seguito a quali tipologie di rapporto di lavoro si applica il decreto stesso:

- al lavoro subordinato nell'impresa di cui all'articolo 2094 del codice civile, ivi compreso il rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione nonché il lavoro domestico;
- alla collaborazione coordinata o continuativa anche a progetto, intendendo con essa tutte le tipologie di rapporto di lavoro che la dottrina ha qualificato come parasubordinato, ed anche alla collaborazione occasionale, di cui all'articolo 61, comma 2, Dlgs n. 276/2003, nella quale pur mancando la continuità, sussiste il coordinamento con il committente (le c.d. "mini co.co.co.");
- all'associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 e ss. Del codice civile, se caratterizzata dall'apporto di lavoro,



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2008

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

anche non esclusivo, da parte degli associati, con la sola esclusione dei lavoratori già iscritti ad albi professionali;

- al lavoro tra soci e cooperative, secondo la previsione dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 142/2001, così come modificata dall'articolo 9, comma 1, lett. a) della legge n. 30/2003 e successive integrazioni e modificazioni.

### C. Soggetti abilitati

La legge individua i soggetti ai quali il lavoratore può rivolgersi per ottenere il modulo gratuitamente.

In attesa di definirli puntualmente, in base a coloro che sottoscriveranno la convenzione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 188 del 2007, si deve ritenere che possono consegnare gratuitamente il modulo al lavoratore, indipendentemente dal luogo ove quest'ultimo sia residente o presti la sua attività, tutti i soggetti menzionati dalla norma ovvero:

- le direzioni provinciali e regionali del lavoro, nonché gli ispettorati del lavoro delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché della Regione Siciliana;
- i comuni;
- le organizzazioni sindacali
- i patronati.

Questi ultimi due soggetti potranno operare come soggetti abilitati a seguito della sottoscrizione della convenzione il cui schema verrà adottato con il decreto ministeriale di cui al già citato articolo 1, comma 6, della medesima legge.

### 5. Il modulo per le dimissioni volontarie

L'articolo 3 del decreto interministeriale dispone l'adozione del "Modello per le dimissioni volontarie", denominato "modulo" rinviando ad uno specifico allegato tecnico la dettagliata identificazione dei dati, dei sistemi di classificazione e del formato di trasmissione degli stessi.

Nel dettaglio il modulo si compone di cinque sezioni (quadri):

- uno relativo ai dati identificativi del lavoratore;
- uno relativo ai dati identificativi del datore di lavoro;
- uno relativo ai dati identificativi del rapporto di lavoro dal quale si intende recedere;
- uno relativo ai dati identificativi del rapporto di lavoro dal quale si intende recedere;
- uno relativo ai dati identificativi delle dimissioni, indicando la data di decorrenza e il motivo delle stesse;
- uno relativo ai dati identificativi del soggetto delegato (soggetto abilitato), nonché una serie di dati che rilascia il sistema atti a identificare in materia univoca e non alterabile il modulo: la marca temporale (numero di protocollo); il codice alfanumerico progressivo di identificazione.

Tale modulo, così come indicato nell'articolo 4 del decreto interministeriale, è reso disponibile attraverso una apposita sezione del sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) direttamente al lavoratore o per il tramite dei soggetti abilitati di cui al paragrafo precedente, con le modalità che vengono descritte dettagliatamente in un allegato tecnico, che definisce, tra gli altri, i caratteri di non contraffabilità e non falsificabilità.

### 6. Modalità operative

In questo paragrafo si evidenziano le modalità operative e di processo per perfezionare il modulo che contiene l'espressa volontà del lavoratore di recedere da un contratto di lavoro. La previsione normativa è finalizzata a contrastare il fenomeno delle c.d. "lettere di dimissioni in bianco". Si rende, perciò, necessario che la volontà del lavoratore venga asservata da un soggetto terzo in grado di valicare tale volontà attraverso il sistema informatico Mdv con le modalità descritte successivamente.

Sono abilitati ad accedere al sistema esclusivamente i lavoratori che intendano recedere da un contratto di lavoro ovvero uno dei soggetti abilitati, indicati nei paragrafi precedenti.

La registrazione da effettuare con le modalità indicate in un'apposita sezione del sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) consente il riconoscimento dell'utente e quindi la certezza dell'identità.

Una volta effettuato l'accesso, il soggetto abilitato compila il modulo, inserendo tutte le informazioni richieste, compresa la data delle dimissioni. Al termine della compilazione, il modulo viene protocollato, gli viene attribuito un codice unico e quindi una ricevuta che contiene tutti i dati contenuti nel modulo unitamente ai "dati di invio" che permettono la non contraffabilità e la decorrenza dei quindici giorni che delimitano la validità delle dimissioni. Questa ricevuta deve essere stampata e consegnata dal lavoratore al datore di lavoro.

Il rispetto di tali modalità operative rende valide le dimissioni ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 188 del 2007, in quanto il modulo contiene i seguenti "dati essenziali": data certa e codice unico di rilascio e compilazione del modulo. Soltanto con tali modalità il datore di lavoro potrà considerare valide le dimissioni presentate dal lavoratore e, ove accettate, considerare risolto il contratto di lavoro.

Il lavoratore può pre-compilare il modulo, registrandosi con le modalità indicate in un'apposita sezione del sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), direttamente on line. In questo caso, quest'ultimo dovrà recarsi presso uno dei soggetti abilitati per la "validazione" di quanto contenuto nel modulo.

Questo sistema implementa la rete dei servizi del lavoro, costituendo parte integrante del sistema informatico delle comunicazioni obbligatorie, in quanto a seguito delle dimissioni volontarie del lavoratore dovrà seguire, entro cinque giorni dalla data di decorrenza delle stesse, la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro.

### 7. Entrata in vigore

Il decreto interministeriale entra in vigore il 5 marzo 2008. A decorrere da tale data, gli standard e le modalità tecniche di rilascio sono vincolanti e tutte le dimissioni rese dal lavoratore, a decorrere dalla citata data, devono essere presentate con il modulo abilitato con l'articolo 3. Le dimissioni presentate con qualsiasi altro modulo sono nulle.

Al fine di assicurare una omogenea e corretta applicazione delle disposizioni contenute nella norma in esame e precisate in questa nota, gli organismi in indirizzo vorranno assicurare la massima diffusione della presente nota.



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2008

## Leggi decreti circolari

### Protocollo sul welfare I chiarimenti del ministero del Lavoro su part time, lavoro intermittente, staff leasing e contratto a tempo determinato

Il ministero del Lavoro torna sulle problematiche attuative della legge 247/07, che ha recepito il Protocollo sul welfare del 23 luglio 2007 chiarendo il regime transitorio relativo agli istituti dei contratti di lavoro intermittente, a tempo parziale, a tempo determinato e della somministrazione a tempo indeterminato, i quali tutti hanno subito delle profonde revisioni ad opera della legge n. 247. • Lavoro intermittente: sciogliendo i numerosi dubbi, il ministero ha chiarito che, in virtù dei principi generali sulla irretroattività della legge (art. 11 disp. att. cc), i rapporti di lavoro intermittente - sia a termine che a tempo indeterminato - già in essere all'entrata in vigore della legge, conservano la loro efficacia e sono regolati dalle disposizioni abrogate con effetto dal 1.1.2008. Ciò significa che il divieto è relativo solo alla costituzione di nuovi rapporti di lavoro intermittente, successivi a tale data.

- Lavoro a tempo parziale: la legge 247 ha ricondotto alla esclusiva competenza dei contratti collettivi la previsione delle clausole flessibili ed elastiche che non possono più essere introdotte solamente attraverso l'accordo fra le singole parti del rapporto, fatta salva, anche in questo caso, la sopravvivenza delle clausole già concordate e relative a rapporti ancora in essere. Tale chiarimento non ha comunque un rilievo pratico nei nostri settori i quali tutti regolano gli istituti delle clausole elastiche e flessibili attraverso i contratti collettivi di lavoro.
- Somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing): a seguito dell'abrogazione della fattispecie, la soluzione adottata relativamente al regime transitorio è, anche in questo caso, la sopravvivenza dell'istituto per i rapporti già in essere.
- Contratto a termine: Riguardo a questo istituto il ministero fa riserva di svolgere ulteriori approfondimenti e di tornare in un secondo momento. Ricordiamo che, in questo caso, il problema riguardava la possibilità di assumere nuovamente con contratto a termine, nell'arco dei 15 mesi successivi all'entrata in vigore della legge 247, anche i rapporti a termine già in essere al 1° gennaio di quest'anno che avessero già raggiunto o superato i 36 mesi considerando anche i periodi lavorati precedentemente a tale data.

► CIRCOLARE n. 7 del ministero del Lavoro del 25/3/2008. L. n. 247/2007 - **Contratto a tempo parziale, intermittente, somministrazione a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato.**

Con la pubblicazione della L. n. 247 del 24 dicembre 2007 è stata data attuazione agli impegni assunti nel Protocollo del 23 luglio 2007 introducendo rilevanti novità concernenti, in

particolare, i contratti a termine e quelli a tempo parziale e abrogando la figura del contratto intermittente e del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.

Al riguardo, d'intesa con la Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro e la direzione generale del mercato del lavoro, appare opportuno chiarire alcuni profili conseguenti all'abrogazione delle tipologie contrattuali sopra richiamate, con specifico riferimento alla efficacia dei contratti stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore della L. n. 247/2007.

In primo luogo, va evidenziato che la legge non ha introdotto disposizioni di natura transitoria concernenti i contratti stipulati precedentemente al 1° gennaio 2008.

Pertanto, poiché il legislatore non ha regolamentato le vicende relative alle situazioni pregresse, non sembra possibile né ipotizzare una conversione dei contratti di somministrazione a tempo indeterminato o dei contratti di lavoro intermittente in altra fattispecie contrattuale, né una loro perdita di efficacia.

Ne consegue che, con riferimento ai contratti in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della L. n. 247/2007, tale problematica possa essere risolta alla luce dei principi generali (art. 11 disp. atto c.c.) secondo cui la legge non può avere effetto retroattivo ma "dispone solo per l'avvenire"; la norma abrogata quindi cessa di avere effetto per il futuro ma continua a disciplinare i fatti avvenuti sotto la sua vigenza.

L'art. 1, comma 45, L. n. 247/2007, che prevede l'abrogazione degli art. da 33 a 40 del Dlgs n. 276/2003, va pertanto interpretato nel senso che non è più possibile stipulare i contratti di lavoro intermittente o a chiamata a far data dal 1° gennaio 2008, mentre quelli stipulati prima dell'entrata in vigore della legge sono efficaci fino alla loro scadenza se stipulati a termine o, se a tempo indeterminato, mantengono la loro efficacia fino al verificarsi del recesso di una delle parti o per mutuo consenso.

Si deve peraltro evidenziare che, ai sensi comma 47 del citato articolo 1, il contratto di lavoro intermittente non scompare del tutto dal nostro ordinamento, in quanto è contemplata una peculiare ipotesi di lavoro a chiamata nei settori del turismo e dello spettacolo quando il ricorso a tale specifica tipologia contrattuale sia giustificata dall'esigenza dello svolgimento di prestazioni di lavoro di carattere discontinuo durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per tutti gli ulteriori periodi previsti dai contratti collettivi.

L'operatività di tale disciplina è tuttavia subordinata all'intervento della contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Allo stesso modo, per quanto riguarda il contratto a tempo parziale, deve essere risolto il problema relativo alla validità delle clausole elastiche e flessibili stipulate precedentemente alla L. n. 247/2007 che, innovando la disciplina precedente di cui all'art. 3, comma 7, Dlgs n. 61/2000, stabilisce la necessaria previsione da parte della contrattazione collettiva ai fini della introduzione di tali clausole e la non fungibilità fra la disciplina collettiva e quella individuale.

Pertanto, secondo la soluzione sopra evidenziata, si deve ritenere che le clausole contrattuali stipulate fra le parti in vigen-



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2008

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

za delle vecchia formulazione dell'art. 3, comma 7, del Dlgs n. 61/2000 mantengono comunque la loro efficacia e continuano a produrre effetti tra le parti stesse.

Analoghe considerazioni si devono formulare anche con riferimento ai contratti di somministrazione a tempo indeterminato stipulati prima dell'entrata in vigore della L. n. 247/2007. Peraltro, la previsione che abolisce la somministrazione a tempo indeterminato ha indirettamente interessato anche l'art. 4, comma 1, del Dlgs n. 276/2003 istitutivo dell'Albo delle Agenzie e precisamente la lett. b) all'interno del quale sono iscritte le Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'art. 20, comma 3, lett. da a) ad h). Alla luce dell'intervenuta abrogazione, le Agenzie di somministrazione c.d. specialistiche potranno continuare ad operare somministrando lavoratori a tempo determinato, fatti salvi i rapporti commerciali instaurati antecedentemente alla entrata in vigore della legge in esame.

Occorre infatti tenere presente che è abrogata la disciplina relativa ad un contratto di natura "commerciale" e non di lavoro: pertanto, il venir meno della possibilità di ricorso allo staff leasing incide sulla sola possibilità di stipulare tale contratto commerciale e non esclude che l'Agenzia di somministrazione possa instaurare con il lavoratore un rapporto di lavoro fondato su una tipologia contrattuale diversa dal contratto a termine e, quindi, anche ricorrere al contratto a tempo indeterminato.

Con riferimento a tutte le questioni sopra evidenziate, del resto, far conseguire alla abrogazione delle norme un effetto di annullamento dei contratti di lavoro già in essere, determinerebbe un paradossale "travolgimento" dei rapporti di lavoro con automatica risoluzione degli stessi e con evidenti conseguenze anche sul piano socio-economico. A quest'ultimo proposito, peraltro, non si può non ricordare la cautela della stessa Corte costituzionale nel valutare la nullità o l'annullamento dei contratti in materia di lavoro (sentenza n. 210 del 1992), la cui tendenziale conservazione rappresenta invece un principio di carattere generale posto a tutela del contraente debole.

Per quanto attiene, da ultimo, alle altre novità introdotte dalla L. n. 247/2007 in materia di contratto a termine, in considerazione della delicatezza delle questioni da affrontare, si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti.

## Ccnl dirigenti Costituita la commissione per la ratifica degli incentivi al reimpiego dei dirigenti over 50 privi di occupazione

Tra l'Unione Regionale Lombardia del Commercio del Turismo e dei Servizi e Manageritalia è stato sottoscritto un verbale

d'accordo che assegna alla Commissione Paritetica per la composizione delle vertenze individuali le competenze per la ratifiche delle assunzioni agevolate per i dirigenti privi di occupazione. Il rinnovo del Ccnl per i dirigenti del Terziario del 23 gennaio 2008 ha infatti introdotto, all'art. 8, delle deroghe alle condizioni minime contrattuali al fine di favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di occupazione che abbiano un'età non inferiore a 50 anni compiuti.

Tali deroghe consistono: • nella riduzione del minimo contrattuale mensile fino ad un massimo del 20% per il primo anno di lavoro, fino al 10 % per il secondo e fino al 5% per il terzo anno; • nell'applicazione per il primo anno dello stesso trattamento previsto per i dirigenti di prima nomina Dpn. • nell'individuazione di una retribuzione variabile da concordarsi tra le parti all'atto dell'assunzione e calcolata in misura non inferiore all'50% del minimo contrattuale di volta in volta applicato nel triennio. Gli accordi sulla retribuzione variabile possono usufruire delle eventuali agevolazioni di legge in materia di decontribuzione e defiscalizzazione ma la loro mancata convalida per il tramite delle commissioni paritetiche territoriali rende inapplicabili tutte le agevolazioni previste.

► VERBALE di accordo del 3 marzo 2008 tra Unione Regionale Lombardia del Commercio, del Turismo e dei Servizi, e Manageritalia Milano. **Attuazione di quanto previsto dall'art. 43 e dall'art. 43 bis del Ccnl 27/5/2004 dirigenti del terziario, testo ufficiale e successive modifiche.**

### Articolo 1

La già costituita commissione paritetica territoriale, con competenza per la Regione Lombardia, per la composizione delle vertenze individuali di lavoro di cui all'art. 43 Ccnl 27/5/04 e successive modifiche, avrà competenza altresì, ai sensi dell'art. 43 bis del Ccnl citato, sulla retribuzione variabile secondo quanto espressamente disposto in materia dall'art. 8 dell'Accordo di rinnovo 23/1/08 e dall'art. 10 del Ccnl, come modificato dall'Accordo di rinnovo 23/1/08.

Alla commissione paritetica territoriale sono demandate tutte le controversie individuali di lavoro per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui agli artt. 410 cpc, secondo le procedure previste dal presente accordo.

Alla commissione paritetica territoriale sono altresì demandati la ratifica o il deposito degli accordi individuali o collettivi, relativi alla retribuzione variabile di cui al 1° comma.

La commissione paritetica territoriale è composta da un rappresentante dell'Unione Regionale Lombardia del Commercio, del Turismo e dei Servizi e da un rappresentante di Manageritalia Milano, firmataria del presente accordo, cui il dirigente sia iscritto o abbia conferito mandato.

Manageritalia Milano oppure l'associazione imprenditoriale, che rappresenta la parte interessata, inoltra alla segreteria della commissione paritetica territoriale la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, contenente gli elementi essenziali della controversia, con le seguenti modalità, tra loro alternative:

- spedizione a mezzo lettera raccomandata A/R;
- trasmissione a mezzo fax (che assume pieno valore legale);



Sindacale

# **L'Informatore**

maggio 2008

## **Leggi decreti circolari**

- consegna a mano in duplice copia.

La segreteria provvederà a convocare la commissione paritetica territoriale e ad avvertire l'azienda nei cui confronti è promossa la vertenza con lettera raccomandata A/R.

Il termine prescritto dall'art. 410-bis cpc decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o dell'associazione territoriale di Manageritalia, cui il lavoratore conferisce mandato. L'associazione imprenditoriale, che rappresenta la parte datoriale interessata, inoltra alla segreteria della commissione paritetica territoriale la richiesta di ratifica dell'accordo individuale di cui all'art. 8 dell'Accordo di rinnovo 23/1/08 oppure la richiesta di deposito dell'accordo, individuale o collettivo, relativo alla parte variabile della retribuzione ai sensi dell'art. 10 Ccnl 27/5/04 e successive modifiche.

La segreteria provvederà a convocare, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di deposito da parte datoriale, la commissione paritetica territoriale per validare il deposito dell'accordo, individuale o collettivo, di cui all'art. 10 del Ccnl 27/5/04 e successive modifiche, inviando una comunicazione scritta a Manageritalia Milano e all'Unione Regionale Lombarda del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell'avvenuto deposito.

La segreteria provvederà a convocare la commissione paritetica territoriale per la ratifica dell'accordo individuale di cui all'art. 8 dell'Accordo 23/1/08, inviando altresì una convocazione scritta alle parti interessate (datore di lavoro e dirigente), entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di ratifica da parte datoriale.

### **Articolo 2**

Per le controversie individuali di lavoro, ricevuta la comunicazione la commissione paritetica territoriale di conciliazione provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 410-bis cpc.

La commissione paritetica territoriale esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 cpc, come modificati dalla legge n. 533/73 e dai decreti legislativi n. 80/98 e 387/98.

Il processo verbale, di conciliazione o di mancato accordo, viene quindi depositato a cura dell'Unione Regionale presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente e a tal fine deve contenere:

- 1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
- 2) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere state depositate presso la Direzione provinciale del lavoro;
- 3) la presenza delle parti, personalmente o correttamente rappresentate.

### **Articolo 3**

Le parti, azienda e dirigente, che abbiano già trovato la solu-

zione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa, ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4, cc, 410 e 411 cpc, come modificati dalla legge n. 533/73, dal decreto legislativo n. 80/98 e dal decreto legislativo n. 387/98 in sede di commissione paritetica territoriale che a tal proposito si riunirà con cadenza settimanale.

A tal fine il dirigente dovrà conferire mandato per iscritto al rappresentante di Manageritalia Milano componente della commissione stessa.

Manageritalia Milano, per assicurare l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, metterà a disposizione un suo rappresentante in possesso del requisito previsto all'art. 2, 3° comma, punto 2.

### **Articolo 4**

L'attività di segreteria per il funzionamento della commissione paritetica territoriale è curata dai Servizi Sindacali dell'Unione Regionale Lombarda del Commercio, del Turismo e dei Servizi.

La commissione paritetica territoriale di cui al presente accordo, con competenza per la Regione Lombardia, ha sede presso l'Unione Regionale Lombarda del Commercio, del Turismo e dei Servizi in Milano, Corso Venezia 49.

### **Articolo 5**

Il presente accordo si applica esclusivamente nei confronti delle aziende che risultano in regola con le condizioni associative previste dall'Unione Regionale Lombarda del Commercio, del Turismo e dei Servizi ed esclusivamente per i tentativi obbligatori di conciliazione promossi da Manageritalia Milano e dall'associazione imprenditoriale competente nei confronti di iscritti a Manageritalia.

### **Articolo 6**

Il presente accordo abroga e sostituisce gli accordi eventualmente stipulati tra Manageritalia Milano (già Associazione Lombarda Dirigenti di Aziende Commerciali - Aldac) e le Unioni provinciali della Lombardia.

## **Lavoratori disabili Modalità di computo nella quota dei disabili delle altre categorie protette assunte in eccedenza**

Il ministero del Lavoro rispondendo ad un interpello in merito alla computabilità, nella quota di riserva relativa ai lavoratori disabili (artt. 1 e 3 della L. n. 68/1999), dei dipendenti appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, c. 2, si è



Sindacale

espressa prevedendo che tale computo possa avvenire limitatamente all'1% solo per gli assunti anteriormente al 18 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della L. n. 68/1999) e a condizione che vi siano in organico, categorie protette in misura superiore alla quota obbligatoria dell'1%.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro del 3 marzo 2008 a interpello n. 6/2008. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - L. n. 68/1999 - Computabilità dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2 nella quota di riserva per l'assunzione dei disabili.**

L'Università Cattolica del Sacro Cuore ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa direzione generale in merito alla computabilità, nella quota di riserva relativa ai disabili (artt. 1 e 3 della L. n. 68/1999), dei dipendenti appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, della legge citata.

Al riguardo, acquisito il parere della direzione generale del Mercato del lavoro, si rappresenta quanto segue.

Il quesito attiene a quanto precisato dal ministero del Lavoro con lettera circolare del prot. 257/01.14 del 21/02/2005. In tale nota il ministero ha sottolineato che con l'abrogazione della disciplina transitoria di cui all'art. 11, comma 2, del Dpr n. 333/2000 è venuta meno la possibilità che i datori di lavoro computino, nella quota riservata alle assunzioni obbligatorie di disabili, tutte le unità di personale appartenenti alle cc.dd. categorie protette (ad es. orfani per lavoro o servizio, profughi, ecc.). Ne consegue che la disciplina attualmente vigente è rinvenibile nel comma 1 del citato art. 11, ove si stabilisce che i lavoratori appartenenti alle categorie protette sono computabili nella quota di riserva, solo limitatamente alla percentuale di cui all'art. 18, comma 2, della L. n. 68/1999, vale a dire l'1%.

Peraltro, l'utilizzabilità della predetta percentuale a copertura della quota di riserva dei disabili presuppone che vi siano, in organico, categorie protette in misura superiore alla quota obbligatoria dell'1%.

Tale ricostruzione, desumibile dalla circolare ministeriale in esame, pare coerente con lo spirito della normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili, in quanto consente di attribuire a questa categoria un trattamento differenziale di maggior favore rispetto a quello dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2.

In particolare, così argomentando, si sottolinea la necessità che ciascuna delle due macrocategorie riceva tutela attraverso un proprio canale di assunzione caratterizzato da specifiche quote di riserva senza alcuna commistione o meglio concorrenzialità tra le due categorie.

Il datore di lavoro applicherà le modalità ed i criteri di calcolo individuati dalla succitata nota ministeriale solo in presenza di soggetti appartenenti alle categorie protette assunti anteriormente al 18 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della L. n. 68/1999) ed eccedenti l'aliquota obbligatoria dell'1%.

## Malattia

## Day service ambulatoriale

L'Inps, con messaggio n. 3701 del 12 febbraio 2008, ha ribadito che alle giornate di Day service ambulatoriale, le quali consistono in un percorso predefinito ed esaustivo che consente al paziente (effettuando le visite specialistiche, gli esami strumentali, anche invasivi, o le prestazioni terapeutiche necessarie che non richiedono osservazione prolungata) di ottenere in un solo giorno una diagnosi o una terapia, vanno applicate i criteri della ricaduta come da disposizioni operative già contenute nella circolare n. 136/2003, punto 5 - Cicli di cura ricorrenti.

► **MESSAGGIO** Inps n. 3701 del 12 febbraio 2008. **Nuovi modelli organizzativi in sanità. Istruzioni operative in tema d'indennità di malattia.**

Il cambiamento dell'approccio sanitario ai problemi di salute, oggi, consente in modalità alternativa l'effettuazione a livello ambulatoriale di procedure diagnostiche e/o terapeutiche complesse e integrate, di pari efficacia rispetto a quelle eseguite in regime di ricovero, ma con un più favorevole rapporto costo/beneficio. Già in passato la ricerca di nuovi percorsi assistenziali, in virtù dell'innovazione tecnologica, aveva spostato molte delle attività svolte nell'ambito della degenza ordinaria - con grande successo, anche qualitativo - nell'ambito del modello organizzativo di day hospital.

Sicché ispirandosi a quel percorso rivelatosi virtuoso, in molte Regioni è stato sperimentati nuovi modelli organizzativi dell'attività ambulatoriale. In particolare, qui ci si riferisce: al day service ambulatoriale (Dsa) al centro di salute mentale (Csm). Il day service ambulatoriale (Dsa) si configura come una struttura idonea a offrire risposte assistenziali di elevata qualità, senza il ricorso al ricovero in regime di day hospital (Dh) né medico né chirurgico, alla cui logica organizzativa il Dsa, tuttavia, pare ispirarsi. In coerenza con il dettato del Dpcm 11/11/2001 relativo ai livelli essenziali di assistenza, gli obiettivi principali che questa novellata modalità di approccio al paziente si propone sono: riduzione del numero degli accessi alle strutture sanitarie concentrazione temporale sincronica delle prestazioni da erogare miglioramenti dei tempi di risposta ai cittadini con complessità clinico-terapeutiche.

Il day service ambulatoriale, quindi, nel tracciare un percorso predefinito ed esaustivo, consente: al paziente di ottenere in un solo giorno una diagnosi o una terapia, effettuando le visite specialistiche, gli esami strumentali, anche invasivi, o le prestazioni terapeutiche necessarie che non richiedono osservazione prolungata agli specialisti ivi operanti, un approccio integrato e multidisciplinare alla azienda sanitaria di evitare sprechi e disservizi generati da dispendiosi rebounds organizzativi.

La modalità di Dsa esclude il trattamento delle urgenze e riguarda, quindi, esclusivamente una casistica programmata, esplicitata a priori, con delineazione dei protocolli diagnostico terapeutici, individuazione dei professionisti interessati e formalizzazione da parte della direzione aziendale. Per acce-



Sindacale

dervi, il paziente è tenuto al pagamento del ticket sanitario secondo le regole ed il sistema di esenzioni dell'attività ambulatoriale. L'episodio di diagnosi e/o cura per la sua peculiarità non può protrarsi, di norma, per un numero molto limitato di accessi che di solito si sviluppano in un mese circa, mentre il Dsa terapeutico, di norma, dura circa tre mesi: eventualmente e per peculiari problemi clinici o di rivalutazione diagnostica, il day service ambulatoriale può essere ripetuto, nell'arco di 1 anno, con una frequenza stabilita da regole regionali. Per sua natura, quindi, alle giornate di day service ambulatoriale vanno applicate le disposizioni operative di cui al punto 5 - Cicli di cura ricorrenti della circolare 25 luglio 2003, n. 136.

I relativi piani del percorso programmato nonché le dichiarazioni della struttura sanitaria, riportanti il calendario delle prestazioni effettivamente eseguite, devono essere presentati al centro medico legale della sede e validati dal dirigente medico legale. Nelle giornate di Dsa non sono effettuabili visite mediche di controllo domiciliare.

Il centro di salute mentale (Csm) è unità organizzativa dei servizi sanitari operante sul territorio e svolge - in modalità integrata con altre componenti socio-sanitarie - le funzioni preventive, curative e riabilitative. Tale modello fornisce risposte adeguate alle esigenze di persone portatrici di sofferenze psichiche, assicurando (ambulatoriamente o, a volte, domiciliariamente), in generale, interventi medici e psicologici, terapie farmacologiche o relazionali. In particolare - e, per i fini del presente messaggio - spesso è assicurato, altresì, un servizio di appoggio ed assistenza ad utenti, per prevenzione, cura e riabilitazione, che prevede presso la sede del centro temporanea ospitalità diurna ed, eventualmente, notturna per situazioni in cui se ne ravvisi la necessità.

Anche per la fattispecie che preveda ospitalità diurna, vanno applicate le disposizioni operative di cui al punto 5 - Cicli di cura ricorrenti della circolare 25 luglio 2003, n. 136.

Nel caso in cui si tratti, invece, di ospitalità notturna, si applicheranno le disposizioni operative di cui al punto 3 - Certificati di day hospital della medesima circolare 25 luglio 2003, n. 136.

Appare qui doveroso ricordare che, pur nel pieno rispetto della riservatezza e dei segreti professionale e d'ufficio, le strutture Csm - relativamente a quei soggetti che siano anche lavoratori in attualità di prestazione - dovranno rilasciare ai singoli interessati (assistiti stessi o loro rispettivi rappresentanti legali) idonea certificazione che consenta loro di ottemperare ai disposti di legge vigente relativi al rapporto di lavoro e al rapporto previdenziale. È utile, in proposito, sottolineare che si può accedere alla prestazione economica previdenziale per indennità di malattia solo se la malattia è certificata dal curante, dove per curante la legge non individua il medico di medicina generale, ma qualsiasi medico che abbia in cura la persona nel momento in cui deve rilasciarsi il certificato. Sicché grava sul medico - che visita, osserva, cura, riabilita o comunque tratti - nonché sulla struttura sanitaria cui la persona si rapporta, il dovere deontologico (artt. 27 e 28 del nuovo codice deontologico) di certificare a richiesta ciò che dall'atto medico risulta: solo così, si consente al cittadino di ottemperare

re a dispositivi di legge o normativi che prevedono una certificazione sanitaria per l'esigibilità di diritti costituzionalmente e civilisticamente tutelati.

# L'Informatore

maggio 2008

## Leggi decreti circolari

### Lavoratori extracomunitari Rinnovo del permesso di soggiorno per studio Concesso anche per iscrizione a un corso di laurea diverso da quello per il quale si è ottenuto il visto

Con un telegramma, inviato il 21 febbraio a tutte le questure il ministero dell'Interno ha precisato i casi in cui è possibile concedere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. Il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 154 (Lavoronews del 24.9.2007 - n. 39), infatti, ha regolamentato i requisiti per il rilascio dei visti per motivi di studio consentendo la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio anche nel caso in cui il titolare si sia iscritto ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero aveva ottenuto il visto di ingresso. Viene escluso, tuttavia, il rinnovo per il passaggio a corsi privati.

► TELEGRAMMA del ministero dell'Interno n. 400/C/2008/899/P12.214.27Bis. **Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 154 di attuazione alla direttiva 2004/114/Ce relativa alle "condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato".**

Nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 17 settembre 2007 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 154 del 10 agosto 2007, entrato in vigore il 2 ottobre u.s., recante "attuazione della direttiva 2004/114/Ce relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato".

Il cennato decreto, nel disciplinare le condizioni ed i requisiti per l'ingresso in Italia dei cittadini dei paesi terzi, in relazione ai motivi resi in premessa, apporta delle varianti al Testo unico 286/98 e successive modificazioni, prevedendo, peraltro, due articoli aggiuntivi che regolamentano, rispettivamente, la parziale rideterminazione dei requisiti per il rilascio dei visti per motivi di studio e la nuova fattispecie di ingresso e soggiorno per volontariato.

In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. a), introducendo il nuovo art. 27.bis - ingresso e soggiorno per volontariato - ha previsto che il contingente degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato debba essere determinato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del ministero della Solidarietà sociale da emanarsi di concerto con i ministeri dell'Interno e degli Affari esteri.



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2008

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

L'ingresso è consentito a stranieri di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, sulla base del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione territorialmente competente all'esame della richiesta presentata dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato.

Nelle more della piena operatività dell'innovata procedura, il cui conseguimento implicherà anche l'istituzione di uno specifico visto per "volontariato" propedeutico al rilascio dell'analogo permesso di soggiorno, è stato convenuto, d'intesa con le alee amministrazioni interessate, di continuare con la prassi finora adottata, prevedendo il rilascio di visti per "Missione/V" sulla base delle richieste pervenute per il tramite dell'agenzia nazionale giovani.

Al riguardo, si sottolinea che il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del sopraggiunto art. 27-bis, comma 5, non è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 bis dello stesso decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni, per il quale si rimanda alla circolare n. 400/A/2007/463/P/10.2.2 del 16 febbraio 2007.

L'art. 1, comma 1, lett. b), del Dlgs in oggetto ha, inoltre, introdotto aspetti innovativi anche per quanto attiene al disposto normativo di cui all'art. 39 del già richiamato Dlgs 286/98 e successive modificazioni.

Lo stesso, infatti, è stato modificato alla lett. b) del comma 3, laddove è stata espressamente prevista la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo studente straniero abbia fatto ingresso in Italia.

In merito, nel precisare che la possibilità di transitare ad un corso di studio diverso da quello per il quale è stato rilasciato il visto è prevista per i soli corsi universitari con esclusione, quindi, dei passaggi a corsi privati, sono state individuate, in accordo con il ministero dell'Università e della ricerca, le modalità applicative di seguito riportate.

- Prosecuzione degli studi in un corso diverso nella stessa sede: lo studente, all'atto della presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, acclude alla documentazione richiesta anche quella comprovante l'avvenuta iscrizione ad altro corso;

- prosecuzione degli studi, al termine del conseguimento di un titolo accademico, con iscrizione ad altro corso nella stessa sede: anche in questo caso, il candidato richiede il rinnovo del permesso di soggiorno, presentando la documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione al nuovo corso;

- prosecuzione degli studi in un corso di laurea analogo o diverso presso altra sede: l'università rilascia allo studente il nulla osta al trasferimento, provvedendo a notificare, contestualmente, il nuovo ateneo e la subentrante questura. il rettore che accoglie lo studente conferma l'avvenuta iscrizione, direttamente all'interessato e per conoscenza alla questura competente;

- prosecuzione degli studi, al termine del conseguimento di un titolo accademico, con iscrizione ad altro corso presso altra sede: lo studente, all'atto della presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, acclude alla documenta-

zione richiesta anche quella comprovante l'avvenuta iscrizione ad nuovo corso.

In tutti i casi sopraelencati gli studenti dovranno richiedere il rinnovo del titolo di soggiorno trenta giorni prima della scadenza.

Qualora gli stranieri non avessero ancora ottenuto il perfezionamento della pratica di iscrizione e fossero stati accettati con riserva dall'ateneo, potranno produrre la domanda di rinnovo fornendo la documentazione attestante l'accettazione provvisoria, ferma restando la successiva presentazione di quella comprovante l'effettiva iscrizione.

Il suddetto art. 39 del Dlgs 286/98 è stato, altresì integrato con i nuovi commi 4.bis e 4-ter. Queste ultime disposizioni ed, in particolare, quelle di cui al comma 4-bis, stabiliscono che lo straniero, già in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato da un altro stato membro dell'Unione europea, per la frequenza di un corso universitario o di insegnamento superiore può fare ingresso in Italia in esenzione dall'obbligo di visto, anche per soggiorni superiori a tre mesi, sempreché ricorrano i presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma in questione. tale disposizione si applicherà esclusivamente, agli studenti stranieri provenienti da stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen, fermo restando, pertanto, l'obbligo di munirsi del visto per motivi di studio, quale requisito indispensabile per l'attraversamento delle frontiere esterne e per il successivo rilascio del permesso di soggiorno, per coloro che si trasferiscano in Italia per completare o proseguire un corso di studi intrapreso in uno stato membro non facente parte dell'area Schengen.

Il decreto legislativo n. 154/2007, infine, nel prevedere l'inserimento dell'art. 39-bis (soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale) ha determinato le distinte ipotesi di ingresso dei cittadini stranieri per motivi di studio.

In particolare, viene consentito l'ingresso in Italia per motivi di studio a stranieri:

1. maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e, formazione tecnica superiore, quali cicli didattici non riconducibili all'istruzione di "base", di durata determinata che, richiedendo l'impegno dello studente a tempo pieno, rendono possibile la prosecuzione in Italia della formazione acquisita nel paese di provenienza;

2. ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto del ministero della solidarietà sociale, di concerto con i ministeri dell'Interno e degli Affari esteri. Per tali fattispecie saranno rilasciati, rispettivamente, visti per "studio/formazione" di durata non superiore a 24 mesi e visti per "studio/tirocinio" che implicano la frequenza, da parte di stranieri maggiorenni, di corsi di formazione professionale svolta nell'ambito di tirocini formativi in unità produttive in Italia, subordinati alla presentazione di un progetto formativo elaborato da un ente autorizzato, che preveda espressamente la partecipazione di cittadini stranieri residenti all'estero, vistato dall'assessorato competente della regione interessata;

3. minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela: viene rilasciato il visto per motivi di



Sindacale

“studio” esclusivamente, a favore di soggetti dall'età compresa tra i 15 ed i 18 anni, conviventi con genitore titolare di visto per “residenza elettiva”;

4. minori di età non inferiore a 11 anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dai ministeri degli Esteri, della Pubblica Istruzione, dell'Università e della ricerca o dal ministero per i Beni e le attività culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.

## **Prorogata al 31 dicembre 2008 l'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati nelle piccole imprese**

L'Inps, con messaggio n. 6345 del 17 marzo 2008, ha fornito indicazioni relativamente alla proroga al 31 dicembre 2008, prevista dall'articolo 2, comma 525 della Legge finanziaria 2008, della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità. Tali aziende potranno usufruire di una contribuzione a loro carico pari al 10%.

► MESSAGGIO n. 6345 del 17 marzo 2008. **Agevolazioni contributive alle aziende. Novità per l'anno 2008.**

Le leggi 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo welfare), tre le altre disposizioni, hanno introdotto elementi di novità al quadro della normativa in materia di incentivi alle aziende. Con il presente messaggio, si illustrano quelli di principale rilievo e di più immediato impatto.

### **1. Proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.**

L'articolo 2, c. 525 della legge finanziaria 2008 ha prorogato - al 31/12/2008 - la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.

Per il finanziamento delle agevolazioni contributive in caso d'assunzione, la legge ha altresì previsto la copertura dei relativi oneri nella misura di 45 milioni di euro.

Per la fruizione dei benefici di cui alla legge n. 223/1991 (dal 1° gennaio 2007, contribuzione datoriale in misura pari a 10 punti percentuali), i datori di lavoro - in caso di assunzione di dipendenti iscritti nelle apposite liste ai sensi della disposizione sopra descritta - utilizzeranno i previsti codici (P5 - P6 -

P7), secondo le modalità già note.

### **2. Incentivi connessi all'assunzione di soggetti disabili (legge n. 68/1999 e successive modifiche e integrazioni).**

L'art. 1, c. 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo welfare) ha apportato rilevanti modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

In particolare, l'art. 13 - che, come noto, reca disposizioni in materia di incentivi per l'assunzione - nel testo novellato, stabilisce che le regioni e le province autonome possono concedere un contributo all'assunzione, fissato in misura percentuale - variabile in funzione del grado di riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile - del costo salariale.

Non è più prevista, quindi, la concessione della fiscalizzazione, totale o percentuale, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle assunzioni dei lavoratori disabili.

Sulla materia si fa riserva di successive e più dettagliate istruzioni.

### **3. Riduzione contributiva in favore delle aziende edili.**

L'articolo 1, c. 51 della legge n. 247/2007 - modificando l'originario testo del Dl n. 244/1995 convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995 - ha reso stabile - a decorrere dall'anno 2008 - la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall'articolo 29 della citata legge n. 341/1995.

La nuova previsione legislativa prevede che, entro il 31 maggio di ogni anno, il governo verifichi la possibilità di confermare ovvero di rideterminare (con Dm da emanarsi entro il 31 luglio) la misura della riduzione contributiva.

La legge introduce, altresì, un meccanismo automatico di applicazione dell'aliquota dell'anno precedente che opera - in assenza di Dm - decorsi 30 giorni dal 31 luglio, sino all'adozione del previsto decreto, salvo conguaglio da parte degli Istituti previdenziali in relazione alla misura effettivamente accordata.

L'aliquota rimane confermata anche nell'ipotesi in cui non si pervenga all'adozione del decreto, entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento.

Considerata l'assenza di una espressa previsione di efficacia retroattiva del nuovo dettato normativo e atteso che il beneficio in argomento ha prodotto effetti sino al 31/12/2006, la riduzione in parola potrà riguardare i contributi relativi all'anno 2008 e seguenti.

Sull'argomento, tuttavia, si fa riserva di maggiori e più puntuali precisazioni.

### **4. Sgravio contributivo a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.**

L'art. 1, c. 172, della legge Finanziaria 2008 ha previsto la proroga per l'anno in corso delle agevolazioni fiscali e contributive disposte in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, fissandone - peraltro - la nuova misura nell'80 per cento della contribuzione complessivamente dovuta.

Mentre si rinvia, per quanto attiene agli aspetti più squisitamente normativi, a quanto già illustrato con le precedenti disposizioni di prassi, con riferimento alle imprese che operano con il sistema DM10, si confermano per tutto l'anno in



Sindacale

corso le modalità operative già illustrate nella circolare n. 18 del 30 gennaio 2004 (codice quadro D del DM10 R830) Come più volte precisato, lo sgravio in trattazione trova applicazione anche nei confronti dei pescatori autonomi di cui alla legge n. 250/1958.

Con riferimento a questi ultimi, la riduzione contributiva in argomento è operata direttamente dall'Istituto, previa liquidazione, nella misura del 20%, della contribuzione da versare per il corrente anno. Al riguardo si rinvia a quanto precisato al punto 2 della circolare n. 28 del 7 marzo 2008.

5. Sgravi contributivi a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo.

L'art. 2, c. 221, della legge finanziaria 2008 ha disposto la proroga per l'anno in corso dei benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34 sexies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 [3].

Ai sensi dell'articolo 88 del Trattato Ce, tuttavia, l'operatività dell'agevolazione rimane subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione europea, chiamata a valutarne la compatibilità con il mercato comune.

Sulla materia saranno fornite disposizioni operative una volta intervenuto il necessario provvedimento autorizzativo.

Ccnl terziario, Confcommercio, al fine di rispondere responsabilmente alle esigenze di adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori interessati al Ccnl, pur in assenza di accordo, invita le imprese che applicano il contratto del terziario a corrispondere unilateralmente, a partire dal cedolino paga del mese di aprile, una somma integrativa dell'attuale indennità di vacanza contrattuale, riparametrata ai diversi livelli di inquadramento come indicato nella tabella allegata, con le stesse modalità di erogazione dell'lv.

► **NOTA Confcommercio n. prot. 00935 del 20 marzo 2008. Rinnovo Ccnl terziario - Interruzione delle trattative - Integrazione indennità di vacanza contrattuale.**

A seguito dell'interruzione delle trattative per il rinnovo del Ccnl terziario, Confcommercio, al fine di rispondere responsabilmente alle esigenze di adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori interessati al Ccnl, pur in assenza di accordo, invita le imprese che applicano il contratto del terziario a corrispondere unilateralmente, a partire dal cedolino paga del mese di aprile, una somma integrativa dell'attuale indennità di vacanza contrattuale, riparametrata ai diversi livelli di inquadramento come indicato nella tabella allegata, con le stesse modalità di erogazione dell'lv.

Tale erogazione comporta il raggiungimento di una somma complessivamente determinata in 55 Euro lorde per il 4° livello e andrà evidenziata autonomamente come integrazione lv.

Essa costituisce una anticipazione sul rinnovo del Ccnl e sarà assorbita dai futuri aumenti contrattuali.

L'assorbimento potrà essere già realizzato su eventuali somme corrisposte a tale titolo con clausola espressa di assorbibilità. In ogni caso, la somma complessivamente determinata sarà conguagliata in occasione del rinnovo contrattuale.

Ai fini della comunicazione nell'ambito del sistema associativo, si allega alla presente anche il comunicato stampa relativo all'interruzione delle trattative.

## CONTRATTI DI LAVORO

### Ccnl terziario Interruzione delle trattative Integrazione indennità di vacanza contrattuale

A seguito dell'interruzione delle trattative per il rinnovo del

Anticipo su rinnovo contratto					Allegato 1
	Livelli	Parametri	Somma integrativa da aprile '08	lv in atto	TOTALE
dipendenti	quadri	€ 250,0	€ 76,69	€ 18,80	€ 95,49
	I	€ 225,2	€ 68,57	€ 17,44	€ 86,01
	II	€ 194,8	€ 58,64	€ 15,76	€ 74,40
	III	€ 166,5	€ 49,39	€ 14,20	€ 63,59
	IV	€ 144,0	€ 42,04	€ 12,96	€ 55,00
	V	€ 130,1	€ 37,50	€ 12,19	€ 49,69
	VI	€ 116,8	€ 33,15	€ 11,46	€ 44,61
operatori vendita	VII	€ 100,0	€ 27,66	€ 10,53	€ 38,19
	I cat.		€ 39,34	€ 12,58	€ 51,92
	II cat.		€ 32,21	€ 11,38	€ 43,59



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2008

## Giurisprudenza

## COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

### Trasferimento del dipendente

► CASSAZIONE Sez. lav. 23 febbraio 2007, n. 4265 (da Dir. & Prat. Lav. n. 45/07, pag. 2745). **Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti - Trasferimento dovuto a incompatibilità aziendale - Inquadribilità come sanzione atipica - Insussistenza - Presupposti per l'esercizio del potere datoriale - Sussistenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive - Necessità - Controllo giurisdizionale - Limiti - Merito della scelta imprenditoriale - Insindacabilità - Inevitabilità di detta scelta - Indispensabilità - Esclusione - Fattispecie.**

Il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all'art. 2103 cod. civ., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari. In tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa, e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa, economica privata (garantita dall'art. 41 Cost.), il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo.

## ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

### Licenziamento per giusta causa

► CASSAZIONE Sez. lav. 29 gennaio 2007, n. 1827 (da Dir. & Prat. Lav. n. 43/07, pag. 2596). **Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa - Richiesta di anticipazione di Tfr da parte del lavoratore - Interventiva erogazione - Mancata corrispondenza della specifica utilizzazione delle somme alla finalità dell'erogazione**

- Giusta causa di licenziamento - Esclusione - Fondamento - Limiti - Fattispecie.

La mancata corrispondenza con la finalità dell'erogazione della richiesta anticipazione di Tfr non costituisce di per sé inadempimento di un obbligo del lavoratore, poiché il rapporto di lavoro rappresenta solo un "titolo" per la sua concessione, anche se tale oggettiva estraneità non esclude un riflesso che il comportamento del dipendente può assumere sul piano del generale rapporto di fiducia che si pone alla base del contratto di lavoro. Allo scopo, però, della configurabilità di tale condotta come causa giustificativa del licenziamento è necessario che essa sia qualificabile in termine di notevole gravità, dovendo risultare idonea a non consentire, neppure provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tale valutazione è rimessa al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione.

### Permesso sindacale Licenziamento

► CASSAZIONE Sez. lav. 18 aprile 2007, n. 9250 (da Dir. & Prat. Lav. n. 6/08, pag. 428). **Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale - Presupposti - Condotte obiettivamente idonee a limitare la libertà sindacale - Elemento intenzionale - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa a licenziamento per assenza arbitraria dal lavoro.**

La definizione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) non è analitica ma teologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti. Pertanto per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, potendo sorgere l'esigenza di una tutela della libertà sindacale anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo oggettivamente tale da limitare la libertà sindacale. (Fattispecie relativa a licenziamento per asserita assenza arbitraria dal lavoro di un dipendente che si trovava in permesso sindacale non retribuito, regolarmente comunicato; la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha valorizzato la "ratio decidendi" della precedente pronuncia di annullamento del licenziamento individuale, per accertare l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto vietato dalla disposizione citata). (Rigetta, App. Milano, 21 febbraio 2003).



Sindacale

# 'Informatore

maggio 2008

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

#### Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

##### Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1339,34+180,76	540,37	25,46
I	1206,49	537,52	24,84
II	1043,60	532,54	22,83
III	892,00	527,90	21,95
IV	771,46	524,22	20,66
V	696,98	521,94	20,30
VI	625,75	519,76	19,73
VII	535,73+5,16	517,51	19,47

##### Apprendisti

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/9/99)
	Euro	Euro
II Prima metà	730,52	424,47
II Seconda metà	887,06	428,67
III Prima metà	624,40	420,77
III Seconda metà	758,20	424,93
IV Prima metà	540,02	417,83
IV Seconda metà	655,74	421,97
V Prima metà	487,89	416,31
V Seconda metà	592,43	420,13
VI Prima metà	438,02	414,28
VI Seconda metà	531,89	418,38

Il trattamento economico per gli apprendisti assunti a far data dal 2 luglio 2004 sarà di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

#### Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

#### Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

##### Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2008

## Amministrazione del personale

### Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.1.2002		194,63	
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00	
<b>Totale</b>		<b>4.349,43</b>	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• incremento retributivo del 1.1.1998 pari ad euro	116,20	• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro	103,29
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	73,93

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.1.2002		78,43	
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00	
<b>Totale</b>		<b>4.233,43</b>	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro	103,29
		• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	190,13

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.7.2004		185,14	
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00	
<b>Totale</b>		<b>4.130,14</b>	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	268,56	• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	24,86

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.1.2005		103,56	
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00	
<b>Totale</b>		<b>3.923,56</b>	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	268,56
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	21,44

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		155,00	
<b>Totale</b>		<b>3.655,00</b>	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	125,00
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	45,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
<b>Totale</b>		<b>3.500,00</b>	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	125,00	• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00
• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	200,00	• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro	55,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
<b>Totale</b>		<b>3.500,00</b>	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	200,00
• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro	150,00	• aumento retributivo del 1.1.2010 pari ad euro	30,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2006

Minimo contrattuale (fino al 31/12/2007)		3.000	
Minimo contrattuale (dal 1° gennaio 2008)		3.500*	
<b>Totale</b>		<b>3.500,00</b>	
* raggiunto attraverso l'assorbimento degli aumenti retributivi previsti dall'articolo 2, comma 1, del rinnovo Ccnl del 23/1/2008			
• aumento del 1.1.2008 pari ad euro	200,00	• aumento del 1.1.2009 pari ad euro	150,00
		• aumento del 1.1.2010 pari ad euro	150,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 24 gennaio 2008

Minimo contrattuale dal 1° gennaio 2008		3.500*
<b>Totale</b>		<b>3.500,00</b>

a1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2008

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/9/2006) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Scatti di anzianità (1/10/86) Euro
I	728,23	530,04	15,49
II	611,39	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

### Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/1/2008) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Totale Euro	Terzo elemento Euro
Q.A	1.306,88	542,70	1.849,58	5,18
Q.B	1.174,75	537,59	1.712,34	5,18
I	1.058,70	536,71	1.595,41	4,18
II	926,58	531,59	1.458,17	7,43
III	846,98	528,26	1.375,24	3,36
IV	772,75	524,94	1.297,69	3,72
V	694,64	522,37	1.217,01	3,63 *
VI S	649,57	520,64	1.170,21	5,97
VI	633,11	520,51	1.153,62	5,97
VII	562,59	518,45	1.081,04	6,87

### Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/1/2008) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Totale Euro	Terzo elemento Euro
Q.A	1.301,20	542,19	1.843,39	5,18
Q.B	1.169,59	537,12	1.706,71	5,18
I	1.053,54	536,24	1.589,78	4,18
II	922,19	531,20	1.453,39	7,43
III	843,11	527,91	1.371,02	3,36
IV	769,39	524,64	1.294,03	3,72
V	691,54	522,09	1.213,63	3,63 *
VI S	646,73	520,38	1.167,11	5,97
VI	630,27	520,25	1.150,52	5,97
VII	560,01	518,22	1.078,23	6,87

\* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestire catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

**N.B.** La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2008

## Amministrazione del personale

### Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2008 a € 40.765,00 annuali; € 3.340,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAUF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

### TABELLE CONTRIBUTI

#### Minimali

	Inps (1/1/2008)		Inail (1/1/2008)	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 42,14 giorn. € 1095,64 mensili	€ 6,32 orari	Impiegati / operai € 43,60 giorn. € 1089,90 mensili	€ 6,54 orari
Dirigenti	€ 116,58 giorn. € 3031,08 mensili	€ 17,49 orari	Dirigenti (1) € 80,96 giorn. € 2024,10 mensili	€ 10,12 orari

(1) Dal 1° luglio 2007

### Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2008)	Limite massimo (1/1/2008)	Riduzione contributiva (1/1/2008)
Fino a € 1857,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 858,58 mensili	5,84%
Oltre € 1857,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1031,93 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2008

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.340,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

**N.B.** La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2008, è di € 40.765,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

### Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.340,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

**N.B.** Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2008, è di € 40.765,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2008

## Amministrazione del personale

### Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECOR- RENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32 annui	1.1.2001	a. 6.542,90 t. 1.635,73 m. 545,24	564,04 141,01 47,00	7.106,94 1.776,74 592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54 annui	1.1.2002	a. 6.870,05 t. 1.717,51 m. 572,50	592,25 148,06 49,35	7.462,30 1.865,57 621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	8.238,14 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** [scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001] - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O] - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237 - c.c. n. 45360 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Associazione Antonio Pastore** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97] - via Stoppioni, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro.  
Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri [scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio] con mod. FN001.



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2008

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. \*Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvisè Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

### Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: www.fondoesit.it - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

### Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione <sup>(1)</sup>	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Via I. Rossellini, 16 - 20124 Milano - Codice filiale 0555 - c.c. n. 000010010001 - ABI 01030 - CAB 01696 - CIN V - Intestato al Fondo Pensione FON.TE  
Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: fonte@previnet.it - sito internet: www.fondofonte.it

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
- (2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 5%.
- (3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 10%.
- (4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2008

## Amministrazione del personale

### Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006
<b>Quadri</b>	2,82	<b>Apprendisti 2a metà (1)</b>	
1	2,62	2	1,97
2	2,36	3	1,77
3	2,13	4	1,62
4	1,94	5	1,52
5	1,83	6	1,43
6	1,72	<b>Operatori di vendita</b>	
7	1,59	1a categoria	1,89
<b>Apprendisti 1a metà (1)</b>		2a categoria	1,71
2	1,73		
3	1,57		
4	1,44		
5	1,36		
6	1,28		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari. Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

### Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili		Indennità base più indennità integrativa %		
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva	Agenti e rappresentanti in esclusiva			
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.197,00	sino a €	12.395,00	4%
		da 6.197,01 a	9.296,00	da 12.395,01 a	18.592,00	2%
		oltre	9.296,00	oltre	18.592,00	1%



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2008

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	€ 26.603,00	€ 759,00	€ 15.202,00	€ 381,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

### TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
<b>Limite scaglione mensile</b>					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2008

## Amministrazione del personale

### TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	0,90
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	0,90
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

### Deduzioni per familiari a carico

#### A) Lavoro dipendente e assimilato

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $502 \text{ €} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.

Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro	compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro	compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro		

#### B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

##### Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \text{ X } (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	$690 \text{ € (detrazione base)} \times \text{il coefficiente derivante dal seguente calcolo:}$ $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, le detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

##### Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	900 €	figlio di età superiore a 3 anni	800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

##### Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2008

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	B e C B e C B e C B e C B e C B e C		5B00 5B0P 5B10 5B1P 5B20 5B2P	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%).
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D B e C	Prestampata A.N.F. arr. Rec. A.N.F.	35 L 036 F 110	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D D D D D B e C B e C	Mat. fac. L. 104/92 Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. cong. art. 80 L. 388/2000 Cong. straord. Rest. cong. straord.	L 053 L 054 L 056 L 057 L 058 L 070 C S01 M 070	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile. Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile. Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado. Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile. Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile. Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000. Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro". Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C B e C	Retrib. dicembre Retrib. dicembre	A 000 D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2008

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.340,00 mensili e € 40.083,00 annuali per il 2007). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PLO0 - SL00 - SV00 - UN00 X 000	Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria. Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. E.C.	XZ00	
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	Q 000	
	B e C	Lav. Quadro	FZ00	
	B e C	Forza aziendale	E000	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	S000	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	C000	
	B e C	Lav. comunitari occupati	CS01	
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori. Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2008

## Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1813,08. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1813,08 per l'anno 2007. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1813,08. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1813,08.
	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
	B e C	Interessi	D 100	
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	E 000	Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2008

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	276	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	
D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401		
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9 bis, c. 1, L. 166/91	M980	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/05	M900	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2008

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.

SINDACALE



Sindacale

# L'Informatore

maggio 2008

## Amministrazione del personale

### TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
<b>ANNO 1998</b>	Dicembre	108,1	1,502	2,627
<b>ANNO 1999</b>	Dicembre	110,4	2,128	3,096
<b>ANNO 2000</b>	Dicembre	113,4	2,717	3,538
<b>ANNO 2001</b>	Dicembre	116,0	2,293	3,220
<b>ANNO 2002</b>	Dicembre	119,1	2,672	3,504
<b>ANNO 2003</b>	Dicembre	121,8	2,267	3,200
<b>ANNO 2004</b>	Dicembre	123,9	1,724	2,793
<b>ANNO 2005</b>	Dicembre	126,3	1,937	2,953
<b>ANNO 2006</b>	Dicembre	128,4	1,662	2,747
<b>ANNO 2007</b>	Dicembre	131,8	2,648	3,485
<b>ANNO 2008</b>	Gennaio	132,2	0,303	0,352
	Febbraio	132,5	0,531	0,648

(\*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i tassi della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

### Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

# L'Informatore

maggio 2008

## Orientamenti e giurisprudenza

WELFARE

### Indice

#### ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

- ▶ La trasformazione dei contratti a progetto. L'interpretazione ministeriale. **Pag. 31**
- ▶ Il lavoro parasubordinato. . . . . **Pag. 34**
- ▶ Soci e amministratori: la doppia iscrizione all'Inps. . . . . **Pag. 35**
- ▶ Benefici previsti in caso di stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto. . . . . **Pag. 37**

#### PREVIDENZA

- ▶ Dilazione dei debiti Inps. . . . . **Pag. 38**
- ▶ Inps: retribuzioni per lavoratori in Paesi non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. . . . . **Pag. 38**
- ▶ Contribuzione volontaria: lavoratori autonomi e parasubordinati. . . . . **Pag. 40**
- ▶ Inps: obbligo di iscrizione dei collaboratori alla gestione separata. . . **Pag. 41**
- ▶ Contributi dei lavoratori domestici per l'anno 2008. . . . . **Pag. 41**
- ▶ Inps: esonero dai contributi per i lavoratori stranieri dipendenti da imprese straniere operanti in Italia. . . **Pag. 42**
- ▶ Riscatto dei periodi di aspettativa per gravi motivi familiari: nuovi criteri. . . **Pag. 43**

#### PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- ▶ Tfr destinato al Fondo di tesoreria e/o a FondInps. Rivalutazioni delle quote e versamento dell'imposta sostitutiva. Misure compensative (1ª parte) . . . . . **Pag. 44**

#### ASSISTENZA

- ▶ Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari. Assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2008 . . . . . **Pag. 45**
- ▶ Finanziamento delle iniziative per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro . . . . . **Pag. 51**

### In PRIMO PIANO

#### La trasformazione dei contratti a progetto L'interpretazione ministeriale

Con la circolare n. 8 dello scorso 31 marzo, il ministero del Lavoro e della previdenza sociale ha fornito nuove indicazioni sul processo di trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro subordinato. Il Dl 248/2007, convertito dalla Legge 31/2008 ha prorogato al 30 settembre, considerate le criticità operative che hanno accompagnato il primo periodo di applicazione, il termine per aderire alla procedura di trasformazione dei rapporti di lavoro subordinato disciplinata dall'art. 1, commi 1202 e ss., della legge 296/2006. ▼

L'art. 1, comma 1203 della citata legge 296/2006 stabilisce che gli accordi sindacali promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinati. La circolare chiarisce subito che parlando di trasformazione, la procedura presuppone, all'atto dell'attivazione della stessa, la necessaria sussistenza del rapporto di collaborazione e la conseguente preclusione ai rapporti di collaborazione già ricondotti ad una tipologia contrattuale di natura subordinata.

Il ministero, poiché la nuova disciplina prevede anche l'applicazione di agevolazioni contributive, ancorché limitate, fornisce ulteriori delucidazioni in merito alle tipologie di contratto meritevoli di migliore considerazione per l'applicazione della procedura di trasformazione, ed in particolare quegli accordi che prevedono criteri prioritari di trasformazione mediante:

- contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
- contratti part-time a tempo indeterminato superiori a 25 ore settimanali;
- contratti a tempo determinato (non inferiori ai 24 mesi);
- contratti di apprendistato.

Per quanto concerne i destinatari, l'accordo prevede la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. L'accordo prevede anche la trasformazione di tutti quei rapporti di collaborazione già oggetto di accertamento in sede amministrativa o giudiziale, purché non esistano provvedimenti o sentenze di natu-



**Welfare**

ra definitiva, che abbiano già ricondotto i predetti accordi nell'ambito di lavoro subordinato con conseguenti effetti sia sul piano contributivo che su quello sanzionatorio.

La trasformazione deve avvenire attraverso atti di conciliazione individuale tra committente e singoli lavoratori interessati. Con la conciliazione individuale, il lavoratore rinuncia a rivendicare ogni diritto di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo di lavoro intercorso.

Tuttavia, la validità degli atti di conciliazione è condizionata all'adempimento dell'obbligo da parte del committente del versamento alla gestione separata Inps di un contributo straordinario integrativo, pari alla metà della quota di contribuzione a carico del committente stesso per il periodo di vigenza della collaborazione.

La conseguente sanatoria per le violazioni riguarda tutti gli illeciti amministrativi, mentre in ipotesi di reati si fa eccezione per quelli che non sono connessi alla materia del versamento dei contributi, quindi, certamente, non sono sanati quelli in tema di sicurezza ed igiene del lavoro.

I rapporti di lavoro stabilizzati non possono più essere oggetto di accertamento di natura fiscale e contributiva per il periodo precedente la regolarizzazione e, tuttavia, resta ferma la facoltà degli organi ispettivi di contestare eventuali violazioni in materia di sicurezza e di igiene.

Da ultimo, la circolare, nel rammentare i requisiti di genuinità dei contratti a progetto stipulati nei call center (già individuati con apposita circolare), sottolinea che della proroga del termine possono beneficiare anche coloro che già hanno utilizzato la procedura con la vecchia scadenza.

► CIRCOLARE n. 8 del ministero del Lavoro del 31 marzo 2008.

Il Dl n. 248/2007, convertito dalla L. n. 31 del 28 febbraio 2008 (Gu n. 51 del 29 febbraio 2008), ha prorogato al 30 settembre p.v. il termine per aderire alla procedura di trasformazione dei rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro subordinato disciplinato dall'art. 1, commi 1202 e ss., della L. n. 296/2006.

Ciò premesso e fermo restando quanto chiarito dall'Inps con circ. n. 78/2007 - con la quale sono state fornite indicazioni di carattere procedurale - nonché quanto precisato da questo ministero con nota del 29 settembre 2007 prot. n. 28/Segr/11899 - concernente i criteri di valutazione degli accordi di trasformazione - si ritiene opportuno, anche sulla scorta di alcune criticità operative che hanno accompagnato il primo periodo di applicazione della disciplina, fornire ulteriori istruzioni per una corretta applicazione della stessa.

#### **Contenuto degli accordi**

L'art. 1, comma 1203, della citata L. n. 296/2006 stabilisce che gli accordi sindacali "promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato". Da ciò si evince che detti accordi prevedono sia ad individuare la platea dei destinatari del processo di trasformazione che le tipologie contrattuali, pur sempre riconducibili a rapporti di lavoro subordinato, cui è possibile fare ricorso.

In primo luogo va sottolineato che la procedura sembra pre-

# **L'Informatore**

maggio 2008

## **Orientamenti e giurisprudenza**

supporre la necessaria sussistenza, all'atto dell'attivazione della stessa, del rapporto di collaborazione e ciò si desume direttamente dal comma 1203 che prevede appunto una "trasformazione" del rapporto. Con la modifica apportata dal Dl n. 248/2007 appare dunque possibile ammettere alla trasformazione i rapporti di collaborazione attualmente in essere e sino alla data del 30 settembre p.v.

Conseguentemente, inoltre, sembra preclusa la possibilità di "trasformare" i rapporti di collaborazione che siano già stati ricondotti ad una tipologia contrattuale di natura subordinata a seguito di provvedimenti ispettivi o giudiziari.

Quanto all'individuazione delle tipologie contrattuali mediante le quali è possibile procedere alla trasformazione, le stesse devono essere tutte riconducibili a rapporti di natura subordinata. In proposito, senza voler condizionare le scelte demandate alla autonomia contrattuale, va considerato che la tipologia di contratto utilizzato non può non incidere sui criteri di approvazione dell'accordo da parte del ministero in considerazione del meccanismo di "cofinanziamento" statale del contributo straordinario integrativo previsto dal comma 1206. Va infatti osservato che, stante i contingentamento delle risorse pubbliche stanziato - così come peraltro già indicato con la citata nota del 24 settembre 2007 - appaiono meritevoli di una miglior considerazione e di una valutazione preferenziale quegli accordi che prevedono criteri prioritari di trasformazione mediante:

- contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
- contratti part-time a tempo indeterminato superiori a 25 ore settimanali;
- contratti a tempo determinato;
- contratti di apprendistato.

Per quanto attiene ai contratti a tempo determinato gli stessi evidentemente non potranno avere una durata inferiore ai 24 mesi - così come previsto dal comma 1210 - e, per la loro sottoscrizione, sarà necessario verificare la sussistenza dei requisiti "tecnico produttivi, organizzativi o sostitutivi" previsti dal Dlgs n. 368/2001, mentre i contratti di apprendistato sono da ritenersi ammissibili solo in presenza dei requisiti normativi e contrattuali.

Fra le tipologie contrattuali ammissibili alla procedura si ritiene invece che vada esclusa l'ipotesi del contratto di inserimento in quanto la durata massima dello stesso è pari a 18 mesi mentre, per le ipotesi di lavoro part-time con prestazione inferiore alle 25 ore settimanali, le stesse potranno essere ritenute ammissibili ove comunque il limite massimo settimanale non sia inferiore alle 12 ore.

Quanto alla platea dei destinatari dell'accordo, la previsione secondo cui "l'accordo sindacale (...) comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi", impone alle parti stipulanti di definire compiutamente e con precisione i criteri di individuazione dei collaboratori ammessi alla trasformazione, tenendo presenti gli elementi ed i presupposti oggettivi risultanti dalla verbalizzazione degli organi ispettivi.

La procedura di trasformazione trova applicazione anche nei confronti di rapporti di collaborazione già oggetto di accerta-



Welfare

# L'Informatore

maggio 2008

## Orientamenti e giurisprudenza

WELFARE

mento in sede amministrativa o giudiziale, purché non sussistano provvedimenti o sentenze di natura "definitiva", che abbiano già ricondotto i predetti rapporti nell'ambito del lavoro subordinato con i conseguenti effetti sia sul piano contributivo e sanzionatorio. Ciò comporta che il limite alla possibilità di trasformazione è rappresentato da titoli esecutivi non impugnati (ordinanze ingiunzione o cartelle esattoriali) ovvero da sentenze passate in giudicato che accertino l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato.

Al riguardo è anche opportuno ricordare che in materia di collaborazioni coordinate e continuative "anche a progetto" - ed in particolare sulle modalità di indagine da parte del personale ispettivo nei confronti di tali tipologie contrattuali - questo ministero ha già fornito puntuali indicazioni con circ. n. 4/2008.

### Atti di conciliazione individuale

La disciplina normativa stabilisce inoltre che le conciliazioni ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. costituiscono un elemento essenziale ai fini del buono esito della procedura giacché i relativi atti vanno depositati, unitamente agli accordi sindacali, al contratto di lavoro subordinato con ciascun lavoratore e alla attestazione dell'avvenuto versamento, alle sedi Inps territorialmente competenti, del terzo del contributo straordinario dovuto.

A tal fine va precisato che gli accordi conciliativi, possono essere raggiunti sia in sede sindacale sia nelle Commissioni di conciliazione operanti presso le direzioni provinciali del lavoro.

### Durata del contratto di lavoro subordinato

Il comma 1210 prevede una durata del rapporto di lavoro subordinato pari ad almeno a 24 mesi. In relazione a tale previsione - direttamente legata alla ratio della norma volta a garantire un periodo minimo di durata del rapporto - non è possibile alcuna deroga, pena l'inammissibilità o la decadenza dalla procedura di trasformazione. Unica eccezione all'obbligo di durata almeno biennale del contratto è rappresentata dalle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa o dimissioni del lavoratore secondo la procedura da ultima introdotta dalla L. n. 188/2007.

### Contributo straordinario integrativo

La disposizione normativa prevede, quale contrizione per l'efficacia dell'atto di conciliazione, il versamento alla gestione separata Inps di un contributo straordinario integrativo "pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro". Ferme restando le istruzioni fornite dall'Inps con la citata circ. n. 78/2007, va sottolineato che il versamento dell'intero contributo straordinario, da verificarsi da parte dell'Istituto anche con riferimento al versamento rateale, comporta inoltre "l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi (...).

Dalla formulazione normativa restano pertanto escluse le sole ipotesi di reato afferenti a materie diverse da quelle "connes-

se" al versamento di contributi previdenziali. Per quanto attiene gli illeciti amministrativi, invece, la nozione di "connessione" pare assumere un significato più ampio, che ricomprende ogni illecito di carattere amministrativo comunque collegato all'impegno dei lavoratori stabilizzati con contratti di collaborazione in quanto questa appare l'unica interpretazione possibile dal momento che l'art. 116, comma 12, L. n. 388/2000, ha abrogato tutte le "sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi".

La prevista estinzione, inoltre, di ogni "onere accessorio concesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi" non può che riferirsi alle sanzioni civili conseguenti alle eventuali omissioni contributive oggetto di accertamento ispettivo. Si ritiene comunque opportuno precisare che il mancato pagamento dell'intero contributo aggiuntivo ovvero di una sola rata dello stesso, determina il venir meno dell'effetto estintivo riferito alle citate sanzioni di natura penale, amministrativa o civile, rispetto alle quali si ritiene pertanto operi un regime di sospensione della prescrizione relativa alla punibilità degli illeciti.

### Preclusione degli accertamenti ispettivi

L'art. 1, comma 1207, della L. n. 296/2006 stabilisce che "per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni (...).

Sotto il profilo soggettivo, la formulazione normativa va riferita ai soli collaboratori stabilizzati e per i relativi periodi di attività denunciata. Sotto il profilo oggettivo, invece, sembrano esclusi dall'accertamento i soli aspetti "di natura fiscale e contributiva" legati a detti rapporti con la possibilità, quindi, che il personale ispettivo possa verificare, ad esempio, eventuali violazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, non riconducibili in alcun modo alle predette materie.

### Trasformazione dei rapporti nelle attività di call center

La riapertura dei termini per aderire alla procedura di trasformazione disciplinata dall'art. 1, commi 1202 e ss. della L. n. 296/2006, stante la generalità del campo di applicazione della norma, esteso a tutti i settori produttivi, non può che trovare applicazione anche per le imprese che operano nelle attività di call center le quali, come noto, hanno già avviato da tempo tale percorso di trasformazione.

Ciò comporta che, sia le imprese che ad oggi non hanno aderito alla procedura che quelle che hanno sottoscritto accordi parziali o carenti - in quanto non riferiti a tutti i collaboratori oggetti di possibile trasformazione ovvero accordi non in linea con i requisiti minimi di legge - possono, entro il citato termine del 30 settembre p.v., attivare ex novo il percorso di trasformazione dei rapporti, ovvero ampliare la platea dei collaboratori oggetto dei precedenti accordi sindacali.

Nell'ambito della definizione di tali accordi, tuttavia, nell'individuare i destinatari del percorso di trasformazione, non potrà non tenersi conto anche dell'esperienza maturata nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati durante il primo periodo di attivazione della procedura. Più in particolare, va



## Welfare

evidenziato che il criterio distintivo indicato dalla circolare n. 17/2006 fra attività in bound - caratterizzata da una prestazione non autonomamente determinabile dall'operatore - ed attività in bound - identificata invece come prestazione non eterodiretta - criterio sicuramente valido su un piano astratto, presenta in concreto notevoli limiti applicativi.

L'esperienza ispettiva nell'ambito delle attività dei call center ha infatti frequentemente evidenziato l'assenza degli elementi che contraddistinguono una prestazione genuinamente autonoma per le attività out bound e ciò induce inevitabilmente ad una più approfondita valutazione in ordine alla applicabilità in concreto del citato criterio distintivo.

Non appare superfluo ricordare in proposito che la prestazione non può essere correttamente qualificata autonoma nello svolgimento di attività out bound qualora si riscontri anche una sola delle seguenti criticità:

- il progetto o programma di lavoro non individua la specifica campagna promozionale cui l'operatore è assegnato;
- la prestazione di lavoro non sia circoscritta alle sole attività out bound e contempra, sia pur parzialmente, anche attività in bound;
- la prestazione di lavoro non sia resa nell'ambito di una fascia oraria con possibilità per il collaboratore di gestire comunque la quantità e la collaborazione temporale della stessa;
- le concrete modalità di effettuazione della prestazione siano vincolate all'utilizzo di sistemi informatici che non consentono l'autodeterminazione dei ritmi lavorativi;
- la postazione non sia dotata di apposito dispositivo "break" che consenta al collaboratore di interrompere in qualsiasi momento lo svolgimento della prestazione;

# L'Informatore

maggio 2008

## Orientamenti e giurisprudenza

f) il committente eserciti un potere direttivo o disciplinare nei confronti dell'operatore.

Ciò premesso, ove si continuano a riscontrare una o più di tali modalità di svolgimento della attività con riferimento alle singole fattispecie, non sussistendo gli elementi che denotano una autentica prestazione resa in piena autonomia, non può configurarsi una forma genuina di out bound inquadabile con contratti di natura autonoma o di collaborazione e pertanto il rapporto va sempre e comunque ricondotto nell'ambito della subordinazione.

Alla luce delle indicazioni contenute nella presente circolare andranno pertanto valutati gli accordi di stabilizzazione sia ai fini dell'approvazione da parte dell'amministrazione, sia nell'ambito della necessaria attività di verifica svolta da parte degli organi ispettivi alla scadenza del termine previsto per la definizione della procedura.

## Il lavoro parasubordinato

La recente circolare del ministero del Lavoro (si veda l'Informatore di marzo 2008, a pagina 39) in tema di contratto a progetto ha riaccessato l'interesse per le tipologie contrattuali parasubordinate.

Si tratta, come noto, di rapporti di lavoro di natura autonoma cui, tuttavia, il legislatore ha esteso talune tutele tipiche del rapporto di lavoro subordinato.

È parso opportuno riproporne le fattispecie in una scheda di sintesi.

### I rapporti di lavoro parasubordinati

Tipologia contrattuale	Disciplina normativa	Caratteristiche	Obbligo iscr. Ge.S. ex L. 335/95	Obbligo contribuzione Ge.S. ex L. 335/95	Aliquota contributiva (anno 2008)
Co.Co.Pro.	art. 651, co. 1, Dlgs 276/2003	a) Progetto o Programma; b) Autonomia del collaboratore; c) Coordinazione col committente; d) Irrilevanza del tempo impiegato.  È necessaria la forma scritta.	si	si	a) 17% per i lavoratori titolari di pensione (diretta o indiretta) o per gli scritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie; b) 24,72% (di cui 0,72% a titolo di malattia, maternità e Anf) per i lavoratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Tale contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore. Per tutte le fasce di contribuzione è previsto un massimale di reddito pari ad € 88.669,00
Mini Co.Co.Co.	art. 651, co. 2, Dlgs 276/2003	Come Co.Co.Pro., ma con le seguenti limitazioni: - durata complessiva delle prestazioni, nel corso dello stesso anno solare, e con il medesimo committente inferiore a 30 giorni; - ammontare di compensi inferiore a 5.000 euro.  Non è necessario né il progetto o programma di lavoro, né la forma scritta.	si	si	a) 17% per i lavoratori titolari di pensione (diretta o indiretta) o per gli scritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie; b) 24,72% (di cui 0,72% a titolo di malattia, maternità e Anf) per i lavoratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Tale contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore. Per tutte le fasce di contribuzione è previsto un massimale di reddito pari ad € 88.669,00



**Welfare**

# L'Informatore

maggio 2008

## Orientamenti e giurisprudenza

**WELFARE**

### I rapporti di lavoro parasubordinati

Tipologia contrattuale	Disciplina normativa	Caratteristiche	Obbligo iscr. Ge.S. ex L. 335/95	Obbligo contribuzione Ge.S. ex L. 335/95	Aliquota contributiva (anno 2008)
Lavoro autonomo occasionale con compensi fino a 5.000 euro nell'anno solare	art. 2222 e ss. cod. civ.	a) Autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione; b) Mancanza di un coordinamento con l'attività del committente; c) Carattere episodico dell'attività; d) Mancanza dell'inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale	no	no	nessuna
Lavoro autonomo occasionale con compensi oltre i 5.000 euro nell'anno solare	art. 2222 e ss. cod. civ.	a) Autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione; b) Mancanza di un coordinamento con l'attività del committente; c) Carattere episodico dell'attività; d) Mancanza dell'inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale	si (art. 44, co. 2, Dl n. 269/2003, conv. Legge n. 326/2003; Circ. Inps n. 103/2004)	si (art. 44, co. 2, Dl n. 269/2003, conv. Legge n. 326/2003; Circ. Inps n. 103/2004)	a) 17% per i lavoratori titolari di pensione (diretta o indiretta) o per gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie; b) 24,72% (di cui 0,72% a titolo di malattia, maternità e Anf) per i lavoratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Tale contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore. Per tutte le fasce di contribuzione è previsto un massimale di reddito pari ad € 88.669,00

### I rapporti di lavoro parasubordinati

Tipologia contrattuale	Obbligo di iscrizione libri obbligatori	Obbligo assicurativo Inail	Obblighi C.o.T. (Dl 30/10/2007)	Obbligo M.D.V. (L. n. 188/2007)	Tipologia di reddito / trattamento fiscale
Co.Co.Pro	si	si	Si, entro il giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro	si	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, co. 1, lett. c-bis), Tuir
Mini Co.Co.Co.	si	si	Si entro il giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro	si	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, co. 1, lett. c-bis), Tuir
Lavoro autonomo occasionale con compensi fino a 5.000 euro nell'anno solare	no	no	no	no	Redditi diversi (art. 67, co. 1, lett. l), Tuir la cui base imponibile è data dalla differenza tra il reddito percepito e le spese specificamente inerenti alla sua produzione (art. 71, co. 2, Tuir), compenso che è soggetto a ritenuta d'acconto del 20% alla fonte e successivo conguaglio in dichiarazione dei redditi.
Lavoro autonomo occasionale con compensi oltre i 5.000 euro nell'anno solare	no	no	no	no	Redditi diversi (art. 67, co. 1, lett. l), Tuir la cui base imponibile è data dalla differenza tra il reddito percepito e le spese specificamente inerenti alla sua produzione (art. 71, co. 2, Tuir), compenso che è soggetto a ritenuta d'acconto del 20% alla fonte e successivo conguaglio in dichiarazione dei redditi.

(segue a pag. 36)

## Soci e amministratori La doppia iscrizione all'Inps

A poca distanza di tempo dalla precedente sentenza (si veda l'Informatore di gennaio 2008 pagina 36), la Cassazione torna sulla problematica della doppia iscrizione Inps dei sog-

getti che, all'interno della medesima società a responsabilità limitata, rivestono contestualmente la qualità di soci lavoratori e di amministratori e riconferma l'orientamento già espresso. La decisione in esame segue due pronunzie di merito in contrasto tra loro. Il Tribunale aveva, infatti, sostenuto la tesi della socia amministratrice, mentre la Corte d'Appello si era espressa per la compatibilità della doppia iscrizione.



**Welfare**

# L'Informatore

maggio 2008

## Orientamenti e giurisprudenza

(segue da pag. 35)

I rapporti di lavoro parasubordinati					
Tipologia contrattuale	Disciplina normativa	Caratteristiche	Obbligo iscr. Ge.S. ex L. 335/95	Obbligo contribuzione Ge.S. ex L. 335/95	Aliquota contributiva (anno 2008)
Lavoro occasionale accessorio	art. 70 e ss. Dlgs n. 276/2003	<p>Settori e attività:</p> <p>a) piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;</p> <p>b) insegnamento privato supplementare;</p> <p>c) piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;</p> <p>d) realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;</p> <p>e) collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di solidarietà o di emergenza;</p> <p>e-bis) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;</p> <p>e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario.</p> <p>Altri requisiti:</p> <p>1) Per il lavoratore il trattamento economico non potrà superare € 5.000 nel corso di un anno solare con riferimento al medesimo committente;</p> <p>2) Le imprese familiari possono utilizzare tali prestazioni per un importo complessivo non superiore a € 10.000 per ciascun anno fiscale;</p> <p>3) Il pagamento del corrispettivo a favore dei lavoratori deve essere effettuato esclusivamente attraverso la consegna di buoni lavori il cui valore nominale è pari a € 10.000 (Dm 30/09/2005)</p>	<p>Si in generale</p> <p>No limitatamente alle imprese familiari</p>	<p>Si in generale</p> <p>No limitatamente alle imprese familiari</p>	<p>In generale il 13% del valore nominale del buono</p> <p>Per le imprese familiari si applicano le aliquote contributive normali del lavoro subordinato</p>
Associazione in partecipazione (con apporto lavorativo)	art. 2549-2554 cod. civ. art. 86, ca. 2 legge n. 276/03	<p>a) Apporto di lavoro in cambio di una partecipazione agli utili;</p> <p>b) Effettiva partecipazione ed adeguate remunerazioni a chi lavora, seppure in misura variabile;</p> <p>c) Autonomia dell'associato e mancanza di qualsiasi vincolo di subordinazione all'associante;</p> <p>d) Gestione dell'impresa da parte dell'associante, salvo l'obbligo di rendiconto;</p> <p>e) Prevalenza delle modalità di lavoro e di remunerazione aleatoria tipiche dell'associazione in partecipazione rispetto alle modalità di lavoro e di retribuzione fissa più proprie del lavoro subordinato</p>	si	si	<p>a) 17% per i lavoratori titolari di pensione (diretta o indiretta) o per gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie;</p> <p>b) 24,72% (di cui 0,72% a titolo di malattia, maternità e Anf) per i lavoratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.</p> <p>Tale contribuzione è posta per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato (art. 43, ca. 1 L. n. 326/03 e Circ. Inps n. 57/2004).</p> <p>Per tutte le fasce di contribuzione è previsto un massimale di reddito pari ad € 88.669,00</p>

La Suprema Corte, interpretando l'art. 1, comma 208, della legge n. 662/1996, afferma che tale disposizione è riferita ai lavoratori autonomi che svolgono contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria (per l'appunto, la Gestione dei commercianti e la Gestione separata), e consente, attraverso il criterio della prevalenza, di evitare la duplicazione dei rapporti assicurativi. Resta tuttora aperta la questione e a tal fine l'Inps a tuttora non ha espresso parere definitivo, in attesa del definitivo pronunciamento giurisprudenziale. Facciamo pertanto riserva di tornare sull'argomento, per fornire i relativi aggiornamenti.

► **SENTENZA** Cassazione, 17 gennaio 2008, n. 854. **Contributi previdenziali - Lavoratori autonomi - Socio amministratore e lavoratore di srl - Iscrizione in un'unica gestione - Criterio dell'attività prevalente - Onere dell'Inps - Sussistenza.**

In applicazione dell'art. 29, comma 1 della legge n. 160/75, come sostituito dall'art. 1, comma 208, della legge n. 662/96, colui che nell'ambito di una società a responsabilità limitata svolge attività di socio amministratore e di socio lavoratore, ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione nella gestione previdenziale in cui svolge l'attività con carattere di abitualità e preva-



### I rapporti di lavoro parasubordinati

Tipologia contrattuale	Obbligo di iscrizione libri obbligatori	Obbligo assicurativo Inail	Obblighi C.o.T. (DI 30/10/2007)	Obbligo M.D.V. (L. n. 188/2007)	Tipologia di reddito / trattamento fiscale
Lavoro occasionale accessorio	no in generale  Si limitatamente alle imprese familiari	a) Titolo di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, viene tuttavia trattenuto e versato dal concessionario che effettua il pagamento il 7% del valore nominale del buono all'Inail) Si per le imprese familiari, per le quali si applicano le aliquote contributive normali del lavoro subordinato.	no	no	Eseniti da imposizione fiscale (art. 72, co. 3, Dlgs 276/03, come modificato dal Dlgs 251/04)
Associazione in partecipazione (con apporto lavorativo)	si	si	Si, entro il giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro	si	a) Apporto di solo lavoro: reddito di lavoro autonomo (art. 53, co. 2, lett. c), Tuir), soggetto a ritenuta d'acconto del 20% alla fonte e successivo conguaglio in dichiarazione dei redditi; b) Apporto misto di capitale e lavoro (o di solo capitale): reddito di capitale (art. 44, co. 1, lett. f) Tuir), se effettuato un conferimento di capitale e comunque limitatamente al valore dell'apporto di capitale stesso, soggetto a ritenuta d'acconto del 12,5% alla fonte e successivo conguaglio in dichiarazione dei redditi.

lenza ; nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell'Inps decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.

## Benefici previsti per la stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto

La direzione generale per l'Attività ispettiva del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con la circolare prot. 25/1/0004266 del 25 marzo 2008, ha fornito alcune precisazioni in merito alla concessione dei benefici previsti in caso di stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto.

I datori di lavoro che applicheranno la stabilizzazione nei confronti di un collaboratore a progetto, stipulando un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potranno usufruire dei benefici previsti dalla legge 407/1990, ovvero della riduzione contributiva del 50% per un periodo di tre anni. Quanto sopra a condizione che il collaboratore attesti, mediante un'autocertificazione, di non essere stato occupato in un'attività di lavoro autonoma o dipendente da almeno 24 mesi.

Nel caso di aziende artigiane e di imprese del Mezzogiorno il beneficio è più consistente perché vi è l'esonero del pagamento della contribuzione, ovvero uno sgravio del 100%, per la durata di tre anni.

### Soggetti che percepiscono redditi al di sotto di determinate soglie.

Il ministero precisa inoltre che tale concessione non viene meno anche nel caso di stabilizzazione di soggetti che svolgono un'attività lavorativa, percependo un reddito annuale non superiore a quello escluso dalla imposizione fiscale e, pertanto, mantengono lo stato di disoccupazione, come previsto dal d. legislativo 297/2002 ed in seguito confermato in sede di conferenza unificata stato regioni del 10 dicembre 2003.

Unicamente a tali soggetti, ai fini della procedura per il riconoscimento dello stato di disoccupazione, i datori di lavoro possono richiedere un'autocertificazione relativa al reddito annuale percepito.

In questo caso infatti, la dimostrazione tramite documentazione che il lavoratore è impegnato in un'attività lavorativa di natura dipendente o autonoma, ma sotto la soglia reddituale, costituisce una risultanza oggettiva che va a suffragare quanto lo stesso ha dichiarato e non rende decisiva l'attivazione di ulteriori indagini da parte del Centro per l'impiego, fatta salva una verifica a campione in merito alla veridicità dei requisiti, che sono oggetto di dichiarazione.

Si ricorda, infine, che il predetto limite di reddito, esente da imposizione fiscale, è pari a 8mila euro nel caso di lavoro dipendente e a 4,5mila euro nelle ipotesi di lavoro autonomo e assimilato.



Welfare

# L'Informatore

maggio 2008

Previdenza

## Dilazione dei debiti Inps

Con l'approvazione della legge di conversione del decreto cd. "Milleproroghe", il potere di concedere la rateizzazione dei debiti con l'Inps passa agli agenti della riscossione. L'Istituto di previdenza (con il messaggio n. 6292/08) ha chiarito che, i contribuenti che intendano richiedere una dilazione delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate, adducendo motivi di temporanea difficoltà economica, dovranno rivolgersi direttamente agli uffici di Equitalia. Tuttavia, l'Inps ritiene che non sia stata abolita la possibilità, già prevista in precedenza, di richiedere allo stesso Istituto la rateazione fino a 60 rate secondo le note modalità. L'intento della nuova normativa è quello di fornire ai contribuenti in temporanea difficoltà un unico interlocutore e regole uniche anche nel caso di pluralità di debiti (fiscali, previdenziali o di qualsiasi altra natura), purché iscritti a ruolo.

L'Istituto, nel ricordare che possono essere oggetto di dilazione anche le somme sottoposte a procedure esecutive, precisa che per importi complessivamente iscritti a ruolo superiori a 50.000 euro verrà richiesta la garanzia di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero in alternativa una garanzia ipotecaria.

## Inps: retribuzioni per lavoratori in Paesi non legati all'Italia da accordi sulla sicurezza sociale

L'Inps, con la circolare n. 44 del 4 aprile 2008, in base al decreto ministeriale del 16 gennaio, ha fornito le istruzioni operative circa la determinazione delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero, in Paesi non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale, per l'anno 2008 (art. 1 e 4, comma 1, del decreto-legge 31.7.1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3.10.1987, n. 398).

### Campo di applicazione

L'Inps ricorda che l'ambito territoriale di applicazione della legge n. 398/1987 è diverso da quello degli Stati membri della Ce.

Come è noto, fanno parte della Comunità europea i seguenti Stati:

Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia nonché a far tempo dal 1° maggio 2004- a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di adesione all'Unione Europea stipulato tra gli Stati membri dell'Unione e 10 nuovi Stati- Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria e dal 1° gennaio 2007 Romania e Bulgaria.

Dall'ambito di applicazione della legge n. 398/1987 sono esclusi anche i Paesi aderenti all'accordo See, che continua attualmente ad essere applicato unicamente nei rapporti con il Liechtenstein, la Norvegia, e l'Islanda

Tali paesi risultano quindi anch'essi destinatari della normativa comunitaria.

Per quanto attiene alla Convenzione europea di sicurezza sociale, essa rimane di fatto tuttora applicabile solo nei rapporti con la Turchia.

Si precisa, infine, che la normativa comunitaria trova applicazione anche nei rapporti con la Svizzera.

Il regime delle retribuzioni convenzionali previsto dalla legge n. 398/1987 si applica in via residuale anche per le assicurazioni non contemplate dalle convenzioni in materia di sicurezza sociale vigenti.

In proposito l'Inps ricorda che l'Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale stipulate con i seguenti Paesi extracomunitari: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e lethou), (ex) Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia, Macedonia), Slovenia, Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, Usa e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Croazia e Corea.

### Retribuzioni convenzionali

Come noto le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono la base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

Queste retribuzioni sono prese a riferimento per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale e, solo in via residuale per i lavoratori occupati in Paesi con i quali vigono accordi parziali, per le assicurazioni non contemplate dalle convenzioni.

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente (vedi tabelle sotto riportate).

Al riguardo, l'Inps fa riferimento al parere a suo tempo espresso dal ministero del Lavoro secondo cui, ai fini dell'attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per "retribuzione nazionale" deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, "comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti", con esclusione dell'indennità estero.

L'importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese; in tal caso l'imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interressata.

(segue a pag. 40)



**Welfare**

# L'Informatore

maggio 2008

**Previdenza**

**WELFARE**

**Tabella delle retribuzioni convenzionali 2008**

<b>INDUSTRIA:</b>				
<b>Operai</b>				
Fascia	Retribuzione nazionale		Retribuzione convenzionale	
I	fino a	1657,90		1657,90
II	da	1657,91	a	1730,90
III	da	1730,91	a	1803,90
IV	da	1803,91	in poi	1949,88
<b>Impiegati</b>				
Fascia	Retribuzione nazionale		Retribuzione convenzionale	
I	fino a	1949,88		1949,88
II	da	1949,89	a	2317,25
III	da	2317,26	a	2684,64
IV	da	2684,65	a	3192,41
V	da	3192,42	in poi	3419,38
<b>Quadri</b>				
Fascia	Retribuzione nazionale		Retribuzione convenzionale	
I	fino a	3419,38		3419,38
II	da	3419,39	a	3948,53
III	da	3948,54	a	4477,68
IV	da	4477,69	a	5084,50
V	da	5084,51	a	5691,29
VI	Da	5691,30	in poi	6668,61
<b>Dirigenti</b>				
Fascia	Retribuzione nazionale		Retribuzione convenzionale	
I	fino a	5084,50		5084,50
II	da	5084,51	a	6668,59
III	da	6668,60	a	7645,89
IV	da	7645,90	a	8252,70
V	da	8252,71	a	8623,17
VI	da	8623,18	a	8859,50
VII	da	8859,51	a	9600,47
VIII	da	9600,48	in poi	13509,60
<b>COMMERCIO:</b>				
<b>Terza area professionale</b>				
Impiegati con funzioni direttive I livello	Impiegati di concetto II e III livello		Personale d'ordine IV livello	Altro personale V livello
2114,24	1984,80 1859,57		1763,85	1703,66
<b>Seconda area professionale</b>				
Altro personale - VI livello 1271,41				
<b>Quadri</b>				
Fascia	Retribuzione nazionale		Retribuzione convenzionale	
I	fino a	2056,45		2056,45
II	da	2056,46	a	2598,84
III	da	2598,85	in poi	3119,56
<b>Dirigenti</b>				
Fascia	Retribuzione nazionale		Retribuzione convenzionale	
I	fino a	4754,02		4754,02
II	da	4754,03	a	6144,02
III	da	6144,03	a	7509,96
IV	da	7509,96	in poi	8875,91



## Welfare

(segue da pag. 38)

All'infuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.

Per quanto attiene all'indennità sostitutiva del preavviso si precisa che anche per tale emolumento l'obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.

## Contribuzione volontaria Lavoratori autonomi e parasubordinati

Con la circolare n.40 del 30 marzo 2008, in [www.inps.it](http://www.inps.it), l'Inps comunica gli importi dovuti per il 2008 dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali.

Per entrambe le categorie, in base all'art. 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni, la contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma (vedi tabelle in calce).

L'importo dei contributi volontari degli artigiani e degli eser-

centi attività commerciali per il corrente anno dovrà essere, calcolato, tenendo conto delle seguenti aliquote:

a) proscrittori volontari nella Gestione artigiani: 20,00%, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; 17,00%, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;

b) proscrittori volontari nella Gestione commercianti: 20,09%, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; 17,09%, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

La classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati nella colonna "reddito medio imponibile".

I valori sono stati definiti arrotondando all'unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili; al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.

### Gestione separata

L'importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 7 del Dlgs n.184/1997, cioè applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione pre-

Artigiani						
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria (decorrenza 01/01/2008)						
Classi di reddito			Reddito medio imponibile	Contribuzione mensile		
				20,00% RM	107,00% RM	
1	fino a	€ 13.819	13.819	230,32	195,77	
2	da € 13.820	a € 18.310	16.065	267,75	227,59	
3	da € 18.311	a € 22.801	20.556	342,60	291,12	
4	da € 22.802	a € 27.292	25.047	417,45	354,83	
5	da € 27.293	a € 31.783	29.538	492,30	418,46	
6	da € 31.784	a € 36.274	34.029	567,15	482,08	
7	da € 36.275	a € 40.764	38.520	642,00	545,70	
8	da € 40.765		40.765	679,42	577,50	
Commercianti						
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria (decorrenza 01/01/2008)						
Classi di reddito			Reddito medio imponibile	Contribuzione mensile		
				20,00% RM	107,00% RM	
1	fino a	€ 13.819	13.819	231,35	196,81	
2	da € 13.820	a € 18.310	16.065	268,96	228,79	
3	da € 18.311	a € 22.801	20.556	344,14	292,75	
4	da € 22.802	a € 27.292	25.047	419,33	356,71	
5	da € 27.293	a € 31.783	29.538	494,52	420,67	
6	da € 31.784	a € 36.274	34.029	569,70	484,63	
7	da € 36.275	a € 40.764	38.520	644,89	548,59	
8	da € 40.765		40.765	682,47	580,56	



**Welfare**

# L'Informatore

maggio 2008

**Previdenza**

**WELFARE**

cedente alla data della domanda, l'aliquota Ivs di finanziamento della Gestione.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l'aliquota Ivs vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) pari, per l'anno 2008, al 24,00%.

Poiché la contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il contributo volontario dovrà essere calcolato a mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità dei soggetti autorizzati.

Per l'anno 2008 l'importo minimo dovuto dai proscrittori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 3.316,56, su base annua, e ad € 276,38 su base mensile. Tale importo viene determinato tenendo conto del minimale dei commercianti per l'anno in corso, in base al Dm 2 maggio 1996.

## Inps: obbligo di iscrizione dei collaboratori alla Gestione separata

Con il messaggio n. 7505 del 2 aprile 2008 l'Inps ricorda che, a prescindere dall'obbligo in capo ai committenti di comunicare l'instaurazione dei rapporti, grava sul collaboratore l'obbligo della iscrizione alla gestione separata.

Come noto, l'art. 1 della legge 296/2006 stabilisce che in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore in cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro sono tenuti a darne comunicazione al Servizio per l'impiego competente, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro.

La comunicazione deve essere fatta entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del relativo rapporto, tramite

documentazione avente data certa di trasmissione (legge 296/2006).

Per quanto concerne le tipologie di attività soggette alla contribuzione alla Gestione separata Inps, per le quali sono obbligatorie le comunicazioni di cui sopra, il ministero del Lavoro ha fornito indicazioni e risposte a specifici quesiti che interessano la molteplicità dei committenti.

A tal riguardo l'Inps precisa che il ministero ha esplicitamente escluso dall'obbligo di comunicazione in argomento i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, i partecipanti a collegi e commissioni ed i lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 cc.

Pertanto, l'obbligo di comunicazione vige per i committenti in relazione ai rapporti instaurati con :

- Collaboratori coordinati e continuativi
- Collaboratori a progetto
- Collaboratori occasionali (ex art. 61 Dlgs 276/2003)
- Associati in partecipazione
- Coloro che percepiscono assegni di ricerca

La disposizione in esame non menziona, né modifica le preesistenti disposizioni riguardanti l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'Inps, poste a carico del collaboratore. Tale iscrizione deve essere effettuata all'inizio dell'attività lavorativa.

## Contributi dei lavoratori domestici per l'anno 2008

L'Inps, con la circolare n. 33/2008, ha comunicato le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2008 per i lavoratori domestici.

Nella tabella sotto pubblicata, se ne riferiscono i relativi importi e le contribuzioni orarie di riferimento. Le nuove fasce di retribuzione sono aumentate dell'1,7% in base all'incremento Istat 2007.

Lavoratori italiani e stranieri			
Retribuzione ordinaria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota Cuaf	Senza quota Cuaf <sup>(1)</sup>
fino a € 6,95	€ 6,16	€ 1,29 (0,31) <sup>(2)</sup>	€ 1,25 (0,31) <sup>(2)</sup>
oltre € 6,95 fino a € 8,48	€ 6,95	€ 1,46 (0,35) <sup>(2)</sup>	€ 1,42 (0,35) <sup>(2)</sup>
oltre € 8,48	€ 8,48	€ 1,78 (0,43) <sup>(2)</sup>	€ 1,73 (0,43) <sup>(2)</sup>
Orario di lavoro superiore a 24 ore	€ 4,48	€ 0,94 (0,22) <sup>(2)</sup>	€ 0,91 (0,22) <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> il contributo Cuaf (Cassa unica assegni familiari) non è dovuta solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.  
<sup>(2)</sup> La cifra fra parentesi è la quota a carico del lavoratore.



### Inps: esonero dai contributi per lavoratori stranieri dipendenti da imprese straniere operanti in Italia

L'Inps, con la circolare n. 41 del 3 aprile 2008, ha comunicato l'esonero dal versamento dei contributi in Italia per lavoratori stranieri provenienti da Paesi extracomunitari non convenzionati con l'Italia in materia di sicurezza sociale, dipendenti da imprese straniere operanti in Italia.

In base al principio di territorialità dell'obbligo assicurativo, il lavoratore extracomunitario occupato in Italia proveniente da uno Stato non comunitario né legato all'Italia da una convenzione di sicurezza sociale deve essere assicurato, ai fini previdenziali, in Italia, secondo le regole generali applicabili ai lavoratori italiani.

Esistono alcune eccezioni al principio di territorialità (art. 3, comma 8, della legge n. 398/1987).

Il ministro del Lavoro e della Previdenza sociale infatti può con proprio decreto, emanato di concerto con i ministri degli Affari esteri e dell'Economia e Finanze "esonerare dall'obbligo del versamento dei contributi, dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie per i dipendenti stranieri, le imprese straniere appartenenti a Paesi che concedono analogo esonero alle imprese italiane operanti sul loro territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze".

Per prevenire situazioni di evasione degli obblighi contributivi per i lavoratori extracomunitari in questione il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha definito, insieme alle altre amministrazioni coinvolte, una nuova e più rigorosa prassi applicativa di tale disposizione.

Il diritto all'esonero dall'adempimento degli obblighi previdenziali decorre dalla data di presentazione della relativa domanda; tuttavia i datori di lavoro richiedenti l'esonero sono tenuti all'adempimento degli oneri contributivi per i lavoratori extracomunitari operanti in Italia fino alla data di adozione del decreto interministeriale di esonero. Gli oneri saranno rimborsati a seguito della presentazione di idonea certificazione proveniente dall'ente previdenziale estero.

L'Inps precisa che:

l'esonero può riguardare soltanto le forme assicurative contemplate nel decreto interministeriale;

- è operante solo con riferimento ai periodi assicurativi indicati nello stesso;

- riguarda un numero di lavoratori pari a quello indicato nel decreto;

- è concesso nominativamente per i lavoratori indicati nell'elenco costituente parte integrante del decreto. L'azienda richiedente, tuttavia, può sostituire i lavoratori, nell'arco del periodo di tempo per il quale l'esonero è stato consentito, previa comunicazione dei nuovi nominativi al ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e all'Istituto.

Per la Repubblica di Bulgaria e della Romania a seguito dell'adesione all'Unione europea, le istruzioni trovano applica-

zione solo con riferimento a periodi contributivi che si collocano fino al 31 dicembre 2006.

Non trovano, invece, applicazione nei confronti dei lavoratori extracomunitari soggetti alla regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale in base al regolamento (Ce) n. 859 del 14 maggio 2003. Infatti, i lavoratori extracomunitari, dipendenti da imprese straniere operanti in Italia, che soddisfano le condizioni previste dal regolamento n. 859/2003 sono assoggettati alla legislazione italiana in base all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento Cee n. 1408 del 14 giugno 1971.

► CIRCOLARE Inps nr. 41 del 3/4/2008. **Articolo 3, comma 8, della legge n. 398/1987. Esonero dal versamento dei contributi in Italia per lavoratori stranieri provenienti da Paesi extracomunitari non convenzionati con l'Italia in materia di sicurezza sociale, dipendenti da imprese straniere operanti in Italia.**

In base al principio di territorialità dell'obbligo assicurativo, il lavoratore extracomunitario occupato in Italia proveniente da uno Stato non comunitario né legato all'Italia da una convenzione di sicurezza sociale deve essere assicurato, ai fini previdenziali, in Italia, secondo le regole generali applicabili ai lavoratori italiani (art. 37 del Rdl 4.10.1935, n. 1827 - cfr. circolare n. 122 dell'8 luglio 2003).

Eccezioni al principio di territorialità sono previste dall'art. 3, comma 8, della legge n. 398/1987, che prevede che il ministro del Lavoro e della Previdenza sociale può con proprio decreto, emanato di concerto con i ministri degli Affari esteri e dell'Economia e Finanze "esonerare dall'obbligo del versamento dei contributi, dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie per i dipendenti stranieri, le imprese straniere appartenenti a Paesi che concedono analogo esonero alle imprese italiane operanti sul loro territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze".

Per prevenire situazioni di evasione degli obblighi contributivi per i lavoratori extracomunitari in questione il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha definito, insieme alle altre amministrazioni coinvolte, una nuova e più rigorosa prassi applicativa di tale disposizione.

Secondo la prassi amministrativa finora seguita, l'esonero dall'adempimento degli obblighi contributivi decorreva dalla data di presentazione della relativa domanda.

Il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e le altre amministrazioni coinvolte hanno stabilito che, in attesa del decreto di esonero, i datori di lavoro interessati dovranno, comunque, provvedere al versamento degli oneri contributivi per i lavoratori extracomunitari operanti in Italia.

Pertanto, il datore di lavoro interessato, per ottenere il rimborso della contribuzione versata in Italia, deve presentare una certificazione proveniente dall'ente assicuratore estero, che attesti l'avvenuto adempimento, nel Paese di provenienza del lavoratore interessato, degli obblighi contributivi per i quali è stato richiesto l'esonero. La certificazione deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 33, comma 2, del Dpr 445/2000 (vedi allegato).

Si precisa, peraltro, che:



## Welfare

- l'esonero può riguardare soltanto le forme assicurative contemplate nel decreto interministeriale;
- è operante solo con riferimento ai periodi assicurativi indicati nello stesso;
- riguarda un numero di lavoratori pari a quello indicato nel decreto;
- è concesso nominativamente per i lavoratori indicati nell'elenco costituente parte integrante del decreto. L'azienda richiedente, tuttavia, può sostituire i lavoratori, nell'arco del periodo di tempo per il quale l'esonero è stato consentito, previa comunicazione dei nuovi nominativi al ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e all'Istituto.

Inoltre, si evidenzia che, essendo in vigore dal 1° gennaio 2007 il Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (vedi circolare n. 35 del 7 febbraio 2007), per questi due Stati le presenti istruzioni trovano applicazione solo con riferimento a periodi contributivi che si collocano fino al 31 dicembre 2006.

Non trovano, invece, applicazione nei confronti dei lavoratori extracomunitari soggetti alla regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale in base al regolamento (Ce) n. 859 del 14 maggio 2003 (vedi, in particolare, la circolare n. 118 del 1° luglio 2003).

Infatti, i lavoratori extracomunitari, dipendenti da imprese straniere operanti in Italia, che soddisfano le condizioni previste dal regolamento n. 859/2003 sono assoggettati alla legislazione italiana in base all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento Cee n. 1408 del 14 giugno 1971.

### Domande di rimborso

A seguito del decreto interministeriale di esonero, i datori di lavoro possono presentare domanda di rimborso delle contribuzioni versate in Italia. Come già detto, le domande possono riguardare solo i periodi assicurativi in relazione ai quali il decreto stesso ha concesso l'esonero.

Le domande non possono essere presentate prima che siano decorsi 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto.

Verificata la certificazione allegata, le direzioni dell'Istituto provvederanno al rimborso degli oneri assicurativi entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, utilizzando la procedura DM10/VIG e SA/VIG (o E-Mens)

### Retribuzione imponible

Si precisa che la retribuzione da prendere a riferimento, ai fini del calcolo della contribuzione da versare in pendenza della procedura, è quella prevista dalle vigenti disposizioni in materia di minimale, sia legale che contrattuale, di retribuzione imponible ai fini previdenziali, in base al settore di impiego del lavoratore in territorio italiano. Pertanto, tale retribuzione va individuata a prescindere dalle retribuzioni dovute ai lavoratori in base al contratto di lavoro loro applicabile nel Paese di provenienza.

### Allegato 1

#### ► DPR 445/2000, articolo 33. Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero

1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da vale-

# L'Informatore

maggio 2008

## Previdenza

re all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.

2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.

3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.

5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

## Riscatto dei periodi di aspettativa per gravi motivi familiari Nuovi criteri

La Legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 789, della legge 296/2006) aveva ampliato la facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi familiari, prevista dall'articolo 4, comma 2, della Legge 53/2000, consentendone l'applicazione anche ai periodi antecedenti al 31.12.1996 (vedi informatore gennaio 2008 pag. 38).

L'Inps è intervenuto sull'argomento con la circolare n. 26 del 28 febbraio 2008 (in [www.inps.it](http://www.inps.it)) per fornire, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto attuativo, le istruzioni operative per la concessione del beneficio.

### Decorrenza e soggetti beneficiari

A decorrere dall'1.1.2007, possono esercitare la facoltà di riscatto anche i lavoratori dipendenti che abbiano fruito di periodi di aspettativa per gravi motivi familiari antecedentemente al 31.12.1996 e che risultino in attività al momento della presentazione della domanda. Restano, pertanto, esclusi da tale facoltà i soggetti già pensionati ed i loro superstiti.

### Presentazione domanda

La domanda va presentata presso la gestione previdenziale nella quale risultava accreditata la contribuzione al momento della richiesta dell'aspettativa.

L'Istituto si riserva di tornare sull'argomento per disciplinare i casi di trasferimento della contribuzione per effetto di ricongiunzione dei periodi assicurativi.



**Welfare**

# **L'Informatore**

**maggio 2008**

## **Previdenza**

Per i soggetti in attività al 1° gennaio 2007, ma che abbiano conseguito il trattamento pensionistico entro il 21.11.2007 (data di entrata in vigore del citato decreto attuativo) ed abbiano presentato domanda di riscatto entro il termine perentorio del 19.2.2008, l'Istituto provvederà d'ufficio ad applicare i nuovi criteri, richiedendo agli interessati la necessaria documentazione.

### **Definizione gravi motivi familiari**

Con decreto ministeriale 278/2000 furono individuati quali "gravi motivi" che danno titolo all'aspettativa riscattabile le seguenti situazioni personali relative:

- al lavoratore od alla famiglia anagrafica dello stesso;
- ad altri soggetti a carico dello stesso anche se non conviventi;
- a soggetti portatori di handicap, parenti o affini del lavoratore entro il terzo grado, anche se non conviventi.

In termini concreti, tali condizioni di gravità possono essere ravvisate in:

- a) necessità familiari derivanti dal decesso di uno dei soggetti sopra elencati;
- b) situazioni che comportino impegno particolare del dipendente o del proprio nucleo familiare nella cura od assistenza dei predetti soggetti;
- c) situazioni di disagio personale, non afferenti a malattia, relative al lavoratore;
- d) situazioni derivanti da:
  - patologie acute o croniche comportanti temporanea o permanente riduzione dell'autonomia personale, ivi comprese le affezioni croniche di varia natura derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o con riacutizzazioni periodiche;
  - patologie acute o croniche con necessità di assistenza conti-

- nuativa o di monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- patologie acute o croniche che necessitano della partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
- patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva con le medesime caratteristiche descritte nei punti precedenti, che richiedano necessariamente il coinvolgimento dei genitori o di soggetti con esercizio della potestà nell'applicazione del programma terapeutico o riabilitativo.

### **Periodo riscattabile**

La facoltà di riscatto di cui trattasi può essere esercitata per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, riferiti a periodi di congedo fruiti in via continuativa o frazionata.

Va evidenziato che nel caso di riscatto riguardante periodi già coperti parzialmente da contribuzione, il beneficio potrà essere concesso soltanto per i periodi residui e, in ogni caso, fino a concorrenza dei due anni previsti dalla legge.

A tal fine, gli interessati sono tenuti a dimostrare che i periodi da riscattare non risultano coperti da altra contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa o da riscatto).

### **Documentazione**

I periodi di aspettativa fruiti per gravi motivi familiari prima del 31.12.1996 devono essere adeguatamente documentati mediante registrazioni risultanti da libri paga, libri matricola, libretti di lavoro, dichiarazioni/autorizzazioni dell'epoca, rilasciate dal datore di lavoro. Nel contempo, i lavoratori devono anche comprovare la gravità del motivo che ha dato luogo all'aspettativa. A tal fine devono produrre, unitamente alla domanda di riscatto, documentazione di data certa, risalente all'epoca della fruizione dell'aspettativa medesima.

Le dichiarazioni rilasciate "ora per allora" possono essere prese in considerazione soltanto se formulate sulla base di atti d'ufficio di enti o strutture pubbliche.

## **Tfr destinato al Fondo di Tesoreria o a FondInps Rivalutazioni delle quote e versamento dell'imposta sostitutiva Misure compensative (1ª parte)**

L'Istituto di previdenza ha emanato il messaggio n. 5859 del 7 marzo 2008 che è reperibile in [www.inps.it](http://www.inps.it).

Come è noto, i decreti interministeriali Lavoro - Economia del 30 gennaio 2007, attuativi delle disposizioni di cui alla legge finanziaria 2007, hanno stabilito che le quote di Tfr conferite

## **Previdenza complementare**

in sede di prima devoluzione alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria, sono gravate di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d'incremento del Tfr applicato al 31 dicembre dell'anno precedente, rapportato al periodo intercorrente tra la data di assunzione e quella di effettivo versamento. A tale proposito, la circolare ricorda che il coefficiente di rivalutazione è risultato pari a 3,48%.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che nel caso di conferimento alle forme pensionistiche complementari detti importi devono considerarsi componenti accessori alla quota di Tfr maturando, con la conseguenza che gli stessi concorrono a formare la prestazione pensionistica soggetta ad imposizione fiscale al momento della erogazione della prestazione stessa.

Nel caso, invece, di conferimento al Fondo di Tesoreria, le somme aggiuntive destinate a tale Fondo, pur rappresentando



**Welfare**

comunque una somma accessoria al Tfr, non sono destinate ad incrementare la posizione individuale del singolo dipendente e quindi non assumono rilievo fiscale nei riguardi del lavoratore. Tornando al Fondo di Tesoreria, la circolare ricorda che l'articolo 2120 del cc stabilisce che le quote annuali di trattamento di fine rapporto, con esclusione di quella maturata nell'anno, devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Pertanto, anche il Tfr versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.

Relativamente all'imposta sostitutiva (11%), l'applicazione e il versamento della stessa, con riferimento sia alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il datore di lavoro sia a quella maturata presso il Fondo di Tesoreria, dovranno essere effettuati dal datore di lavoro.

Questi provvederà poi a conguagliare l'importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria nella denuncia contributiva DM10, compensando il credito maturato attraverso l'assolvimento dell'imposta sostitutiva con i contributi dovuti per i propri dipendenti.

L'Inps precisa che detto meccanismo opera da subito con riferimento ai lavoratori il cui rapporto di lavoro cessa nel corso dell'anno 2008.

## **Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari Assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale Retribuzioni convenzionali per l'anno 2008**

Con la circolare n. 15 del 25 febbraio 2008, l'Inail informa che a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2008 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2008, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, appro-

# **L'Informatore**

maggio 2008

## **Previdenza complementare**

Con riferimento ai lavoratori per i quali nell'anno 2007 sono state versate quote di Tfr al Fondo di Tesoreria e i cui rapporti di lavoro cessano nel corso del corrente anno, i datori di lavoro, all'atto della liquidazione del Tfr, provvederanno a recuperare dal Fondo di Tesoreria le quote precedentemente versate, comprensive della rivalutazione ex art. 2120 cc operata sulle stesse al netto dell'imposta sostitutiva.

Le medesime operazioni di rivalutazione dovranno, altresì, essere effettuate alla fine dell'anno con riferimento ai lavoratori che proseguono nel rapporto di lavoro.

In tema di misure compensative ex art. 8 del Dl 30/9/2005, n. 203, l'Inps precisa che le misure compensative abbattano, in proporzione al Tfr conferito da ciascun dipendente a previdenza complementare ovvero versato al Fondo di tesoreria, le aliquote intere relative alle contribuzioni minori dovute per ciascun lavoratore e per ciascun settore aziendale. Nel caso di incapienza, le aziende potranno attingere, fino a concorrenza della quota spettante, da qualunque altro contributo versato all'Inps (compreso l'ivs) e non ad altri enti.

La misura compensativa, infine, non opera con riferimento ai lavoratori per i quali non è dovuto alcun contributo da parte del datore di lavoro (es. lavoratori assunti ex lege n. 407/1990 da imprese del mezzogiorno o da imprese artigiane); spetta, invece, per intero, sempre in misura proporzionale al Tfr conferito, con riferimento agli apprendisti. Nei confronti dei lavoratori parzialmente agevolati la misura compensativa spetta in proporzione alla contribuzione ridotta.

Con riguardo, infine, alle istruzioni operative ai flussi E-mens, si rinvia al testo della circolare, che pubblicheremo sul prossimo numero dell'Informatore.

**WELFARE**

## **Assistenza**

vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle allegato al Dm 18 gennaio 2008. Sugli stessi importi va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Ambito territoriale di applicazione

Le retribuzioni convenzionali valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Ai fini assicurativi Inail, sono, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali in argomento: Paesi appartenenti all'Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia; dal 1° maggio 2004, Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria; dal 1° gennaio 2007 - Bulgaria, Romania). La normativa comunitaria si estende altresì a Liechtenstein, Norvegia, Islanda Svizzera. I Paesi con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale sono

*(segue a pag. 47)*



Welfare

# L'Informatore

maggio 2008

Assistenza

## Tabella delle retribuzioni convenzionali 2008

### OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2008

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	Operai	I	Fino a	1657,90	1657,90
		II	Da a	1657,91 1730,90	1730,90
		III	Da a	1730,91 1803,90	1803,90
		IV	Da	1803,91 in poi	1949,88
	Impiegati	I	Fino a	1949,88	1949,88
		II	Da a	1949,89 2317,25	2317,25
		III	Da a	2317,27 2684,64	2684,64
		IV	Da a	2684,65 3192,41	3192,41
		V	Da	3192,42 in poi	3419,38
	Industria edile	Operai	Operai		
Operai specializzati					1822,95
Operai 4° livello					1949,88
Impiegati		Impiegati d'ordine			1949,88
		Impiegati di concetto			2244,86
		Impiegati direttivi di VI° liv.			2778,24
	Impiegati direttivi di VII° livello			3192,41	
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I	Fino a	1657,90	1657,90
		II	Da a	1657,91 1730,90	1730,90
		III	Da a	1730,91 1803,90	1803,90
		IV	Da	1803,91 in poi	1949,88
	Impiegati	I	Fino a	1949,88	1949,88
		II	Da a	1949,89 2317,25	2317,25
		III	Da a	2317,27 2684,64	2684,64
		IV	Da a	2684,65 3192,41	3192,41
		V	Da	3192,42 in poi	3419,38



Welfare

# L'Informatore

maggio 2008

Assistenza

WELFARE

## OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2008

SETTORE	QUALIFICHE						
	Terza area professionale				Seconda area professionale		
Credito	IV livello 2932,52	III livello 2708,93	II livello 2430,10	I livello 2151,28	2074,47		
Assicurazioni	Capi ufficio 2705,99	Vice capi ufficio 2461,58	Impiegati di concetto 2291,81	Impiegati d'ordine 2103,99	Ausiliari 1925,80		
Commercio	Impiegati con funzioni direttive (I livello) 2114,24	Impiegati di concetto (II e III livello) 1984,80	Personale d'ordine (IV livello) 1763,85	Altro personale (V livello) 1703,66	Altro personale (VI livello) 1271,41		
		1859,57					
Trasporto aereo	Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali 2946,19	Impiegati con mansioni specifico contenuto profess. con limitata discrezionalità (funz. III categoria) 2692,73	Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello) 2524,78	Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale) 2103,39	Impiegati e operai (VI, VII, VIII e IX livello contrattuale) 2020,91		
Agricoltura	Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria) 1441,78	Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria) 1328,01	Impiegati con specifiche funzioni (III categoria) 1229,29	Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria) 1170,89	Operai specializzati super 1336,43	Operai specializzati 1281,05	
Industria cinematografica	Figure professionali di massimo livello (VII livello) 3653,54	Figure professionali intermedie (VI livello A e B) 3076,82	Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello) 2745,73	Maestranze qualificate (III e IV livello) 2609,67	Aiuti attività tecniche e professionali (II livello) 2143,73	Operai generici 1975,16	Generici cinematografici 1881,26
Spettacolo	Impiegati direttivi 2081,12	Impiegati con funzioni direttive 1869,21	Impiegati di concetto 1700,05	Impiegati d'ordine 1537,51	Operai specializzati 1657,30	Operai 1454,42	
	Professori d'orchestra 1975,16	Artisti del coro 1492,36	Tersicorei 1770,50	Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale 1472,50			
Artigianato	Impiegati e operai specializzati 1964,33	Impiegati d'ordine e operai qualificati 1682,00	Operai 1551,36				

(segue da pag. 45)

attualmente: Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (provincia dell'Ontario; provincia del Quebec), Capoverde, Croazia, Isole del Canale, ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia e Repubblica Federale di Jugoslavia costituita da Serbia, Montenegro, Kosovo, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede,

Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela).

### Frazionabilità delle retribuzioni

Le retribuzioni convenzionali mensili fissate sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro e trasferimenti da o per l'estero intervenuti nel corso del mese.



Welfare

# L'Informatore

maggio 2008

**Assistenza**

## QUADRI VALORI 2008

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	I	Fino a	3419,38	3419,38
	II	Da	3419,39	3948,53
		a	3948,53	
	III	Da	3948,54	4477,68
		a	4477,68	
	IV	Da	4477,69	5084,50
a		5084,50		
V	Da	5084,51	5691,29	
	a	5691,29		
Industria edile	I	Fino a	3419,38	3419,38
		Da	3419,39	3663,49
	a	3663,49		
	III	Da	3663,50	3907,59
		a	3907,59	
	IV	Da	3907,60	4192,64
a		4192,64		
V	Da	4192,65	4477,69	
	a	in poi		
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a	3419,38	3419,38
	II	Da	3419,39	3948,53
		a	3948,53	
	III	Da	3948,54	4477,68
		a	4477,68	
	IV	Da	4477,69	5084,50
a		5084,50		
V	Da	5084,51	5691,29	
	a	5691,29		
Credito	I livello	Fino a	2767,71	2767,71
		Da	2767,71	
	II livello	Da	2943,21	2943,21
		a	2943,21	
	III livello	Da	3324,41	3324,41
		a	3324,41	
IV livello	Da	3962,98	3962,98	
	a	3962,98		
Agricoltura	Unica			1529,68
Assicurazioni	I	Fino a	2832,42	2832,42
		Da	2832,43	3124,99
	a	3124,99		
III	Da	3125,00	3419,37	
	a	in poi		
Commercio	I	Fino a	2056,45	2056,45
		Da	2056,46	2598,84
	a	2598,84		
III	Da	2598,85	3119,56	
	a	in poi		
Trasporto aereo	I	Fino a	3533,74	3533,74
		Da	3533,75	4038,82
	a	4038,82		
III	Da	4038,83	4627,57	
	a	in poi		



Welfare

# L'Informatore

maggio 2008

Assistenza

## DIRIGENTI - VALORI 2008

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	I	Fino a	5084,50	5084,50
	II	Da a	5084,51 6668,59	6668,59
	III	Da a	6668,60 7645,89	7645,89
	IV	Da a	7645,90 8252,70	8252,70
	V	Da a	8252,71 8623,17	8623,17
	VI	Da a	8623,18 8859,50	8859,50
	VII	Da a	8859,51 9600,47	9600,47
	VIII	Da	9600,48 in poi	13509,60
Industria edile	I	Fino a	5084,50	5084,50
	II	Da a	5084,51 6020,63	6020,63
	III	Da a	6020,64 6956,76	6956,76
	IV	Da a	6956,77 7892,89	7892,89
	V	Da a	7892,90 8829,01	8829,01
	VI	Da a	8829,02 9765,14	9765,14
	VII	Da a	9765,15 10701,27	10701,27
	VIII	Da a	10701,28 11637,40	11637,40
	IX	Da a	11637,41 12573,53	12573,53
	X	Da	12573,54 in poi	13509,60
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a	5084,50	5084,50
	II	Da a	5084,51 6668,59	6668,59
	III	Da a	6668,60 7645,89	7645,89
	IV	Da a	7645,90 8252,70	8252,70
	V	Da a	8252,71 8623,17	8623,17
	VI	Da a	8623,18 8859,50	8859,50
	VII	Da a	8859,51 9600,46	9600,46
	VIII	Da	9600,48 in poi	13509,60

WELFARE



Welfare

# L'Informatore

maggio 2008

Assistenza

## DIRIGENTI - VALORI 2008

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Credito	I	Fino a	5086,52	5086,52
	II	Da	5086,53	5554,64
		a	5554,64	
	III	Da	5554,65	6019,43
		a	6019,43	
	IV	Da	6019,44	6490,89
		a	6490,89	
	V	Da	6490,90	7371,56
a		7371,56		
VI	Da	7371,57	8252,26	
	a	8252,26		
VII	Da	8252,27	9490,93	
	a	9490,93		
VIII	Oltre	9490,94	11053,62	
	Agricoltura	Unica		2651,20
Assicurazioni	I	Fino a	5001,41	5001,41
	II	Da	5001,42	6700,27
		a	6700,27	
	III	Da	6700,28	8001,20
		a	8001,20	
IV	Da	8001,21	9202,19	
	a	9202,19		
V	Da	9202,20 in poi	10802,30	
Commercio	I	Fino a	4754,02	4754,02
	II	Da	4754,03	6144,02
		a	6144,02	
	III	Da	6144,03	7509,96
a		7509,96		
IV	Da	7509,97 in poi	8875,91	
Trasporto aereo	I	Fino a	5256,66	5256,66
	II	Da	5256,67	6894,11
		a	6894,11	
	III	Da	6894,12	8961,99
		a	8961,99	
IV	Da	8962,00 11202,05	11202,05	
V	Da	11202,06 in poi	13356,00	

## GIORNALISTI - VALORI 2006

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Giornalismo	I	Fino a	2764,99	2764,99
	II	Da	2765,00	4507,17
		a	4507,17	
	III	Da	4507,18	5327,11
		a	5327,11	
IV	Da	5327,12	6248,76	
	a	6248,76		
V	Da	6248,77 in poi	7328,76	



## Finanziamento delle iniziative per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Nella Gu n. 34 del 9/2/2008, è stato pubblicato il comunicato del dipartimento per le Politiche della famiglia in materia di finanziamento, per l'anno 2008, delle iniziative di cui sopra.

Come è noto, l'articolo 9 della legge n. 8 marzo 2000 n. 53 attribuisce annualmente una quota del Fondo delle politiche per la famiglia al finanziamento di azioni positive volte a conciliare tempi di vita e di lavoro, al fine di creare e diffondere una cultura della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia, in favore tanto dei lavoratori dipendenti quanto dei lavoratori autonomi.

Il comunicato contiene informazioni utili, elaborate sulla base dell'esperienza sinora maturata, per favorire gli adempimenti da compiersi in vista delle prossime scadenze.

### Azioni ammissibili

Le azioni ammissibili sono:

a. Flessibilità di orario e di organizzazione del lavoro (tra cui part-time reversibile, telelavoro, orario flessibile anche su turni, banca delle ore, orario concentrato eccetera).

Da notare che:

1. l'elenco non è tassativo: è sempre possibile, quindi, proporre azioni di flessibilità diverse da quelle citate dalla legge;
2. in caso di part-time reversibile, la figura del sostituto che integra le ore non lavorate dal soggetto cui è concesso l'orario ridotto per motivi di conciliazione deve avere un inquadramento contrattuale compatibile con le mansioni che è chiamato a svolgere e corrispondente ai compiti precedentemente attribuiti alla risorsa sostituita;
3. sempre in caso di part-time reversibile, la tipologia contrattuale scelta per la nuova assunzione deve essere rispettosa del quadro normativo vigente e compatibile con la prestazione lavorativa richiesta al sostituto;
4. non rientra tra le azioni ammissibili la sostituzione di una risorsa assente per congedo di maternità, paternità o parentale, ovvero per congedi o riposi previsti dalla legge n. 104/1992 o da altra disposizione di legge, o, ancora, per i casi in cui in capo al lavoratore è configurabile un vero e proprio diritto al part-time, poiché in questo caso non è ravvisabile l'innovatività dell'azione, posto che l'ordinamento ha ritenuto le relative esigenze di conciliazione meritevoli di una tutela obbligatoria;

b. Programmi di formazione per lavoratori al rientro da un periodo di congedo per finalità di conciliazione.

Il Dipartimento sottolinea che:

- Il periodo di congedo fruito dal lavoratore deve essere riconducibile ad esigenze di conciliazione (es. congedo di maternità, paternità o parentale) e deve essersi protratto per almeno 60 giorni;
- i percorsi formativi possono essere finalizzati all'acquisizione di competenze necessarie al reinserimento del lavoratore (almeno nelle medesime mansioni ricoperte in precedenza) scongiurando il rischio di una discriminazione nell'effettivo

mantenimento della professionalità e nella progressione di carriera: si potrà trattare, quindi, di una formazione mirata di tipo tecnico-professionale oppure orientata a competenze trasversali di tipo organizzativo o relazionale, sempre che tali competenze risultino essenziali ai fini del migliore reinserimento nell'azienda;

c. Sostituzione del titolare d'impresa o del lavoratore autonomo con altro titolare di impresa o lavoratore autonomo, così come specificati più oltre.

Occorre tener presente che:

- la sostituzione può essere totale o parziale, sia con riferimento all'attività da svolgere, sia con riferimento alla durata del progetto: la sostituzione può, quindi, riguardare l'affidamento al sostituto di tutte le tipologie di attività svolte ovvero solo di una parte ben definita di esse e può altresì coprire l'intera durata del progetto, ovvero articolarsi in modo frazionato (nel senso di uno scambio organizzato su porzioni di giornata o su diversa unità temporale) durante il periodo progettuale;
  - il sostituto deve essere possibilmente già individuato al momento della presentazione del progetto o, in mancanza, devono essere molto ben dettagliate le modalità per la sua individuazione e le competenze che lo stesso deve possedere in relazione al tipo di attività che si intende delegare.
- d. Interventi ed azioni volti a favorire la sostituzione di personale in part-time, il reinserimento di soggetti al rientro da congedi, una diversa articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori in modo da qualificare l'azienda come luogo di promozione di azioni adatte a rendere migliori e più efficaci le forme di conciliazione già applicate e/o ad introdurre nuove soluzioni per la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia.

Senza pretesa di esaustività e al solo fine di contribuire al chiarimento delle questioni più di frequente sollevate in merito all'applicazione di questa disposizione, il Dipartimento ricorda che:

- non rientra tra le azioni ammissibili la sostituzione di una risorsa assente per congedo di maternità, paternità o parentale, ovvero per congedi o riposi previsti dalla legge n. 104/1992 o da altra disposizione di legge, o, ancora, per i casi in cui in capo al lavoratore è configurabile un vero e proprio diritto al part-time, poiché in questo caso non è ravvisabile l'innovatività dell'azione, posto che l'ordinamento ha ritenuto le relative esigenze di conciliazione meritevoli di una tutela obbligatoria;

- non è possibile finanziare con i fondi della conciliazione la costruzione di nuovi asili nido aziendali;
- invece è possibile il finanziamento di azioni dirette, per esempio, a:

1. favorire l'accesso a servizi, ritenuti espressamente utili dai lavoratori con esigenze di conciliazione, in forma di "voucher" (ad esempio, per assistenza domiciliare di anziani non autosufficienti, ludoteche, centri estivi, ecc) nella misura prevista dal documento sui costi ammissibili;
2. facilitare la gestione di momenti critici relativi alla disponibilità di servizi per l'infanzia (uscita da scuola, vacanze scolastiche) e per gli anziani (ferie di personale addetto alla cura);



si pensi, ad esempio, all'istituzione di servizi di trasporto e/o accompagnamento, di spazi gioco e/o studio, ecc. Tali servizi potranno essere attivati anche attraverso la stipulazione di convenzioni con soggetti esterni, purché la procedura di scelta risponda a criteri di trasparenza e di economicità, in base a quanto chiarito dal predetto documento sui costi ammissibili;

3. facilitare la gestione delle emergenze (quali la malattia dei figli o altri eventi imprevisti), ferma restando la non ammissibilità di interventi meramente finanziari.

È possibile, altresì, finanziare azioni di formazione in occasione di esigenze di conciliazione diverse dal rientro dopo un periodo di congedo (come, ad esempio, momenti formativi volti a rendere effettiva la parità di accesso ai percorsi di carriera per i lavoratori che, a vario titolo, fruiscono di benefici per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro), nonché attività rivolte a creare o implementare un'autentica cultura conciliativa tra i soggetti responsabili delle risorse umane, con competenze nella attuazione degli strumenti e delle strategie di conciliazione;

Per i progetti di lettera a), b) e d) sono ammissibili anche:

1. azioni di informazione e diffusione rivolte ai lavoratori in merito agli strumenti di conciliazione esistenti e fruibili in azienda;

2. azioni di consulenza finalizzate all'orientamento, al sostegno motivazionale (coaching) o al sostegno alla gestione delle mutate condizioni di vita familiare e lavorativa (counselling).

In proposito, il comunicato precisa che, i relativi costi saranno imputabili alla voce "Eventuali altre misure di accompagnamento alla conciliazione" (Macrovoce 2 "Realizzazione") e, quindi, finanziabili in misura non superiore al 15% della spesa di realizzazione.

È possibile presentare progetti contenenti azioni ascrivibili ad una o più fra le tipologie enunciate, anche integrando le stesse in progetti compositi.

### **Durata delle azioni**

La durata massima delle azioni è di 24 mesi.

Per le azioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 9, in considerazione della loro natura, il Dipartimento fornisce alcune precisazioni aggiuntive, che comportano una ulteriore delimitazione dei termini temporali cui riferire la durata dell'azione:

- la durata dei programmi di formazione al rientro - lettera b)  
- deve essere proporzionata alle effettive esigenze del lavoratore, in relazione alle mansioni svolte, alla posizione ricoperta in azienda, nonché alla durata del congedo stesso, che non può essere comunque inferiore a 60 giorni.

- l'estensione del periodo cui riferire la sostituzione prevista dalla lettera c) non può eccedere i 12 mesi, in analogia con la durata massima prevista per il congedo parentale dei lavoratori dipendenti. Il progetto potrà, comunque, avere la durata massima di 24 mesi, laddove sia prevista un'azione di sostituzione che, sebbene complessivamente rientrante nel limite dei 12 mesi, sia articolata in modalità frazionata.

Sono soggetti ammessi al finanziamento, nel settore privato, le aziende iscritte al registro delle imprese.

In particolare, per quanto riguarda le azioni di lettera d), riguardanti misure diverse dalla flessibilità di orario e dalla organizzazione del lavoro e che vanno a sostegno di quelle

eventualmente previste da ciascuna azienda in questo campo, i progetti potranno essere presentati altresì da consorzi, gruppi di imprese e associazioni temporanee di imprese, anche per i dipendenti delle aziende consorziate/partecipanti. In tal caso, tuttavia, le singole aziende coinvolte dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti per la presentazione dei progetti.

Sono soggetti ammessi a finanziamento, per le azioni di cui alla lettera c):

a. Imprenditori (con o senza dipendenti/collaboratori), vale a dire:

- i titolari di impresa che esercitino la stessa individualmente;  
- i titolari di impresa che esercitino la stessa collettivamente, limitatamente alle società di persone composte al massimo da tre soggetti e limitatamente ai casi in cui:

le funzioni svolte dalla pluralità di imprenditori non siano tra loro fungibili (pertanto non è possibile una sostituzione da parte di uno degli altri soci);

la sostituzione sia stata preventivamente autorizzata da tutti gli altri soci;

In caso di associazioni temporanee di imprese non ancora costituite al momento della presentazione del progetto è necessario indicare il soggetto capofila per i rapporti con l'amministrazione nonché le attività (e le connesse quote finanziarie) di rispettiva competenza delle imprese associate.

b) lavoratori autonomi, inclusi i liberi professionisti, nonché i lavoratori a progetto (a condizione che vi sia l'assenso esplicito del committente sulla sostituzione e sul sostituto).

Per tutte le tipologie di progetto, la dimostrazione di essere un soggetto in condizione di ammissibilità, tramite opportuna documentazione, è responsabilità del soggetto richiedente il finanziamento.

### **Presentazione di nuove domande.**

Per quanto riguarda le azioni di cui alle lettere a), b) e d), le aziende che hanno già usufruito di finanziamenti ai sensi dell'articolo 9 possono presentare una nuova domanda di finanziamento alle seguenti condizioni:

1. che il precedente progetto sia concluso in ogni sua parte, incluse la visita ispettiva e l'autorizzazione al pagamento del saldo;

2. che il nuovo intervento contenga e indichi chiaramente elementi di novità sostanziale rispetto al precedente (ad esempio, sviluppando un'azione riferita ad una diversa tipologia progettuale ovvero per una differente azione positiva di flessibilità).

In caso di progetti presentati da consorzi, gruppi di imprese e associazioni temporanee di imprese finalizzate alla promozione di azioni di conciliazione per i dipendenti delle aziende consorziate/partecipanti, le singole aziende coinvolte potranno presentare singolarmente altri progetti a valere sull'art. 9 della legge 53/2000, solo quando il progetto comune sia stato concluso e sempre che il nuovo progetto sia diverso dal precedente.

Per quanto riguarda le azioni di sostituzione di cui alla lettera c), che, per loro stessa natura, non possono essere riproposte con elementi di novità sostanziale, è sufficiente che il precedente progetto sia concluso in ogni sua parte, incluse la visita ispettiva e l'autorizzazione al pagamento del saldo.



**Welfare**

# **L'Informatore**

**maggio 2008**

**Assistenza**

**WELFARE**

## **Accordo sindacale e intesa datoriale**

L'articolo 9 della L. 53/2000 prevede che i contributi siano erogati in favore di soggetti che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per le finalità di cui allo stesso articolo:

- Accordo sindacale, per le azioni di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 9:

presupposto indispensabile per il finanziamento dei progetti è che essi siano accompagnati da un accordo sindacale in funzione di garanzia dell'adattamento del contesto aziendale alle esigenze di conciliazione espresse dai lavoratori.

Tali accordi contrattuali devono essere stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Essi consistono in accordi collettivi di secondo livello - aziendale o territoriale - conclusi con le organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl applicato nell'azienda e sono volti ad introdurre una procedura generale oppure a fornire soluzioni dirette a soddisfare specifiche esigenze di flessibilità dei singoli lavoratori. In ogni caso, l'accordo contrattuale:

- è stipulato, in modo specifico, al fine di consentire la presentazione e la realizzazione del progetto per cui si richiede il contributo;

- recepisce i contenuti della proposta progettuale indicando il comune intento delle parti;

- non si riferisce a generiche azioni di flessibilità, ma è strettamente legato agli obiettivi previsti dal progetto, di cui riferisce l'oggetto, le azioni da realizzare, il numero e le caratteristiche professionali dei destinatari, nonché le esigenze di conciliazione cui le azioni stesse rispondono.

- mette in evidenza la valenza di azione positiva di flessibilità in favore della conciliazione lavoro-famiglia, nonché l'apporto innovativo e migliorativo del progetto rispetto a quanto già previsto dal contratto collettivo di riferimento o dalle prassi aziendali in vigore e reca l'indicazione circa l'eventuale adesione a sperimentazioni pilota promosse dalle autonomie locali.

Intesa datoriale, per le azioni di cui alla lettera c) dell'art. 9: con riferimento ai progetti di cui alla lettera c), stante la peculiarità degli stessi, devono essere individuate intese a livello nazionale o territoriale, da stipulare tra il soggetto proponente (imprenditore o lavoratore autonomo) e l'associazione datoriale di appartenenza.

Nel caso dei liberi professionisti, tale intesa può essere stipulata con il Consiglio dell'ordine di riferimento.

Nel caso di lavoratori a progetto, in mancanza di associazione datoriale cui fare riferimento, è consentito stipulare un accordo con l'associazione sindacale firmataria del contratto collettivo di riferimento.

Nel caso dei lavoratori autonomi, titolari di partita Iva non iscritti in albi, in mancanza di soluzioni alternative, è possibile allegare una dichiarazione della Consigliera di parità competente per territorio.

Per quanto concerne gli aspetti formali, è necessario che l'accordo/intesa indichino chiaramente la data e il luogo della stipula, il titolo del progetto, i nomi dei firmatari (in stampatello e per esteso), le sigle di appartenenza (sindacali o datoriali) e, possibilmente, il timbro dell'associazione e dell'azienda (per la quale sottoscrive l'accordo il legale rappresentante).

## **Destinatari delle azioni e priorità**

- Sono soggetti destinatari delle azioni di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 9 i lavoratori dipendenti, ed in particolare:

- per le azioni di cui alla lettera a), coloro che hanno esigenze di conciliazione legate alla genitorialità, con priorità per i genitori che abbiano figli fino a 12 anni (15 anni in caso di affidamento o adozione) ovvero figli disabili - di qualunque età - a carico;

- per le azioni di cui alla lettera b), lavoratori che si assentano dal lavoro per motivi di conciliazione, con priorità per coloro che rientrano da un congedo di maternità, di paternità o parentale e con preferenza per i progetti di formazione che, oltre all'aggiornamento professionale sia destinato a prevedere il rientro della lavoratrice o del lavoratore nella medesima unità produttiva, almeno con le mansioni precedentemente svolte, per un congruo periodo di tempo ;

- per le azioni di cui alla lettera d), coloro che abbiano figli minori, ovvero che si facciano carico della cura di familiari disabili o familiari anziani non autosufficienti. La disabilità o la non autosufficienza devono essere dimostrate con idonea certificazione, da produrre unitamente al progetto.

Con riferimento alla lettera d), esclusivamente nel caso in cui l'azione progettuale preveda la realizzazione di servizi, è possibile includere tra i beneficiari anche i collaboratori (es. collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, titolari di partita Iva, ecc.), nonché altri soggetti con contratti di lavoro atipico, in misura limitata alla effettiva durata del rapporto con il soggetto proponente.

I soggetti destinatari delle azioni di cui alla lettera c) coincidono con i soggetti ammessi a finanziamento per la medesima lettera.

In ogni caso, deve trattarsi di soggetti che abbiano esigenze di conciliazione legate alla genitorialità: in analogia con quanto avviene per i lavoratori dipendenti in occasione dei congedi di maternità, paternità e parentali, cui fa riferimento l'articolo 9 della L. 53/2000, si tratta di soggetti che abbiano, figli minori fino ad otto anni di età (ovvero di qualunque età, entro otto anni dall'ingresso degli stessi in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età, se in affidamento o adozione, nazionale o internazionale) - con priorità per coloro che abbiano figli di età inferiore ad un anno o che sopportino particolari carichi di cura della prole (es. handicap, famiglie numerose o monoparentali, ecc.).

## **Criteri di valutazione**

In ossequio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa, il Dipartimento rende noto che i criteri per la valutazione dei progetti volti alla promozione di azioni positive in materia di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, adottati in via preliminare dalla commissione tecnica, sono i seguenti:

- relativamente ai progetti di cui alle lettere a), b) e d):

innovatività dell'azione (fino a 30 punti); concretezza dell'azione (fino a 30 punti);

efficacia dell'azione rispetto al risultato (fino a 30 punti);

integrazione in progetti compositi (fino a 5 punti);

adesione a sperimentazioni pilota promosse dalle autonomie locali, opportunamente documentate (fino a 5 punti).



**Welfare**

- relativamente ai progetti di cui alla lettera c):  
concretezza dell'azione (fino a 63 punti);  
efficacia dell'azione rispetto al risultato (fino a 30 punti);  
presenza di figli minori di un anno o di particolari carichi di cura (fino a 2 punti);  
adesione a sperimentazioni pilota promosse dalle autonomie locali, opportunamente documentate (fino a 5 punti).  
Saranno ammessi al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, tutti i progetti che riporteranno un punteggio minimo superiore a 50.

# **L'Informatore**

**maggio 2008**

**Assistenza**

## **Termini e modalità di presentazione dei progetti**

Le prossime scadenze per la presentazione dei progetti sono:  
10 giugno e 10 ottobre 2008.

I progetti devono pervenire, rispettivamente, entro i termini sopra indicati, al seguente indirizzo da indicare sulla busta anche in caso di consegna a mano:

Presidenza del Consiglio dei ministri  
Dipartimento per le Politiche della famiglia  
Via della Mercede 9  
00187 - Roma



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

# L'Informatore

maggio 2008

## Sicurezza e igiene del lavoro

### Indice

#### SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

- ▶ Sicurezza sul lavoro - Piano sicurezza 2008/2010 della Regione Lombardia - Obiettivi principali e principi ispiratori. **Pag. 55**

#### POLITICHE ENERGETICHE

- ▶ Legge Finanziaria 2007 - Risparmio energetico - Agevolazioni per singolo edificio . . . . . **Pag. 56**
- ▶ Ecap - Programma europeo di assistenza alla conformità ambientale per le Pmi. . . . . **Pag. 57**

#### AMBIENTE

- ▶ Disposizioni ambientali contenute nella Legge 34/2008 - Legge comunitaria 2007. . . . . **Pag. 60**
- ▶ Dlgs 16/1/2008 n. 4 - Correttivo unificato al Codice ambientale - Le modifiche in sintesi - I principi ispiratori. . . . . **Pag. 60**

#### RIFIUTI

- ▶ Ripristino della vidimazione per il registro di carico e scarico presso la Camera di commercio . . . . . **Pag. 61**

2008-2010 per la promozione della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro”, che la Regione Lombardia ha siglato con i rappresentanti del “Patto per lo sviluppo” lo scorso febbraio.

Nell’elaborazione del testo finale, la Regione ha tenuto conto di gran parte dei contributi proposti dai vari attori sociali coinvolti. ▼

Coerente con le linee di intervento sociale promosse dall’Unione europea e perfettamente in linea con la nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul lavoro 2007/2012, presentata dalla Commissione europea a Bruxelles, il 21 febbraio 2007, il Piano regionale 2008-2010 rappresenta un importante documento, la cui portata si apprezza altresì per l’introduzione del fondamentale concetto di “misurabilità” degli obiettivi prefissati: il raffronto tra quanto programmato e quanto effettivamente realizzato dà infatti la misura (e quindi il valore) del Piano nel suo complesso, consentendo di operare un’eventuale modifica sugli obiettivi posti e/o sulle scelte effettuate.

Si ritiene quindi utile indicare e mettere in luce sin d’ora che il principale obiettivo che il Piano si prefigge di raggiungere -in un’ottica di breve, medio, lungo periodo- è quello della riduzione del numero degli infortuni, soprattutto mortali, e dell’insorgenza di malattie professionali (in particolare, una riduzione del 10% delle cd “morti bianche” e del 15% degli infortuni); mentre tra i criteri guida cui si informano le azioni volte alla realizzazione degli obiettivi del Piano, particolarmente significativi ed innovativi risultano essere i seguenti:

- \* svolgimento degli interventi di vigilanza, ispezione e controllo ispirati a criteri di appropriatezza, evidenza scientifica ed efficacia dei risultati;
- superamento delle verifiche di tipo formale a vantaggio di quelle sostanziali;
- potenziamento degli interventi di controllo nei luoghi di lavoro dei comparti con più elevati indici aziendali di rischio;
- consolidamento di un sistema integrato della prevenzione, grazie alla promozione di azioni sinergiche e trasversali che vedono coinvolti tutti i diversi attori interni ed esterni al Ssr;
- incentivazione all’adozione, da parte delle aziende, di sistemi integrati di gestione della sicurezza e in generale di buone pratiche di lavoro sulla base delle quali ottenere le cosiddette “Certificazioni etiche”;
- progressiva riduzione dei controlli nelle aziende “virtuose” che abbiano adottato tali sistemi e in generale buone pratiche per il miglioramento del livello di sicurezza;
- adozione di iniziative premianti (anche dal punto di vista economico) delle aziende “virtuose”: es. riduzione premi Inail, eventuali sgravi Irapp.

**AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE**

**In  
PRIMO  
PIANO**

### Piano sicurezza 2008/2010 della Regione Lombardia

#### Obiettivi principali e principi ispiratori

Alla più ampia strategia tesa ad individuare criticità e priorità della complessa attività di prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, sfociata il 1° agosto 2007 nell’approvazione del “Patto per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” da parte della Conferenza Stato-Regioni, è riconducibile il “Piano regionale



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

## **Legge Finanziaria 2007 Risparmio energetico Agevolazioni per singolo edificio**

Nel nuovo indirizzo che il Governo ha impresso per il risparmio energetico, a cominciare dalle detrazioni contenute nella Legge 296/2007 - Legge Finanziaria 2007 - che si possono apportare in merito a interventi su strutture verticali opache inserite in edifici, è interessante notare come l'Agenda delle Entrate, a fronte di uno specifico interpello, abbia provveduto ad ampliare in modo significativo il raggio d'azione degli sgravi fiscali.

Essa infatti, con la risoluzione n. 365/E del 12 dicembre 2007, stabilisce che i limiti massimi delle agevolazioni per gli interventi di risparmio energetico in edilizia possono essere riferiti autonomamente a ciascun fabbricato, anche se questo non costituisce un'autonoma entità catastale.

Tale risoluzione prende spunto da un interpello presentato da una società che intendeva sostenere per i suoi edifici produttivi specifici investimenti riguardanti le strutture verticali opache (finestre, comprensive di infissi), per ridurre la trasmittanza termica (U), a cui la Finanziaria 2007 e i successivi decreti attuativi attribuivano una detrazione massima di 60.000 euro. Il nodo dell'interpello era legato non tanto alla legittimità dell'intervento (venivano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti dalla tabella 3 della Legge Finanziaria in commento), ma alla diversa configurazione degli edifici su cui si sarebbero dovute realizzare le sostituzioni. Questi ultimi presentavano infatti una situazione alquanto diversa a seconda che li si trattasse dal punto di vista amministrativo o fisico, poiché:

- per quel che riguarda gli estremi di accatastamento, gli edifici in oggetto risultavano essere due;
- relativamente al loro assetto funzionale, invece, venivano a configurarsi come 5 "torri", di 2 e 4 piani, rispettivamente adibiti a mensa e produzione.

Poiché gli interventi da realizzare riguardavano tutte le strutture opache verticali degli edifici di proprietà aziendale, quest'ultima chiedeva un chiarimento all'Agenda in merito al fatto per cui la detrazione prevista per legge dovesse applicarsi ai 2 edifici risultanti dall'accatastamento oppure alle 5 "torri" fisicamente riconoscibili e funzionalmente utilizzati come "edifici".

Orbene, gli interventi per i quali la nuova normativa ha riconosciuto la detrazione fiscale sono stati suddivisi in 4 cate-

rie, per ciascuna delle quali è previsto un valore massimo di detrazione, sintetizzato nella Tabella 1 (pubblicata qui di seguito).

Relativamente agli interventi oggetto dell'interpello, ovverosia quelli su "strutture opache verticali", già la stessa Agenzia, con circolare 31 maggio 2007, n. 36/E, aveva precisato che essi sono realizzabili su "edifici" o "parti di edifici" o "unità immobiliari" esistenti; questi interventi, inoltre, dovevano far riferimento a lavori relativi a strutture verticali quali pareti - generalmente esterne - e finestre - comprensive di infissi - purché rispettassero i requisiti di trasmittanza termica - dispersione di calore - (Allegato D al Dm 19 febbraio 2007).

Ciò chiarito, il compito dell'Agenda era quello di definire se il limite di detrazione stabilito per questa tipologia di interventi (60.000 euro) potesse essere calcolato autonomamente per ciascuno dei fabbricati descritti nell'interpello, nonostante gli stessi costituissero, invece, ai fini catastali, un'unica unità immobiliare.

Per sciogliere questo nodo, l'Agenda delle Entrate ha fatto riferimento diretto al comma 349 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007, il quale impone di far riferimento alle definizioni del Dlgs n. 192/2005, concernente l'attuazione della direttiva europea sul rendimento energetico in edilizia (Direttiva 2002/91/Ce). L'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto sopracitato, stabilisce che, quando si usi il termine "edificio", quest'ultimo debba intendersi come un sistema costituito:

- dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito;
- dalle strutture interne che ripartiscono detto volume;
- da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovino stabilmente al suo interno.

Con maggiore dettaglio, poi, la normativa chiarisce che la superficie esterna che delimita l'"edificio" può confinare con tutti o con alcuni dei seguenti elementi:

- l'ambiente esterno;
- il terreno;
- altri edifici.

Il termine stesso, inoltre, può riferirsi:

- a un intero edificio;
- a parti di edificio

comunque progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.

Sulla base di questa definizione normativa, quindi, l'Agenda delle Entrate conclude che l'edificio oggetto di riqualificazione energetica, indipendentemente dalla tipologia di intervento che viene realizzata tra quelle previste dalla Finanziaria

**Tabella 1 - Valori massimi di detrazione**

Tipologia intervento	Entità sgravio	Riferimento normativo
Riqualificazione energetica globale su edifici esistenti	100.000 euro	Finanziaria 2007, articolo 1, comma 344
Interventi su strutture opache ed infissi	60.000 euro	Finanziaria 2007, articolo 1, comma 345
Interventi di installazione di pannelli solari	60.000 euro	Finanziaria 2007, articolo 1, comma 346
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	30.000 euro	Finanziaria 2007, articolo 1, comma 347



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

# L'Informatore

maggio 2008

## Politiche energetiche

2007, non debba essere individuato sulla base della connotazione catastale attribuita alla costruzione edilizia, bensì in base alle caratteristiche costruttive che lo individuano e ne delimitano i confini in relazione allo spazio circostante. Di conseguenza, ogni volta che si deve calcolare il limite spettante per i singoli interventi, questo può essere autonomamente calcolato per ciascun fabbricato (così come definito dal Dlgs n. 192/2005), anche se poi, nella realtà, esso non costituisce una autonoma entità catastale. Ogni cittadino o società, pertanto, potrà beneficiare del limite massimo di detrazione in relazione a ciascuno degli edifici su cui realizza gli interventi di riqualificazione energetica, fermo restando, ovviamente, il rispetto delle condizioni e degli adempimenti ai quali la normativa subordina il riconoscimento del beneficio.

## Ecap - Programma europeo di assistenza alla conformità ambientale per le pmi

Le piccole e medie imprese (pmi) incontrano più difficoltà rispetto alle aziende di maggiori dimensioni a conformarsi alla legislazione comunitaria in materia ambientale. Questo è il risultato di una ricerca, a livello europeo, che evidenzia alcuni ostacoli incontrati dalle Pmi nel conformarsi alla normativa specifica e nell'introdurre miglioramenti nel settore ambientale.

Tali ostacoli sono:

- la poca consapevolezza e la scarsa conoscenza dei problemi, delle ripercussioni e dei rischi ambientali;
- l'ignoranza dei vantaggi potenziali connessi alla gestione ambientale e del concetto di "ciclo di vita ambientale";
- l'accesso insufficiente alle informazioni, agli strumenti e alle formazioni adeguate nel settore ambientale e la scarsa disponibilità degli stessi a livello locale;
- la mancanza di risorse finanziarie e umane atte a garantire la conformità alle norme.

Consapevole dell'elevato livello di pressione che affligge le piccole imprese, la Commissione europea si è adoperata per venire loro incontro: l'Environmental Compliance Assistance Programme (Ecap, Programma di assistenza alla conformità ambientale), intende aiutare le Pmi a ottemperare ai propri obblighi e a migliorare il proprio rendimento ambientale.

Le modalità di azione del piano sono contenute all'interno di una recente comunicazione della Commissione europea "Piccole, ecologiche e competitive. Un programma inteso ad aiutare le piccole e medie imprese a conformarsi alla normativa ambientale" [COM (2007) 379 def.].

### Pmi più eco-efficienti: una scommessa

La comunicazione della Commissione, nelle sue premesse iniziali, evidenzia il ruolo che le piccole e medie imprese (Pmi) giocano nel contesto produttivo europeo, ovvero come esse costituiscono una parte significativa dell'economia europea,

rappresentando il 99% di tutte le imprese e il 57% del valore aggiunto dell'economia.

Contestualmente alla loro rilevanza per le attività economiche, le Pmi hanno anche una ripercussione non trascurabile sull'ambiente.

Studi ed indagini incaricati dalla Commissione hanno dimostrato che spesso le Pmi non sono consapevoli delle ripercussioni ambientali delle loro attività.

Nella maggior parte dei casi esse ritengono che non ve ne siano.

Per questo motivo, gran parte delle Pmi non ha adottato misure concrete per ridurre l'impatto prodotto sull'ambiente e solo il 6% dispone di un sistema di gestione ambientale.

Ciò premesso, con il Programma Ecap, la Commissione europea intende perseguire i seguenti obiettivi:

- aumentare il rispetto della legislazione ambientale da parte delle Pmi; e in tal modo:
  - ridurre l'incidenza delle Pmi sull'ambiente e
  - migliorare le loro prestazioni ecologiche;
  - garantire un'attuazione armonizzata della legislazione ambientale e condizioni eque di concorrenza per le Pmi nel mercato interno;
  - aumentare l'eco-efficienza (energia, risorse) delle Pmi tramite sistemi di gestione ambientale e altri strumenti adeguati,
  - aumentare il rapporto costo/efficacia della politica ambientale, riducendone i costi per le Pmi e, in tal modo, liberando risorse utilizzabili ai fini della conformità alle norme;
  - rafforzare l'eco-innovazione e la competitività delle Pmi.

A tal proposito, la proposta operativa consiste in una serie di azioni che vertono sui temi elencati di seguito e che vanno da iniziative di natura più strutturale a misure più puntuali:

1. legiferare meglio sotto l'aspetto dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche, per facilitare e ridurre al minimo gli oneri amministrativi della regolarizzazione delle Pmi, che possono così liberare risorse utilizzabili per migliorare la propria osservanza delle norme ambientali;
2. prevedere sistemi di gestione ambientale "su misura" e più accessibili, per integrare in modo coerente ed economicamente efficiente le preoccupazioni ecologiche nelle attività principali delle Pmi;
3. offrire un sostegno finanziario mirato e stabilire un programma finanziario pluriennale, per incoraggiare le autorità o le reti di sostegno delle imprese ad attuare iniziative a favore della produzione sostenibile nelle Pmi;
4. sviluppare le competenze locali in materia di ambiente per le Pmi, per sopperire alla carenza di conoscenze tecniche a livello delle imprese;
5. migliorare la comunicazione e rendere più mirata l'informazione, per rimediare a talune lacune specifiche in materia di informazione.

Il pacchetto di misure proposto, sebbene di emanazione comunitaria, implica un forte coinvolgimento degli Stati membri che mantengono le competenze principali in materia di politica delle imprese e di politica ambientale applicabile alle stesse.

Non a caso, la prima linea di azione, "Legiferare meglio", imponendo un intervento congiunto a livello europeo, nazio-



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

# **L'Informatore**

maggio 2008

## **Politiche energetiche**

nale e regionale volto a rendere più chiare le disposizioni legislative, può aiutare le Pmi a conformarsi più facilmente agli obblighi loro incombenti.

Maggiore è invece il ruolo comunitario nell'ambito della linea di azione n. 3 "Offrire un sostegno finanziario mirato e stabilire un programma finanziario pluriennale", in quanto la Commissione prevede per le Pmi incentivi specifici e di sostegno alla partecipazione in programmi di ricerca o altri programmi destinati ad incoraggiare le tecnologie ambientali innovative.

Nelle intenzioni della Commissione, il sostegno finanziario aiuterà le Pmi a rispettare la legislazione ambientale e a migliorare le loro prestazioni ambientali, favorendo l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e promuovendo le tecnologie e le pratiche innovative.

Sebbene il quadro finanziario europeo per il periodo 2007-2013 preveda risorse specifiche per le Pmi e la politica ambientale, il Programma Ecap rilancia le fonti di finanziamento più significative, soprattutto quelle a gestione diretta della Commissione, per aumentare la conformità ambientale delle Pmi.

Tali fonti sono sintetizzate nella Tabella 1, pubblicata qui di seguito.

In conseguenza dell'avvio di molti strumenti finanziari comunitari - nuovi o profondamente rivisti - per il periodo 2007-2013, la Commissione ha previsto la pubblicazione di un manuale (in versione elettronica e cartacea) destinato ad illustrare le nuove opportunità di finanziamento per i progetti intesi a migliorare il rispetto della legislazione nel settore ambientale e le prestazioni ambientali delle Pmi.

Anche la linea di intervento n. 2 del Programma Ecap "Previsioni di sistema di gestione ambientale "su misura" e più accessibili", nel rilanciare l'importanza dell'attuazione di un sistema di gestione ambientale come l'Emas (European Eco-Management and Audit Scheme), e l'importanza di designare esplicitamente le responsabilità ambientali quale dichiarazione di impegno delle imprese a favore dell'ambiente, rispetto alle ispezioni o ai controlli di conformità effettuati una tantum, enfatizza la necessità da un lato di rivedere il sistema Emas per renderlo più accessibile, comprensibile ed efficace, pur mantenendo la sua eccellenza; dall'altra la necessità di migliorarne la "visibilità" grazie a una maggiore promozione da parte della Commissione e degli Stati membri, che lo renderà anche uno strumento di marketing interessante per le Pmi "registrate" che l'hanno adottata.

A tal proposito la comunicazione della Commissione incoraggia gli Stati membri a offrire incentivi alle Pmi registrate.

Infine, sono di estremo interesse le misure previste dal Piano Ecap destinate a "Migliorare le competenze locali in materia di ambiente per le Pmi" e "Migliorare la comunicazione e fornire informazioni più mirate" (linea di azione 4 e 5).

A questo proposito, già nel corrente anno, la Commissione ha organizzato una prima serie di seminari informativi/formativi dedicati al rafforzamento delle capacità (nei vari Stati membri) da parte delle Pmi di avere corrette e complete informazioni sulle questioni relative all'ambiente.

L'obiettivo dell'intervento è iniziare ad organizzare una rete di esperti in materia di ambiente nelle organizzazioni di sostegno alle imprese (associazioni professionali, Camere di commercio, eurosportelli/organizzazioni settoriali o di zona), per assistere le Pmi.

I seminari vertono sulla localizzazione delle fonti di informazione e sulla presentazione tanto delle prescrizioni di legge che dei vantaggi connessi al miglioramento delle prestazioni ecologiche.

Al fine dunque di migliorare le competenze e le informazioni, è atteso nei prossimi mesi il varo da parte della Commissione di un nuovo sito web multilingue, collegato al portale della direzione generale Imprese ([http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_en.htm)), destinato a diventare una fonte principale di informazioni per le reti di sostegno alle Pmi sulle questioni relative alla politica ambientale dell'Unione europea.

Il sito Internet conterrà informazioni generali sulle disposizioni esistenti o future applicabili alle Pmi in materia di ambiente, ma verterà soprattutto sulle questioni che interessano direttamente le Pmi: l'attuazione, gli strumenti di gestione disponibili, le possibilità di finanziamento, una selezione di buone pratiche per settore e criteri geografici, le offerte di formazione, i risultati dei progetti di dimostrazione relativi alla produzione sostenibile nelle Pmi e finanziati recentemente nell'ambito del programma Life-Environment (Life III), nonché collegamenti a iniziative nazionali o altre fonti di informazione.

Ancora, la Commissione elaborerà delle linee guida operative per assistere puntualmente le Pmi nel controllo del loro impatto sull'ambiente: consumo di energia, produzione di rifiuti, gestione delle sostanze chimiche, emissioni atmosferiche e rifiuti di sostanze inquinanti nel suolo e nelle acque.

Alla luce di quanto esposto, è possibile affermare come il lancio del Programma Ecap segni l'avvio di una scommessa ambientale ambiziosa sulla quale la Commissione ha investito in termini di risorse.

Il "miglioramento delle prestazioni ambientali e dell'eco-efficienza delle Pmi" figura fra le priorità della "politica moderna a favore delle Pmi per la crescita e l'occupazione" e su tale priorità la Commissione invita gli Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio a convergere la propria azione, adottandone il Programma Ecap e promuovendone l'attuazione rapida mediante piani di attuazione nazionali.

Il Programma Ecap la sua attuazione saranno oggetto di una verifica periodica da parte della Commissione di concerto con gli Stati membri, per il tramite di una rete di punti di contatto nazionali "Pmi e ambiente" nominati dagli Stati membri.



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

# l'Informatore

maggio 2008

## Politiche energetiche

	<p><b>Fonti comunitarie di finanziamento per l'incremento della conformità ambientale delle Pmi</b></p>
<p>Programma Life +</p>	<p>Nell'ambito del nuovo Programma Life + (Regolamento Ce n. 614/2007 è stato previsto un programma pluriennale (2008-2013) con una dotazione di bilancio di 5 milioni Eur al fine di sostenere le misure di assistenza alla conformità ambientale delle PMI.</p> <p>Tra le misure che possono beneficiare di un sostegno figurano la creazione di organi di coordinamento dei gruppi industriali per la registrazione Emas, i programmi regionali d'assistenza alla conformità legislativa intesi a prestare alle Pmi servizi di consulenza e di controllo gratuiti nel settore ambientale, o agevolare loro l'accesso a questi servizi, le iniziative d'informazione settoriali, i programmi di formazione nel settore ambientale forniti dalle reti di sostegno alle imprese e specificamente destinati alle Pmi, ecc.</p>
<p>Programma Quadro "Competitività e innovazione" 2007-2013 (Cip)</p>	<p>Programma Quadro "Competitività"</p> <p>Il Programma Cip mira a rafforzare la competitività e il potenziale di innovazione della Comunità, ponendo l'accento in particolare sulle Pmi, principali beneficiari diretti o indiretti del programma. Il programma quadro Cip comporta un sotto-programma intitolato "Programma per l'innovazione e l'imprenditorialità finalizzato a sostenere l'accesso al credito per l'avviamento e la crescita delle Pmi, con una dotazione di 430 milioni Eur per investimenti nell'eco-innovazione.</p> <p>Il sotto-programma "Energia intelligente - Europa" dispone di un importo di 727 milioni Eur per il finanziamento di progetti nei settori dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili.</p>
<p>La nuova "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente"</p>	<p>La Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente attualmente in vigore autorizza gli Stati membri ad accordare aiuti all'investimento destinati a sostenere le Pmi nel loro adattamento alle norme comunitarie in materia di ambiente.</p> <p>Permette anche gli aiuti all'investimento miranti ad incoraggiare le imprese ad andare oltre a quanto imposto dalle norme ambientali e a promuovere gli investimenti sui risparmi di energia (1).</p> <p>In occasione della revisione della disciplina per gli aiuti nel settore ambientale, la Commissione considererà se sia opportuno concedere aiuti destinati ad un adattamento anticipato alle future norme comunitarie piuttosto che aiuti per la regolarizzazione alle norme già esistenti, il che permetterebbe di incoraggiare le imprese ad assumere un atteggiamento pro-attivo riguardo alle norme ambientali.</p>
<p>(1) Gli aiuti a favore delle Pmi per servizi di consulenza nel settore ambientale possono essere erogati ai sensi del regolamento (Ce) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.</p> <p>Gli aiuti per le attività di formazione in materia ambientale sono erogabili ai sensi del regolamento (Ce) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti destinati alla formazione.</p> <p>Sovvenzioni fino a 200 000 Eur, per triennio, possono essere concessi ai sensi del regolamento (Ce) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) e non sono considerati aiuti di Stato.</p>	

**AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE**



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

## **Disposizioni ambientali contenute nella legge 34/2008 Legge comunitaria 2007**

Nel Supplemento ordinario alla Gu n. 54 L del 6 marzo 2008, è stata pubblicata la legge 25 febbraio 2008, n. 34, cd Legge comunitaria 2007, che, in vigore già dal 21 marzo 2008, detta una serie di disposizioni relative alla materia ambientale, di cui proponiamo una breve sintesi.

### **In tema di Raee**

Innanzitutto, con l'art. 21, la legge in questione delega il Governo ad emanare, entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative della normativa principe di cui al Dlgs 151/2005, con riguardo essenzialmente alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e allo smaltimento di questa tipologia di rifiuti.

La riformulazione del Dlgs 151/2005 si rende necessaria sia per allineare l'Italia alle censure mosse dall'Ue con procedura d'infrazione, e per correggere o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari, sia per apportare le modifiche necessarie a "gestire come rifiuti" le apparecchiature elettriche ed elettroniche ricevute dai distributori all'atto dell'acquisto di nuovi prodotti da parte dei consumatori, salva la possibilità di avviarle ad un processo di recupero, (per consentire, cioè, un più efficace funzionamento dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti in modo da adeguarli ai principi della parte IV del Dlgs 152/2006 - Codice ambientale-).

La completa operatività del Dlgs 151/2005 è altresì condizionata all'emanazione da parte del ministero dell'Ambiente dell'atteso Dm contenente procedure semplificate di ritiro dei Raee da parte dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove.

### **Le altre deleghe di rilevanza ambientale**

- Recepimento entro il 26 settembre 2008 della direttiva 2006/66 Ce relativa a pile/accumulatori e loro rifiuti, che abroga la vigente direttiva 91/157/Cee.

- Recepimento entro il 25 dicembre 2008 della direttiva 2006/117 Euratom relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

- Recepimento entro il 1° giugno prossimo della direttiva 2006/121 Ce, che modifica la direttiva 67/548 Cee concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative a classificazione, imballaggio, etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (Ce) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

- Adozione da parte del Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria 2007, di un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del Dlgs 196/2005 (attuazione della direttiva 2002/59/Ce relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di

informazione sul traffico navale), necessario per correggere le disposizioni in contrasto con gli obblighi comunitari.

- Adozione entro il 21 marzo 2009 di un decreto legislativo di attuazione del Regolamento Ue 2173/2005, istitutivo di un sistema di licenze "Flegit" (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per l'importazione di legname nella Comunità europea (obiettivo: contrastare il fenomeno dell'importazione illegale di legname).

- Recepimento entro il 16 gennaio 2009 della direttiva 2006/118/Ce sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

## **Dlgs n. 4 del 16/1/2008 Correttivo unificato al Codice ambientale Le modifiche in sintesi I principi ispiratori**

Il 13 febbraio 2008 sono entrate in vigore le nuove norme su rifiuti, acque, Via/Vas, contenute nel Dlgs 4/2008, il cd "Correttivo unificato" al Dlgs 152/2006.

In particolare, le novità relative ai rifiuti riguardano l'aggravio delle norme relative alla gestione dei sottoprodotti, la nozione di Mps (materie prime secondarie), le terre e rocce da scavo, i rottami ferrosi; novità sono state introdotte anche su Mud e Registri di carico e scarico.

In relazione al regime delle acque è prevista la reintroduzione della definizione di "scarico diretto", la razionalizzazione del sistema dei valori limite, l'eliminazione del "silenzio assenso" nelle procedure autorizzative per gli scarichi.

Anche in relazione ai temi riguardanti la disciplina delle acque dedicheremo un'apposita circolare.

Ci occuperemo, invece, in questa sede delle novità relative alle procedure di Via e Vas -parte II del Codice ambientale- e ai principi generali introdotti nella parte I.

### **I principi ispiratori della parte I del Codice**

• Principio sulla "produzione del diritto ambientale", in base al quale le disposizioni generali del Dlgs 152/2006 sono principi generali in tema di tutela dell'ambiente e "norme fondamentali di riforma economico-sociale" che, in conformità al Titolo V della Costituzione, limitano la potestà legislativa di Regioni ordinarie ed enti ad autonomia speciale: tali principi possono essere modificati o abrogati solo mediante espressa previsione di successive leggi dello Stato, purché sia comunque sempre garantito il corretto recepimento del diritto europeo.

• Principio di "sussidiarietà", in base al quale lo Stato interviene su questioni relative ad interessi ambientali solo qualora gli obiettivi dell'azione prevista non possano -per l'entità di essa o per l'entità dei relativi effetti- essere sufficientemente garantiti o non siano stati effettivamente realizzati dai livelli territoriali inferiori (Regioni). Il principio di sussidiarietà vale anche nei rapporti tra Regioni ed enti locali minori.



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

# L'Informatore

maggio 2008

**Ambiente**

- Principi di "prevenzione e precauzione" in base ai quali occorre innanzitutto evitare di creare rischi per l'ambiente; in subordine, cercare di arginare quelli esistenti (in particolare e sinteticamente, il principio di precauzione comporta che di fronte a rischi incerti devono essere prese misure precauzionali).
- Principio del "chi inquina paga", che obbliga all'integrale ripristino dello "status quo ante" del luogo inquinato.
- Principio dello "sviluppo sostenibile": questo concetto, coerentemente con la definizione consolidata a livello internazionale, si sviluppa su tre direttrici fondamentali: economica, sociale, ambientale. Il correttivo al Codice ha accentuato l'aspetto di sostenibilità a discapito di quello economico dello sviluppo, stabilendo che le pubbliche amministrazioni, nella comparazione tra interessi pubblici e privati, sono chiamate a dare priorità alla tutela ambientale..
- Principio del "libero accesso alle informazioni ambientali" senza dover dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante.

## **Le procedure di Via e Vas della parte II del Codice**

Le norme sulla valutazione di impatto ambientale e di valuta-

zione ambientale strategica contenute nel Dlgs 152/2006 sono state totalmente riscritte al fine di accogliere le censure avanzate dall'Unione europea. Le principali novità introdotte consistono in:

- riformulazione delle procedure di Via e Vas per garantire loro piena autonomia;
- allargamento del campo di applicazione della procedura Vas (resa necessaria per tutti i piani di intervento);
- inclusione dei "piani e programmi relativi agli interventi di telefonia mobile" nella procedura di valutazione ambientale;
- obbligo di integrare ed aggiornare la valutazione ambientale per le opere strategiche in relazione alle quali il progetto definitivo si discosta notevolmente da quello preliminare;
- demarcazione di un più netto confine tra le competenze statali e quelle regionali, prevedendo al contempo una uniformazione delle procedure per evitare inutili discrepanze tra Stato e Regioni;
- riduzione a 150 giorni del termine massimo per l'espressione del parere della Commissione Via, ad eccezione delle opere particolarmente complesse per le quali si potrà arrivare a 12 mesi.

## **Ripristino della vidimazione per il registro di carico e scarico presso la Camera di commercio**

Con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono entrate in vigore, il 13 febbraio scorso, ulteriori modifiche del Codice ambientale (Dlgs 152/2006).

Tra le varie modifiche apportate c'è da segnalare la reintroduzione dell'obbligo circa la vidimazione del Registro di carico e scarico dei rifiuti.

Fino alla pubblicazione del Dlgs 16/1/2008, n. 4, le procedure e le modalità per la numerazione, la vidimazione e la gestione del Registro di carico e scarico seguivano le stesse previste per i registri Iva (come abbiamo specificato nel nostro articolo sull'argomento, pubblicato in precedenza, cfr. Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni n. 166, luglio-agosto 2006, pag. 45), per i quali l'obbligo della vidimazione è stato ad un certo punto soppresso dall'art. 8 L. 203 del 18/10/2001; tale obbligo è conseguentemente venuto meno per i Registri di carico e scarico.

Ora, invece, a partire dal 13 febbraio 2008 i Registri tornano ad essere vidimati, ma solo dalla Camera di commercio locale, non più dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che, se il Registro di carico e scarico non è vidima-

## **Rifiuti**

to, è come se fosse inesistente (con una sanzione amministrativa che va da 2600 a 15500 euro se i rifiuti non sono pericolosi e da 15500 a 93000 euro se sono pericolosi, più "sospensione da un mese a un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore")

Di seguito elenchiamo, in modo preciso, i comportamenti da adottare a fronte della nuova situazione che si è venuta a creare:

\* i Registri di carico e scarico dei rifiuti delle imprese che trasportano e producono rifiuti devono essere vidimati, dal 13 febbraio 2008, dalla Cciaa territorialmente competente (art. 190, comma 6 del Dlgs 152/2006, modificato dall'art. 2, comma 24 bis del Dlgs 4/2008);

\* i Registri già in uso e regolarmente vidimati in precedenza dall'Agenzia delle Entrate potranno continuare ad essere utilizzati;

\* i Registri già in uso ma non vidimati in precedenza dall'Agenzia delle Entrate non potranno essere più utilizzati: in questo caso, occorrerà presentare alla Camera di commercio nuovi registri da numerare e vidimare.

Infine, a completezza della informazione, si ricorda che per la numerazione e la vidimazione di ogni Registro, indipendentemente dal numero di pagine, va corrisposto il diritto di segreteria ammontante a 30 euro e non va pagata né la tassa di concessione governativa né l'imposta di bollo.

Pubblichiamo, l'elenco degli uffici decentrati della Camera di commercio preposti alla vidimazione dei citati Registri.



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

# **l'Informatore**

maggio 2008

**Rifiuti**

**Uffici che effettuano la vidimazione di libri e registri e tempi di consegna**

<i>Ufficio</i>	<i>Vidimazione libri/registri a fogli singoli prenumerati</i>	<i>Vidimazione libri/registri a modulo continuo</i>	<i>Tempi di consegna</i>
<b>Sede camerale (via Meravigli 9/a)</b>	SI	SI	Il giorno successivo alla presentazione del libro/registro o nei giorni successivi (la data di consegna viene definita dall'ufficio in funzione dei flussi delle richieste e della voluminosità del libro/registro da numerare e vidimare) (*).
<b>Assago</b>	SI	SI	10 giorni lavorativi (*)
<b>Rho-Fiera</b>	SI	SI	10 giorni lavorativi (*)
<b>Legnano</b>	SI	SI	10 giorni lavorativi (*)
<b>Magenta</b>	SI	SI	10 giorni lavorativi (*)
<b>Sesto S.G.</b>	SI	NO	10 giorni lavorativi (*)
<b>Melzo</b>	SI	NO	10 giorni lavorativi (*)

(\*) Le richieste di vidimazione di libri o registri con più di n. 5 volumi (*max 500 pagine a volume*) sono ricevute ed evase solo presso la sede camerale



Tributario

# L'Informatore

maggio 2008

**Imposte dirette  
e indirette**

TRIBUTARIO

## Indice

### IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE

- ▶ Studi di settore - Modalità di accertamento - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 23 gennaio 2008. . . . . **Pag. 63**
- ▶ Studi di settore - Obbligo di annotazione separata - Soppressione - Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 febbraio 2008. . . . . **Pag. 65**
- ▶ Contribuenti minimi - Versamento Iva per effetto della rettifica della detrazione - Istituzione del codice tributo - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 80 del 6 marzo 2008. . . . . **Pag. 65**

### IMPOSTE DIRETTE

- ▶ Credito d'imposta per la sicurezza per tabaccai e piccole medie imprese - Decreti del ministero dell'Economia e delle Finanze 6 febbraio 2008. . . . . **Pag. 66**
- ▶ Modalità, termini ed effetti dell'applicazione dell'imposta sostitutiva per il recupero a tassazione delle deduzioni extracontabili - Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 marzo 2008. . . . . **Pag. 67**
- ▶ Detrazione per gli abbonamenti di trasporto pubblici - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 7 marzo 2008. . . . . **Pag. 68**

### VARIE

- ▶ Disposizioni urgenti in materia finanziaria - Legge n. 31 del 28 febbraio 2008. . . . . **Pag. 70**
- ▶ Agevolazione gas naturale per la distribuzione commerciale - Nota Agenzia delle Entrate del 12 marzo 2008 . . . . . **Pag. 70**
- ▶ Comune di Milano - Adeguamento dei codici fiscali - Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 24 gennaio 2008. . . . . **Pag. 71**
- ▶ Versamenti Mod. F24 - Chiarimenti - Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008 . . . . . **Pag. 72**

**In  
PRIMO  
PIANO**

### Studi di settore Modalità di accertamento Circolare n. 5 dell'Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2008

Con la circolare in esame vengono forniti chiarimenti sull'innovato impianto normativo e sui riflessi che esso determina sull'attività di accertamento derivante dall'applicazione degli studi di settore.

Con l'occasione vengono, inoltre, fornite alcune indicazioni sulle modalità da seguire nell'attività di accertamento basata sulle risultanze degli studi di settore.

La circolare in esame assume un'importanza particolare, che tiene in considerazione anche le posizioni assunte dalla Confcommercio nei diversi tavoli tecnici aperti sugli studi di settore con l'amministrazione finanziaria, soprattutto per quanto riguarda interpretazioni equitative delle nuove norme, coerenti con la filosofia stessa dello strumento "studi".

Qui di seguito si riporta la circolare emanata dalla Confcommercio, che contiene i principi interpretativi che si pongono come limiti oggettivi all'attività di accertamento degli uffici. ▼

#### Ine approvati con il Dm 20 marzo 2007

Agli indicatori di normalità economica, approvati con il Dm 20 marzo 2007, non viene riconosciuta "una piena capacità di rappresentare adeguatamente l'effettiva situazione del contribuente".

In specie, detti indici hanno natura sperimentale e costituiscono, ai fini dell'invio degli avvisi di accertamento, delle presunzioni semplici.

Si ricorda che, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del Dm 20 marzo 2007, come modificato dall'art. 1 del Dm 4 luglio 2007, gli accertamenti sulla base degli studi di settore, che utilizzano gli Ine approvati con il decreto del 2007, non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che dichiarino (anche per effetto di adeguamento in dichiarazione) ricavi o compensi in misura non inferiore al maggiore tra i seguenti valori:



Tributario

# L'Informatore

maggio 2008

## Imposte dirette e indirette

- livello minimo risultante dall'applicazione degli studi di settore, tenendo conto delle risultanze degli Ine;
- livello puntuale di riferimento derivante da studi di settore senza tener conto degli Ine.

Nelle ipotesi in cui il livello di riferimento per i ricavi, ai fini della congruità, sia rappresentato dal ricavo minimo derivante dagli Ine, ed il contribuente non sia congruo (e non decida di adeguarsi), il mero scostamento da detto livello, in virtù della natura di presunzioni semplici degli Ine, non è di per sé sufficiente a legittimare neanche l'avvio della procedura dell'accertamento con adesione, che si ricorda deve obbligatoriamente precedere l'invio dell'avviso di accertamento.

L'Agenzia dovrà, infatti, individuare altri elementi probatori, ossia altre presunzioni semplici che insieme al mancato ragguagliamento dei ricavi indicati dagli studi (tenendo conto degli Ine) possano essere considerati gravi precisi e concordanti, oppure dovrà ricorrere ad una delle ipotesi elencate nel comma 2 dell'art. 39 del Dpr 600/1973;

In altri termini, l'Agenzia non potrà, in caso di accertamento, limitarsi ad indicare lo scostamento dal livello di normalità dei ricavi, determinati in base agli Ine, lasciando al contribuente l'onere di provarne l'infondatezza, ma dovrà, al contrario, fornire la prova dell'attendibilità delle risultanze del criterio di ricostruzione dei ricavi adottato.

### Valenza probatoria degli studi di settore

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'accertamento analitico-presuntivo da studio di settore (quello del primo comma, lettera d) dell'art. 39, Dpr 600/73) non è un accertamento automatico.

Le stime operate dagli studi di settore sono, infatti, utilizzabili ai fini dell'accertamento solo se da esse sia "fondatamente desumibile" l'ammontare dei ricavi effettivamente conseguiti dal contribuente nel periodo d'imposta considerato.

Tale affermazione induce l'Agenzia a ribadire che gli scostamenti di scarsa rilevanza vanno considerati "come elementi da utilizzare unitamente ad altri elementi disponibili o acquisibili con gli ordinari poteri istruttori", ma soprattutto che, in caso di accertamento da studi di settore, gli uffici devono sempre valutare l'attendibilità dello studio al caso concreto, nell'ambito del contraddittorio instaurato con il contribuente.

Ciò sta a significare che nel caso di scostamento (di non lieve entità) del valore dei ricavi dichiarati rispetto a quelli indicati da Gerico, l'ufficio, in virtù del mero scostamento, può avviare la procedura dell'accertamento con adesione, e dunque, chiamare il contribuente al contraddittorio.

Durante il contraddittorio, si deve, però, valutare l'attendibilità dello studio rispetto al caso concreto. In specie, l'ufficio deve valutare:

- l'assenza di elementi oggettivi che inducano a ritenere inadeguato il percorso tecnico-metodologico seguito dallo studio per giungere alla stima;
- la correttezza della imputazione al cluster di riferimento;
- la mancanza di cause particolari che abbiano potuto influire negativamente sul normale svolgimento dell'attività, provocando l'esito di un livello più basso di quello determinato dallo studio, anche tenendo conto degli indicatori di normalità.

Al termine del contraddittorio, l'Agenzia potrà procedere con

l'avviso di accertamento solo se sia stato dimostrato che dalle stime operate dallo studio di settore sia "fondatamente desumibile" l'ammontare dei ricavi effettivamente conseguiti dal contribuente.

La motivazione degli atti di accertamento non deve, dunque, consistere nel mero rinvio "automatico" alle risultanze degli studi di settore, "ma deve dar conto in modo esplicito della valutazione che, a seguito del contraddittorio con il contribuente, hanno condotto l'Ufficio a ritenere fondatamente attribuibili i maggiori ricavi o compensi determinati anche tenendo conto degli indicatori di normalità"; qualora il contribuente abbia formulato eccezioni, con riguardo ad uno o più dei predetti profili, la motivazione dovrà ovviamente spiegare le ragioni che hanno indotto a ritenere infondate, in tutto o in parte, le argomentazioni addotte.

Il contraddittorio, di conseguenza, assume valenza centrale in questa ottica che rivaluta sostanzialmente e formalmente la pienezza del diritto del contribuente a rappresentare la sussistenza di effettive circostanze che rendono inaffidabile le stime da studio.

### La rilevanza dell'intervallo di confidenza

L'Agenzia dedica particolare attenzione anche alla situazione di quei contribuenti che, pur non essendo congrui, si collocano naturalmente all'interno del c.d. intervallo di confidenza segnalato dal programma Gerico.

Considerata la metodologia statistica che ha condotto ad individuare come "possibile" un ricavo che si colloca all'interno di questa grandezza, detti contribuenti devono considerarsi generalmente in linea con le risultanze degli studi di settore, a causa della fondatezza del dato dichiarato a fronte della elevata probabilità statistica che lo individua.

In questo senso, lo strumento degli studi di settore, come precisato dall'Agenzia e come ribadito da Confcommercio in ogni occasione di confronto tecnico con l'amministrazione finanziaria, "deve essere sempre utilizzato verificando in concreto la possibilità degli stessi di rappresentare correttamente la capacità del contribuente di produrre ricavi o compensi".

Da ciò, l'orientamento di una attenzione degli uffici primariamente rivolta nei confronti dei contribuenti non congrui che, sulla base delle risultanze contabili, hanno dichiarato ricavi o compensi inferiori alle misure minime di riferimento.

Appare evidente la rilevanza delle considerazioni contenute nella circolare in oggetto e le ricadute operative che essa induce nei comportamenti degli uffici periferici delle direzioni regionali delle entrate. Ricadute che dovranno essere puntualmente verificate con una attenta e responsabile opera di assistenza, anche preventiva, nei riguardi di quelle imprese associate che potrebbero trovarsi in condizione di subire accertamenti fondati su studi di settore.

Si tratta, allora, di utilizzare "a sistema" le esperienze maturate localmente in questo ambito, mettendo a frutto e coordinando anche l'opera dei rappresentanti designati nei nuovi osservatori regionali per gli studi di settore che, come è noto, hanno tra le finalità istituzionali quelle di individuare e far emergere proprio le situazioni localmente rilevanti che incidono su una applicazione corretta degli studi nei vari settori economici.



Tributario

## Studi di settore Obbligo di annotazione separata Suppressione Decreto del ministero dell'Economia dell'11 febbraio 2008

Sulla Gazzetta ufficiale n. 56 del 6 marzo 2008 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 febbraio 2008 recante: "Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore".

Con il provvedimento in esame vengono eliminati gli obblighi di annotazione separata per i contribuenti esercenti due o più attività d'impresa (c.d. multiattività), cioè la necessità di compilazione dei modelli per l'annotazione separata e di calcolo dello studio di settore attraverso Gerico As.

Permane, comunque, l'obbligo di annotare separatamente i ricavi al fine di poter individuare l'attività prevalente.

Le novità in esame, qui di seguito illustrate in modo dettagliato, si applicano a decorrere dal mod. Unico 2008.

### **Criteria di applicazione degli studi di settore per le imprese multiattività**

I contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, per almeno una delle quali risultano approvati gli studi di settore, annotano separatamente i ricavi relativi alle diverse attività esercitate, nonché quelli derivanti dall'attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nei decreti di approvazione degli studi medesimi.

In caso di esercizio di più attività d'impresa, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entità dei ricavi.

### **Utilizzo dei risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore per le imprese multiattività**

Nei confronti dei soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore non possono essere utilizzati per l'azione di accertamento, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Nei confronti dei suddetti soggetti, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore sono utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie e non rilevano altresì ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 4-bis, della legge n. 146/1998.

Tali disposizioni entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008.

### **Disposizioni transitorie per il periodo d'imposta 2007**

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 valgo-

# L'Informatore

maggio 2008

## Imposte dirette e indirette

no le disposizioni descritte nel precedente paragrafo intitolato: "criteri di applicazione degli studi di settore per le imprese multiattività" e i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore non possono essere utilizzati per l'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che svolgono l'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all'attività prevalente supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Per il suddetto periodo d'imposta nei confronti dei predetti soggetti i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore sono utilizzabili esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie e non rilevano altresì ai fini dell'applicazione del comma 4-bis, dell'art. 10, della legge n. 146/1998.

### **Abrogazione delle disposizioni che riguardano l'annotazione separata nei confronti dei contribuenti multipunto e multiattività**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 è abrogato il decreto del ministro dell'Economia e delle finanze del 25 marzo 2002 riguardante «Criteri di applicazione degli studi di imprese multipunto e multiattività» e successive integrazioni.

Sono altresì abrogati i provvedimenti del direttore generale del dipartimento delle entrate del 24 dicembre 1999, recante «Modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore» e del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 giugno 2001 recante «Modifiche concernenti le modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore».

A decorrere dallo stesso periodo d'imposta sono altresì abrogate tutte le disposizioni previste nei singoli decreti di approvazione degli studi di settore in contrasto con quanto disposto nel decreto in esame, nonché quelle riguardanti le cause di inapplicabilità relative all'esercizio di due o più attività di impresa ovvero all'esercizio dell'attività d'impresa svolto attraverso l'utilizzo di più unità locali.

## Contribuenti minimi Versamento Iva per effetto della rettifica della detrazione Istituzione del codice tributo Risoluzione n. 80 dell'Agenzia delle Entrate del 6 marzo 2008

L'Agenzia delle Entrate ha diramato la risoluzione n. 80 data 6 marzo 2008, recante: "Istituzione del codice tributo per il versamento dell'Iva per effetto della rettifica della detrazione

TRIBUTARIO



Tributario

da parte dei contribuenti minimi in regime fiscali semplificato - Articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziaria per l'anno 2008, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto 9 luglio 1997, n. 241".

La Legge Finanziaria 2008 disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un regime fiscale semplificato ed agevolato (regime di contribuenti minimi) per i soggetti la cui attività d'impresa, artistica o professionale sia riconducibile alla nozione di attività "minima".

Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in natura non superiori a 30.000 euro e soddisfano le ulteriori condizioni richieste (vd. ns. circ. n. 12/2008).

Il versamento dell'imposta dovuta, per effetto della rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis-2 del Dpr n. 633/1972 è effettuato in un'unica soluzione ovvero in cinque rate annuali di

## Credito d'imposta per la sicurezza per tabaccai e pmi Decreti ministero dell'Economia del 6 febbraio 2008

Sulla Gazzetta ufficiale n. 52 del 1° marzo 2008 sono stati pubblicati i decreti del ministero dell'Economia e delle Finanze datati 6 febbraio 2008, recanti rispettivamente: "Modalità di attuazione dei commi da 233 a 237, dell'articolo 1, della legge n. 244/2007 - credito d'imposta in favore degli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni" e "Modalità di attuazione dei commi da 228 a 232, dell'articolo 1, della legge n. 244/2007 - credito d'imposta in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di comportamento di atti illeciti da parte di terzi".

La Legge Finanziaria 2008 ha introdotto a favore degli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio e delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande un credito d'imposta per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (vd. ns. circ. n. 18/2008).

Con i due decreti in esame sono state definite le modalità di fruizione di tali crediti.

# L'Informatore

maggio 2008

## Imposte dirette e indirette

pari importo senza applicazione degli interessi.

La prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono versate entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Al fine di consentire il versamento delle suddette somme si istituisce il seguente codice tributo:

"6497", denominato "Iva derivante da rettifica della detrazione per i contribuenti minimi di cui all'articolo 1 - commi da 96 a 117 - della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Nella compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione erario, con indicazione, quale anno di riferimento, dell'anno d'imposta per il quale è stata operata la rettifica ossia dell'anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi, espresso nella forma AAAA.

## Imposte dirette

### Soggetti interessati

Le agevolazioni in esame spettano ai contribuenti qui di seguito indicati:

1) gli esercenti esclusivamente attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa.

Si intendono rivendite di generi di monopolio quelle autorizzate in base alla legge n. 1293/1957 e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con Dpr n. 1074/1958 e successive modificazioni;

2) coloro che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese ai sensi del decreto del ministro della Attività produttive del 18 aprile 2005 e che, oltre all'attività di rivendita di generi di monopolio, svolgano in via prevalente altre attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande.

Si considera prevalente l'attività in relazione alla quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi, assunti al lordo del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è richiesto il credito d'imposta;

3) gli esercenti attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e attività di somministrazione di alimenti e bevande rientranti nella definizione di piccole e medie imprese.

### Spese agevolabili e importo massimo del beneficio

Sono agevolabili le spese effettuate nel 2008, 2009 e 2010, per la prima installazione, nel luogo di esercizio dell'attività, di impianti e attrezzatura di sicurezza, con la finalità di prevenire furti, rapine e altri atti illeciti.

Tra le spese agevolabili sono comprese anche quelle sostenute per installare sistemi di pagamento con moneta elettronica. Il credito d'imposta è riconosciuto per un importo pari all'80 per cento delle spese sostenute e, comunque, non superiore complessivamente a 3.000 euro per ciascun beneficiario per i tabaccai per il triennio 2008 - 2010.



Tributario

Il credito d'imposta è riconosciuto per un importo pari all'80 per cento delle spese sostenute e, comunque, non superiore complessivamente a 3.000 euro per ciascun beneficiario per le piccole e medie imprese per il triennio 2008 - 2010.

In caso di acquisizione mediante contratto di locazione finanziaria, ai fini delle determinazione delle spese agevolabili, rileva il costo dei beni sostenuto dal concedente.

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

Le modalità, i termini di presentazione e contenuto dell'istanza sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanarsi entro trenta giorni del 1° marzo 2008.

L'istanza dovrà comunque prevedere l'indicazione degli estremi della documentazione di avvenuto sostenimento delle spese agevolabili e l'attestazione del rispetto della condizione della regola de minimis.

#### **Concessione del credito di imposta**

Le istanze sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'Agenzia delle Entrate verifica, sulla base dei dati indicati nell'istanza, l'ammissibilità delle stesse in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed ai requisiti formali e concede il credito d'imposta, nei limiti dello stanziamento disponibile per ciascun anno, con espressa comunicazione telematica al soggetto interessato.

La data dell'accertato esaurimento dei fondi è resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da pubblicarsi sul sito internet della stessa Agenzia.

Le istanze che non trovino capienza nei fondi annualmente stanziati costituiscono titolo di precedenza per la concessione del credito d'imposta nel secondo o nel terzo periodo di applicazione della disciplina.

#### **Utilizzo del credito d'imposta**

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dalla data di concessione.

Il credito d'imposta spettante è indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è utilizzato.

#### **Controlli e revoca del beneficio**

Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

#### **Regola de minimis**

Il credito di imposta in applicazione della regola de minimis di cui al Regolamento (Ce) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 non può essere cumulato con altri sostegni de minimis se tale cumulo determina il superamento della soglia massima di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi.

Il credito d'imposta, inoltre, non può essere cumulato con altre misure di aiuto di Stato sugli stessi costi ammissibili, ove tale

cumulo dia luogo al superamento delle intensità massime stabilite per tali altre misure da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione europea.

## **Modalità, termini ed effetti dell'applicazione dell'imposta sostitutiva per il recupero a tassazione delle deduzioni extracontabili Decreto ministero dell'Economia del 3 marzo 2008**

Sulla Gazzetta ufficiale n. 65 del 17 marzo 2008 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze recante: "Modalità, termini ed effetti dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, prevista dal comma 48 dell'articolo 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, per il recupero a tassazione delle deduzioni extracontabili dal reddito d'impresa e dal valore della produzione effettuate fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007".

La Legge Finanziaria 2008 ha soppresso la possibilità di effettuare deduzioni extracontabili a partire dal 2008 introducendo contestualmente un'imposta sostitutiva per il recupero e la tassazione delle deduzioni extracontabili dal reddito d'impresa e dal valore della produzione effettuata fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 (vd. ns. circ. n. 7/2008).

Vengono stabiliti con il provvedimento in esame le modalità, i termini ed effetti relativi all'applicazione della suddetta imposta sostitutiva.

#### **Applicazione dell'imposta sostitutiva**

Le differenze tra il valore civile e il valore fiscale dei beni e degli altri elementi indicati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi, originate dalle deduzioni extracontabili effettuate fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, possono essere recuperate a tassazione, con conseguente riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civili, mediante assoggettamento all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap.

L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva può essere esercitata anche in relazione a singole classi di beni e altri elementi corrispondenti ai righe di ciascuna sezione del suddetto quadro EC.

L'assoggettamento a imposta sostitutiva riguarda, comunque, per ciascun rigo oggetto di riallineamento, l'intero ammontare delle differenze tra i relativi valori civili e fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 o l'intero ammontare delle differenze residue risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dei successivi periodi.

Tuttavia, i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, di cui al regolamento (Ce) n. 1606/



Tributario

# **L'Informatore**

maggio 2008

## **Imposte dirette**

2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, possono non assoggettare ad imposta sostitutiva le differenze di valore attinenti ai marchi, incluse nel rigo del suddetto quadro relativo ai beni immateriali (rigo EC4).

In deroga a quanto sopra disposto, se l'applicazione dell'imposta sostitutiva riguarda i beni materiali e immateriali indicati nella sezione I del quadro EC e gli stessi sono ceduti nel corso dello stesso periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta, le differenze tra valori civili e fiscali relativi ai beni ceduti sono escluse dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva.

Con riguardo all'avviamento, tale disposizione si applica in caso di cessione dell'azienda.

L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva si esercita effettuando il versamento della prima delle tre rate obbligatorie entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 o, in caso di opzione successiva, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta di riferimento per l'individuazione delle differenze residue oggetto di riallineamento.

L'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota del 12 per cento sulla parte delle differenze di valore complessivamente ricomprese nel limite di 5 milioni di euro; con l'aliquota del 14 per cento sulla parte che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro e con l'aliquota del 16 per cento sulla parte superiore a 10 milioni di euro.

Nel caso in cui l'opzione per l'imposta sostitutiva sia esercitata dal contribuente in più periodi d'imposta in relazione a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini della determinazione delle aliquote progressive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di valori precedentemente assoggettate a imposta sostitutiva.

### **Effetti dell'applicazione dell'imposta sostitutiva**

Il riallineamento dei valori civili e fiscali conseguente all'applicazione dell'imposta sostitutiva produce effetti a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale, ai sensi di quanto sopra disposto, si considera effettuata l'opzione per la disciplina.

A partire dalla stessa data, opera l'eliminazione del corrispondente vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione d'imposta.

Nel caso in cui l'applicazione dell'imposta sostitutiva abbia ad oggetto le differenze di valore riguardanti i beni materiali e immateriali indicati nella sezione I del quadro EC e gli stessi siano realizzati in data anteriore all'inizio del quarto periodo d'imposta, successivo a quello di esercizio dell'opzione, il costo fiscale di detti beni è ridotto delle differenze di valore assoggettate a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggiore ammortamento dedotto.

L'imposta sostitutiva relativa ai beni oggetto di anticipato realizzo è scomputata dall'imposta sui redditi, ai sensi degli artt. 22 o 79 del Tuir.

L'opzione per l'imposta sostitutiva comporta la disapplicazione, in relazione alle differenze di valore ad essa assoggettate, delle disposizioni concernenti il recupero a tassazione in quote costanti delle medesime differenze agli effetti dell'Irap e

il corrispondente svincolo delle riserve in sospensione d'imposta.

Nel caso in cui l'opzione per l'imposta sostitutiva sia esercitata dopo il primo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la parte delle quote costanti già recuperate a tassazione ai fini dell'Irap, in correlazione alle medesime differenze di valori assoggettate a imposta sostitutiva, costituisce componente negativo del valore della produzione deducibile, agli effetti dell'Irap relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione.

Nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà prevista di assoggettare in tutto o in parte le riserve e gli utili gravati dal vincolo di disponibilità all'imposta sostitutiva dell'1% ivi prevista, la successiva applicazione dell'imposta sostitutiva sulle differenze di valori non comporta comunque la restituzione della suddetta imposta dell'1%.

### **Versamento e disciplina dell'imposta sostitutiva**

L'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali, la prima, pari al 30%, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale è stata esercitata l'opzione; la seconda, pari al 40%, e la terza, pari al 30%, entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi d'imposta successivi; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuali.

Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

## **Detrazione per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici** **Circolare n. 19/E** **dell'Agenzia delle Entrate** **del 7 marzo 2008**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 19/E datata 7 marzo 2008, recante: "Detrazione per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici (art. 1, comma 309, legge n. 244 del 27 dicembre 2007)".

Come noto, la legge finanziaria 2008 ha introdotto, per l'anno 2008, una nuova agevolazione fiscale concernente le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (vd. ns. circ. n. 17/2008).

In particolare, è riconosciuta una detrazione Irpef del 19% dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi "di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale", per un importo non superiore a 250 euro (con un risparmio d'imposta, quindi, fino a 47,50 euro).

La norma specifica che la detrazione spetta a condizione che le suddette spese non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito com-



Tributario

# L'Informatore

maggio 2008

## Imposte dirette

TRIBUTARIO

plativo (ad esempio, nel caso in cui il costo dell'abbonamento per le spese di trasporto risulti inerente e quindi deducibile dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo).

La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari che risultino a carico.

Con il provvedimento in esame vengono forniti ulteriori chiarimenti, qui di seguito illustrati in sintesi.

### Soggetti ammessi alla detrazione (beneficiari)

La detrazione è riservata ai soggetti che si servono del trasporto pubblico per la propria mobilità quotidiana, quali studenti, lavoratori, pensionati.

### Spese che danno diritto alla detrazione

La detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Ai fini della detrazione in esame si intende per "abbonamento" un titolo di trasporto che consente al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato.

Sono ammesse a fruire della detrazione solo le spese per gli abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico.

Si ritiene, quindi, che non possano beneficiare dell'agevolazione i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore, né le cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l'ingresso a musei o spettacoli.

Per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale devono intendersi quelli aventi ad oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici.

Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.

Atteso l'ampio riferimento all'ambito "locale, regionale e interregionale" contenuto nella norma, il beneficio può riguardare gli abbonamenti relativi a trasporti pubblici che si svolgono tanto all'interno di una regione, quanto mediante attraversamento di più regioni.

La detrazione compete per le sole spese sostenute nell'anno 2008 e in applicazione del criterio di cassa che costituisce il principio di imputazione temporale tipico in materia di oneri. La detrazione può essere calcolata sull'intera spesa sostenuta nel 2008 per l'abbonamento, anche se lo stesso scade nel periodo d'imposta successivo (es. abbonamento con validità dal 1° marzo 2008 al 28 febbraio 2009).

Occorre evidenziare che il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.

L'utilizzo della detrazione è ammesso entro i limiti di capienza delle imposte dovute.

In caso di mancato utilizzo della detrazione per incapienza, questa si perde, senza possibilità di rinviarne la fruizione all'anno successivo.

### Documentazione per fruire della detrazione

Per fruire della detrazione Irpef sulle spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare una specifica documentazione da esibire in caso di richiesta da parte dell'ufficio e/o in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi con l'assistenza dei Caf o degli intermediari abilitati.

Innanzitutto il contribuente è tenuto a conservare il titolo di viaggio.

Il decreto 30 giugno 1992 - concernente la fissazione delle caratteristiche del biglietto relativo al trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito - ha stabilito che per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, e per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta dal cliente, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale.

Inoltre, secondo il predetto decreto, il biglietto di trasporto deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni:

- a) ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logotipo distintivo dell'impresa e numero di partita Iva del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto;
- b) descrizione delle caratteristiche del trasporto;
- c) ammontare dei corrispettivi dovuti;
- d) numero progressivo;
- e) data da apporre al momento dell'emissione o della utilizzazione.

Le indicazioni di cui alle lettere b) e c) possono essere espresse anche in codice alfanumerico la cui decodificazione sia stata preventivamente comunicata al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate ovvero stampata sul titolo di trasporto stesso.

Le imprese di trasporto che si avvalgono della menzionata facoltà di esporre in codice alfanumerico l'ammontare dei corrispettivi dovuti e/o la descrizione delle caratteristiche del trasporto sono tenute a rendere pubblica la decodificazione di tali codici relativamente al 2008, anche avvalendosi di canali telematici.

### Titolo di viaggio nominativo

Sul titolo di viaggio nominativo, che il contribuente è tenuto a conservare, devono essere indicate la durata dell'abbonamento e la spesa sostenuta.

Al fine di dimostrare che la spesa è stata sostenuta nel 2008 il contribuente dovrà altresì conservare la fattura eventualmente richiesta al gestore del servizio di trasporto o altra eventuale documentazione, attestante la data di pagamento.

Ove il contribuente stesso sia nell'impossibilità di procurarsi la suddetta documentazione (evenienza possibile, in ragione del particolare regime Iva applicabile alle cessioni dei titoli di viaggio) la spesa si riterrà sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità dell'abbonamento (ad es., per un



Tributario

abbonamento nominativo che assuma validità dal 1° febbraio 2008, la spesa si riterrà sostenuta in tale data). In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio realizzato in formato elettronico è necessario disporre di documentazione certificativa che contenga le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (indicazione soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa).

## Disposizioni urgenti in materia finanziaria Legge n. 31 del 28 febbraio 2008

Il decreto legge n. 248 del 31 dicembre 2007 è stato convertito nella legge n. 31 del 28 febbraio 2008, pubblicata sul supplemento ordinario n. 47/L alla Gazzetta ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria".

La legge in esame è entrata in vigore il 1° marzo 2008.

Con la conversione in legge sono state introdotte alcune disposizioni importanti, qui di seguito illustrate.

### Incentivi alla rottamazione di veicoli (art. 29, comma 2)

L'art. 29 del D.L. n. 248 del 31 dicembre 2007 ha previsto una proroga dei termini relativi all'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, a fronte della sostituzione di veicoli con maggiore tasso inquinante; la suddetta proroga viene confermata anche in sede di conversione in legge (vd. ns. circ. n. 28/2008).

Con la conversione in legge di cui all'oggetto viene introdotto un nuovo contributo pari a € 300 e l'esenzione delle tasse automobilistiche per un'annualità in caso di acquisto di un motociclo nuovo "Euro 3" fino a 400 cc di cilindrata con contestuale sostituzione di un motociclo "Euro 0".

### Rateazione somme iscritte a ruolo (art. 36, comma 2-bis)

È prevista la possibilità per il contribuente che versa in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà di ottenere la ripartizione delle somme iscritte a ruolo:

- dall'agente della riscossione (in precedenza il riconoscimento del beneficio era demandato all'ufficio);
- fino ad un massimo di 72 rate mensili, mentre non è più prevista la possibilità di ottenere la sospensione della riscossione per un anno.

### Cartelle di pagamento e responsabile del procedimento (art. 36, comma 4-ter)

Le cartelle di pagamento riferite a ruoli consegnati all'agente della riscossione dal 1° giugno 2008 devono contenere, a

# L'Informatore

maggio 2008

## Imposte dirette

### Titolo di viaggio non nominativo

Se il titolo di viaggio acquistato non è nominativo lo stesso deve essere conservato e accompagnato da una autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotografica del documento di identità del sottoscrittore) resa dal contribuente in cui si attesta che l'abbonamento è stato acquistato per il contribuente o per un suo familiare a carico.

## Varie

pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione delle cartelle stesse.

Sono considerate valide le cartelle di pagamento prive di tale indicazione (c.d. cartelle "mute") se riferite a ruoli consegnati prima della predetta data.

### Termini di presentazione del mod. 770 (art. 37-bis)

Limitatamente all'anno 2008 è stato prorogato al 31 maggio 2008 il termine di presentazione del mod. 770 Semplicato. La scadenza di presentazione del mod. 770 ordinario rimane al 31 luglio 2008.

### Mancata emissione dello scontrino/ricevuta (art. 37-ter)

La sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la mancata emissione dello scontrino o ricevuta fiscale è disposta quando, nel corso del quinquennio, si verificano almeno quattro distinte violazioni (in precedenza tre), in giorni diversi.

Ai fini di coordinamento, il provvedimento in esame dispone che gli atti di sospensione devono essere notificati dall'Agenzia delle Entrate entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta (in precedenza terza) violazione.

### Estromissione immobile strumentale (art. 38-bis, comma 2)

La Legge finanziaria 2008 ha reintrodotta l'estromissione dell'immobile strumentale da parte dell'imprenditore individuale (vd. ns. circ. n. 7/2008).

Con il provvedimento in esame l'estromissione può riguardare tutti gli immobili strumentali "posseduti" dall'imprenditore individuale e non soltanto quelli "utilizzati".

Di conseguenza è possibile estromettere non solo l'immobile strumentale "utilizzato" ma anche quello "non utilizzato".

## Agevolazione gas naturale per la distribuzione commerciale Nota Agenzia delle Dogane del 12 marzo 2008

L'Agenzia delle Dogane ha diramato la nota datata 12 marzo



Tributario

2008, concernente l'agevolazione gas naturale per la distribuzione commerciale.

Qui di seguito si riporta la circolare della Confcommercio. L'art. 2, comma 73, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, ha modificato il testo del comma 3 all'art. 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, estendendo l'ambito applicativo dell'aliquota relativa al gas metano destinato alla combustione per usi industriali anche agli impieghi nel "settore della distribuzione commerciale".

L'Agenzia delle Dogane, con la nota del 27 dicembre 2006 n. 4428/V, non aveva indicato quali attività dovessero essere incluse nella categoria "distribuzione commerciale", ma si era limitata ad affermare che, al fine di usufruire dell'agevolazione in esame, le imprese dovevano dotarsi di un "certificato, rilasciato dalla competente Camera di commercio, industria e artigianato, di iscrizione al relativo albo quale esercente attività di distribuzione commerciale, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445".

Con la nota del 12 marzo 2008 n. 4941/V, l'Agenzia delle Dogane rende pubblico il parere dell'Avvocatura di Stato del 14 novembre 2007, prot. n. 29067/07, avente ad oggetto l'individuazione delle imprese che debbono considerarsi parte del "settore della distribuzione commerciale", ai fini dell'applicazione della disposizione agevolativa sul gas metano.

In specie, poiché "la genericità del dato normativo e la sua atecnicità (intesa come non coincidenza con le categorie del commercio definite in altri testi di legge, quali l'art. 4, par. 1, Dlgs n. 114/98) depone per un'individuazione dell'ambito di applicazione dell'agevolazione senza limitazioni all'interno di quella categoria generale contemplata", dovranno essere assoggettati alla favorevole aliquota, i consumi di gas naturale effettuati dagli esercenti:

a) di attività di commercio al dettaglio, ivi comprese le cd. "forme speciali di vendita al dettaglio" (vendita per corrispondenza, mediante distributori automatici, tramite televisione o altro mezzo di comunicazione, vendita per catalogo) e di commercio elettronico;

b) di attività di commercio all'ingrosso;

c) di attività di intermediazione commerciale o comunque non direttamente connesse alla vendita;

d) di attività di somministrazione di bevande (bar, birrerie, caffè, gelaterie, pasticcerie ecc...).

L'Agenzia delle dogane elenca i codici attività (appartenenti alla classificazione Atecofin 2004 e non alla classificazione Ateco 2007 che è in vigore dal 1° gennaio 2008) a cui far riferimento per l'individuazione delle attività sopra elencate:

a) per quanto concerne le attività di cui alle lettere a), b) e c), alla sezione G, codici da 50 a 52.63, con esclusione delle attività di cui ai codici da 50.20 a 50.20.5, 50.40.3 e da 52.7 in poi. Si ritiene, infatti, che le attività individuate con i codici da ultimo menzionati concernenti attività di riparazione varie (di autoveicoli, di carrozzerie, di impianti elettrici e di alimentazione, di pneumatici, di motocicli e ciclomotori, di calzature e articoli in cuoio, di apparecchi elettrici, di orologi e gioielli, di beni di consumo vari) e attività di manutenzione e soccorso stradale non rientrano nel concetto di distribuzione commerciale;

b) alla sezione H, codici 55.4 e 55.5, per quanto concerne le attività di cui alla lettera d);

c) alla sezione I, codici da 63.11 a 63.12.2, per quanto concerne le attività non direttamente connesse alla vendita, diverse da quelle di intermediazione commerciale di cui alla lettera c). Si fa presente che nell'elenco dei codici di attività manca il codice 55.30.40 "Gelaterie e pasticcerie con somministrazione"; tale mancanza dovrebbe imputarsi ad un mero errore, poiché nella nota viene più volte affermato che l'agevolazione deve applicarsi anche agli esercenti attività di somministrazione di bevande, che, ai sensi della lett. b), comma 1, art. 5 della legge n. 287 del 25 agosto 1991, sono i bar, i caffè, le gelaterie, le pasticcerie e gli altri esercizi simili.

Al fine dell'applicazione dell'aliquota per combustione per "usi industriali", gli aventi diritto, ferma restando la facoltà di avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione (come chiarito con circolare n. 57/D, prot. n. 9300281/IV del 18.05.1994), dovranno presentare, ora, al soggetto erogatore apposita richiesta corredata della certificazione camerale comprovante l'iscrizione tra le imprese, utilizzando, allo scopo di descrivere la tipologia di attività svolta, il pertinente codice della classificazione Atecofin 2004 sopra richiamata.

Il parere dell'Avvocatura di Stato è interpretativo della disposizione legislativa contenuta nell'art. 2, comma 73, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262; di conseguenza, alle attività di somministrazione di bevande dovrebbe essere riconosciuta l'agevolazione con effetto retroattivo, ossia a decorrere dal 3 ottobre 2006.

L'Agenzia delle Dogane, contattata telefonicamente, ha affermato che le modalità per la fruizione dell'agevolazione saranno illustrate ai singoli contribuenti dagli enti erogatori. In assenza di informazioni più precise, si invitano gli associati a contattare detti enti per verificare se effettivamente sono a conoscenza delle procedure necessarie per l'applicazione della disposizione agevolativa.

## **Comune di Milano Adeguamento codici fiscali Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 24 gennaio 2008**

L'Agenzia delle Entrate ha diramato il comunicato stampa datato 24 gennaio 2008, recante: "Milano, distribuzione Carta regionale dei servizi - Adeguamento dei codici fiscali". Il comune di Milano di recente ha provveduto a correggere, variandoli, i codici fiscali di molti cittadini milanesi.

L'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa di cui all'oggetto, di cui si riporta qui di seguito il testo, fornisce dei chiarimenti importanti.

Si prega di diffondere il suddetto comunicato nel modo più capillare possibile presso le aziende associate.



Tributario

► **COMUNICATO** stampa dell'Agencia delle Entrate del 24 gennaio 2008. **Milano, distribuzione Carta regionale dei servizi. Adeguamento dei codici fiscali**

I dati anagrafici dei cittadini ora coincidono con quelli dell'anagrafe tributaria. Il comune di Milano, seguendo le indicazioni del ministero dell'Interno, ha condotto un'operazione finalizzata ad allineare le informazioni anagrafiche contenute nella sua banca dati con quelle fornite dall'Agencia delle Entrate. L'obiettivo è quello di fare in modo che ogni cittadino sia conosciuto con i dati anagrafici effettivi e completi, anche in vista dell'imminente introduzione della Carta di identità elettronica, nella quale compare anche il codice fiscale della persona.

Per effetto di tale operazione, numerosi cittadini milanesi, in particolare coloro che alla nascita sono stati registrati con più di un nome di battesimo, si sono visti recapitare una nuova Carta regionale dei servizi, avente anche valenza di codice fiscale, contenente un codice nuovo, corrispondente alla reale situazione anagrafica.

Il cittadino, dopo aver verificato l'esattezza dei dati e segnalato all'anagrafe del comune di Milano eventuali errori, è invitato ad utilizzare il nuovo codice riportato nella Carta regionale dei servizi ricevuta.

Il sistema informativo dell'Agencia delle Entrate collega, in via automatica, i due codici fiscali, così ogni atto per il quale è stato utilizzato il codice precedente conserva piena ed assoluta validità. Anche ogni ente pubblico collegato con la banca dati dell'Agencia è in grado di riconoscere ed associare i due codici fiscali. Il cittadino dovrà comunicare il cambio solo ad eventuali altri soggetti privati (ad esempio la propria banca, assicurazione, ecc.), senza necessità di urgenza.

Il cittadino potrebbe anche mantenere il vecchio codice fiscale, a fronte del cambiamento del nome, ma la scelta comporta una procedura lunga e complessa.

## **Versamenti Mod. F24 Chiarimenti Comunicato stampa**

# **L'Informatore**

maggio 2008

**Varie**

## **dell'Agencia delle Entrate del 14 febbraio 2008**

L'Agencia delle Entrate ha diramato il comunicato stampa datato 14 febbraio 2008, recante: "Versamenti, chiarimenti Agencia per F24 e F24 enti pubblici".

Nel mese di ottobre 2007 l'Agencia delle Entrate ha approvato una nuova versione del mod. F24 che prevede l'indicazione del mese di riferimento.

Con la risoluzione n. 395 del 28 dicembre 2007, sono stati individuati i codici tributo per i quali occorre indicare il mese di riferimento (vd. ns. circ. n. 1/2008).

Con il provvedimento in esame l'Agencia delle Entrate chiarisce che, relativamente al "mese di riferimento" da indicare nel mod. F24 va riportato il mese in cui sono state corrisposte le retribuzioni per le quali si effettua il versamento, indipendentemente dall'anno d'imposta cui si riferisce l'adempimento, da indicare nel campo "anno di riferimento".

Ad esempio:

- per i versamenti delle trattenute a titolo di saldo dell'addizionale comunale all'Irpef operate dai sostituti d'imposta sugli emolumenti corrisposti a marzo 2008, da eseguirsi entro il 16 aprile 2008, occorrerà indicare "0003" quale mese di riferimento e "2007" quale anno di riferimento;
- per i versamenti delle trattenute a titolo di acconto dell'addizionale comunale all'Irpef operate dai sostituti d'imposta sugli emolumenti corrisposti a marzo 2008, da eseguirsi entro il 16 aprile 2008, occorrerà indicare "0003" quale mese di riferimento e "2008" quale anno di riferimento.
- per i soli versamenti relativi a ritenute operate sulle somme corrisposte entro il 12 gennaio 2008 in base al principio di cassa allargata, riferite al 2007, conformemente alle istruzioni per la compilazione del modello 770/2008, occorre indicare nel modello F24 il valore "0012" nel campo "mese di riferimento" e "2007" nel campo "anno di riferimento". Tali versamenti sono evidenziati nel quadro ST del modello 770/2008 indicando nel campo 8 il codice "B".

Anche per le somme per le quali non è previsto un obbligo di versamento mensile va indicato il mese corrispondente a quello da esporre nel quadro ST del modello 770.



Legale

# L'Informatore

maggio 2008

In primo piano

LEGALE

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- ▶ Normativa antiriciclaggio - Limitazioni all'uso del contante e di assegni bancari e postali. Dlgs 231/2007. . . . **Pag. 73**

### LEGGI E PROVVEDIMENTI

- ▶ Associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate - Riconoscimento - Decreto attuativo del Dlgs 209/2007. . . . . **Pag. 77**

### VARIE

- ▶ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Istituzione del casellario informatico degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture. . . . . **Pag. 78**
- ▶ Indicazioni operative sugli appalti riservati - Articolo 52 Dlgs n. 163 del 12/4/2006 e successive modificazioni **Pag. 79**

La nuova normativa si fonda sul presupposto che una più efficace lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecita ed al finanziamento del terrorismo può avvenire attraverso la limitazione dell'uso del denaro contante ed una maggiore tracciabilità delle operazioni di pagamento e di incasso. L'articolo 49 del Dlgs 231/07 introduce, rispetto alla precedente normativa, ulteriori misure restrittive ed abbassa la soglia per l'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore da 12.500 a 5.000 euro.

#### Limitazioni all'uso del contante

L'articolo 49 del Dlgs 231/07, al primo comma, vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane spa". Si evidenzia che il termine "complessivamente", è riferito al valore dell'operazione oggetto del pagamento, anche se frazionata.

Per operazione frazionata, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera m, dello stesso Dlgs 231/07, si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a tali limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano, comunque, elementi per ritenere tale.

Per quanto attiene alle sanzioni previste in caso di violazione della disposizione, fatta salva l'efficacia degli atti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito (articolo 58, primo comma).

I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio individuati dal Capo III del Dlgs 231/07 - tra i quali sono compresi anche gli intermediari finanziari (inclusi i confidi), i professionisti (definizione che include ogni altro soggetto che svolge attività in materia di contabilità e tributi in modo professionale), i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria e gli agenti immobiliari - hanno l'obbligo di comunicare entro 30 giorni al ministero dell'Economia e finanze le infrazioni alle limitazioni sull'uso del contante di cui hanno notizia nello svolgimento della loro attività (articolo 51, primo comma).

La violazione di quest'ultimo obbligo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione (articolo 58, settimo comma).

#### Assegni bancari, postali, circolari e vaglia cambiari e postali

Per quanto riguarda l'utilizzo degli assegni, il principio generale diviene quello della non trasferibilità per qualsiasi importo. L'intento, infatti, è quello di garantire una maggiore tracciabilità delle operazioni di pagamento e di incasso.

Viene comunque consentita l'emissione di assegni in forma libera, su richiesta del cliente, per importi inferiori a 5.000 euro.

L'articolo 49, quarto comma, infatti, prevede che "i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da

**IN PRIMO PIANO**

## Normativa antiriciclaggio Limitazioni all'uso del contante e di assegni bancari e postali

Il 30 aprile 2008 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel Titolo terzo del Dlgs 231/07 in materia di "Limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore".

Allo scopo di fornire indicazioni operative sull'attuazione delle nuove disposizioni, sono di recente intervenuti: l'Agenzia delle Entrate che ha disciplinato l'applicazione della nuova imposta di bollo su assegni e vaglia rilasciati in forma libera (circolare n. 18/E del 7 marzo 2008) ed il ministero dell'Economia e delle finanze (circolare n. 33124 del 20 marzo 2008).



Legale

Poste italiane spa muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera”.

In quest'ultimo caso è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ogni singolo assegno. Per gli assegni per i quali non è apposta la clausola di non trasferibilità, la validità delle girate è condizionata all'apposizione del codice fiscale di ogni girante, con l'obiettivo di non consentire l'anonimato dei vari soggetti che hanno ricevuto l'assegno in pagamento.

Gli assegni liberi, emessi prima del 30 aprile 2008 per importi inferiori a 12.500 euro ed incassati a decorrere da tale data, saranno considerati regolari.

Gli assegni emessi a decorrere dal 30 aprile 2008, per importi pari o superiori a 5.000 euro senza l'indicazione del nome o della regione sociale del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità, saranno pagati dalle banche e da Poste italiane spa con obbligo per queste ultime di comunicare comunque l'irregolarità dell'assegno al ministero dell'Economia e delle finanze.

Le scorte di carnet di assegni attualmente in giacenza presso le banche e Poste italiane spa. potranno essere utilizzate anche successivamente al 29 aprile 2008, fino a esaurimento delle stesse, previa apposizione su ogni modulo di assegno della clausola di non trasferibilità e di una barratura sulla cifra prestampata di 12.500 euro (limite precedentemente in vigore).

I carnet di assegni già in possesso della clientela potranno essere utilizzati, anche successivamente al 29 aprile 2008 in forma libera, per importi inferiori a 5.000 euro e mediante l'apposizione della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori a 5.000 euro; ciò comunque nei limiti indicati dall'articolo 49.

Per i moduli di assegni consegnati alla clientela precedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 49 ed utilizzati successivamente al 29 aprile 2008 non è dovuta l'imposta di bollo. A partire dal 30 aprile 2008, l'indicazione del codice fiscale del girante sugli assegni in forma libera è sempre dovuta, anche se si utilizzano moduli di assegno rilasciati prima di tale data. La mancata indicazione del codice fiscale del girante rende la girata nulla e, pertanto, le banche e Poste italiane spa non dovranno effettuare il pagamento dell'assegno.

La girata sarà considerata nulla anche qualora il codice fiscale del girante sia manifestamente errato.

Si evidenzia che l'emissione degli assegni all'ordine del traente - noti come assegni a m.m., a me medesimo o a sé stessi - viene consentita esclusivamente nel caso in cui tali assegni sono girati direttamente per l'incasso a una banca o a Poste italiane spa (articolo 49, sesto comma).

La norma pone, dunque, un limite importante ad una prassi che finora ha consentito, di fatto, una circolazione "al portatore" di titoli all'ordine.

L'irregolarità degli assegni emessi all'ordine del traente e girati ad altro soggetto dovranno essere segnalate dalle banche e da Poste italiane spa al ministero dell'Economia e delle finanze per l'irrogazione delle sanzioni di seguito specificate. Tali assegni - se le girate sono correttamente apposte - saranno comunque pagati dalle banche e da Poste italiane spa.

# L'Informatore

maggio 2008

In primo piano

Anche per gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, il principio generale è quello dell'emissione con la clausola di non trasferibilità.

Anche in questo caso, per i soli titoli di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesta, per iscritto dal cliente, l'emissione senza la clausola di non trasferibilità. Pure in tale fattispecie, è dovuta per ogni modulo un'imposta di bollo di 1,50 euro.

Su richiesta, le banche e Poste italiane spa sono tenute a comunicare all'Anagrafe tributaria i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali sono stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera, o che hanno richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera, nonché di coloro che li hanno presentati all'incasso.

In caso di violazione delle disposizioni relative alla clausola di non trasferibilità, o dell'emissione di assegni a favore del traente stesso fuori dei casi consentiti, fatta salva l'efficacia degli atti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito (articolo 58, primo comma).

Allo scopo di individuare in modo puntuale i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio contenute nel decreto legislativo 231/07 e di chiarirne i rispettivi obblighi, anche a seguito dell'emanazione della circolare esplicativa del ministero dell'Economia e finanze del 20 marzo 2008, si precisa quanto segue:

1. le misure relative alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, previste dal Titolo III del decreto legislativo 231/07, si applicano non solo ai soggetti di cui al successivo punto 2, ma a tutti gli utilizzatori di tali strumenti. Queste disposizioni entreranno in vigore dal 30 aprile 2008 (cfr. com. n. 1095 del 28 marzo 2008);

2. gli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione, segnalazione di operazioni sospette e formazione del personale, di cui al Titolo II del decreto legislativo 231/07, si applicano ai soggetti specificamente individuati dal Titolo I, Capo III dello stesso decreto. Questi obblighi sono entrati in vigore dal 29 dicembre 2007. Più precisamente, vengono individuate due categorie di soggetti:

- soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica, registrazione, segnalazione operazioni sospette e formazione del personale;

- soggetti destinatari dei soli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e formazione del personale.

I soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione, segnalazione di operazioni sospette e formazione del personale sono elencati negli articoli 11, 12, 13 e 14.

Tra questi, avendo a riferimento il settore terziario, si evidenzia la presenza di:

- confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 155, comma 4 del Testo unico bancario (articolo 11, secondo comma, lettera b);
- confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del Testo unico bancario (articolo 11, primo comma, lettera l);
- promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del Tuf (articolo 11, terzo comma, lettera a);
- intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2,



Legale

# L'Informatore

maggio 2008

## In primo piano

LEGALE

lettere a) e b) del Cap - codice delle assicurazioni private - che operano nei rami vita (articolo 11, terzo comma, lettera b);

- mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (articolo 11, terzo comma, lettera c);
- agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 (articolo 11, terzo comma, lettera d);
- professionisti, definizione in cui rientrano anche tutti quei soggetti che rendono i servizi forniti da periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono, in maniera professionale, attività in materia di contabilità e tributi (articolo 12, primo comma, lettera b);
- aziende di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 del Tulp (articolo 14, primo comma, lettera b);
- aziende di trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 (articolo 14, primo comma, lettera c);
- società di gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all'articolo 5, terzo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (articolo 14, primo comma, lettera d);
- aziende che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, altri giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal ministero dell'Economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 14, primo comma, lettera e);
- agenzie di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (articolo 14, primo comma, lettera f).

I destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e formazione del personale sono invece elencati all'articolo 10, secondo comma, lettera e). L'esercizio delle attività svolte da questi soggetti resta subordinato al possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività richiesta dalle norme di settore. Si tratta di:

- commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 7 gennaio 2000, n. 7;
- fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del Tulp;
- fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di adeguata verifica tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preven-

tiva prevista dall'articolo 126 del Tulp;

- esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale è prevista la licenza di cui all'articolo 115 del Tulp.

► CIRCOLARE n. 33124 del ministero dell'Economia e delle Finanze del 20/3/2008. **Articolo 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2007 - Supplemento ordinario, n. 268 - Attuazione della Direttiva 2005/60/Ce del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.**

L'articolo 5 della Direttiva 2005/60/Ce prevede che gli Stati membri possano adottare o conservare disposizioni nazionali più rigorose di quelle comunitarie.

La normativa nazionale da tempo prevede misure restrittive sull'uso del denaro contante e dei mezzi di pagamento al portatore. L'articolo 49 del decreto legislativo di cui in oggetto introduce ulteriori misure restrittive e abbassa la soglia per l'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore da 12.500,00 a 5.000,00 euro.

Le disposizioni contenute nell'articolo 49 entreranno in vigore il prossimo 30 aprile.

Trattandosi di disposizioni destinate ad avere un consistente impatto sull'operatività non solo degli intermediari finanziari e degli altri soggetti destinati del provvedimento legislativo ma anche del singolo cittadino e in considerazione di dubbi interpretativi manifestati all'Amministrazione, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

#### **Articolo 49 comma 4**

"I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane spa muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera".

#### **Articolo 49 comma 5**

"Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità".

- A decorrere dal 30 aprile 2008 l'emissione di assegni bancari, postali e circolari in forma libera sarà consentita soltanto per importi inferiori a 5.000 euro.
- Gli assegni liberi emessi, per importi inferiori a 12.500 euro, ante 30 aprile 2008 ed incassati a decorrere da tale data saranno considerati regolari.
- Gli assegni emessi, a decorrere dal 30 aprile 2008, per importi pari o superiori a 5.000 euro senza l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità, saranno pagati da banche Poste italiane spa con obbligo per queste ultime di comunicare l'irregolarità dell'assegno al ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi dell'art. 51, comma 1.
- Le scorte di carnet di assegni attualmente in giacenza presso banche e Poste italiane spa potranno essere da queste ulti-



Legale

# L'Informatore

maggio 2008

## In primo piano

me utilizzate anche successivamente al 29 aprile 2008, fino a esaurimento delle stesse, previa apposizione su ogni modulo di assegno di barratura sull'indicazione del limite di 12.500 euro nonché della clausola di non trasferibilità.

- I carnet di assegni già in possesso della clientela potranno essere utilizzati dalla stessa anche successivamente al 29 aprile 2008 ma il loro utilizzo sarà consentito nei limiti indicati dall'articolo 49 ovvero: in forma libera per importi inferiori a 5.000 euro; mediante l'apposizione della clausola di non trasferibilità e dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario per importi pari o superiori a 5.000 euro.
- I nuovi carnet di assegni liberi potranno essere stampati recando su ogni modulo di assegno la dicitura "Gli assegni possono essere emessi in forma libera solo nei limiti previsti dalla normativa vigente" o altra equivalente.

### Articolo 49 comma 6

"Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste italiane spa".

- Gli assegni emessi all'ordine del traente non sono sottoposti alla disciplina degli assegni liberi, per cui non è richiesta l'indicazione del codice fiscale del traente che gira per l'incasso il titolo.
- Tali assegni potranno essere emessi anche per importi superiori a 5.000 euro.
- L'irregolarità degli assegni emessi all'ordine del traente e girati ad altro soggetto saranno segnalati da banche e Poste italiane spa al ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 51, comma 1. Tali assegni - se le girate sono correttamente apposte - saranno comunque pagati da banche e Poste italiane spa.

### Articolo 49 comma 10

"Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiarolo rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante".

- Per i moduli di assegni consegnati alla clientela precedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 49 ed utilizzati successivamente al 29 aprile 2008 non è dovuta l'imposta di bollo ma l'utilizzo di tali moduli sarà consentito nei limiti in vigore a decorrere da tale data (assegno libero se di importo inferiore a 5.000 euro, apposizione della clausola di non trasferibilità e dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario per importi pari o superiori a 5.000 euro).
- A partire dal 30 aprile 2008, l'indicazione del codice fiscale del girante è sempre dovuta (anche se si utilizzano moduli di assegno rilasciati prima di tale data). La mancata indicazione del codice fiscale del girante rende la girata nulla e, pertanto, banche e Poste italiane spa non dovranno effettuare il pagamento dell'assegno. Tale disposizione sarà operativa anche qualora il girante sia sprovvisto del codice fiscale.
- La girata sarà considerata nulla anche qualora il codice fiscale del girante sia manifestamente errato.
- Nell'ipotesi in cui la girata venga effettuata per conto di un diverso soggetto titolare della convenzione di assegno (ad es. una persona giuridica) il codice fiscale da indicare è quello

del soggetto titolare del medesimo rapporto (nell'esempio la persona giuridica).

- Non è necessaria l'apposizione del codice fiscale da parte del giratario che pone all'incasso l'assegno emesso in forma libera o non trasferibile qualora egli sia stato già identificato quale cliente della banca o di Poste italiane spa presso cui l'assegno è girato per l'incasso ovvero qualora venga identificato al momento dell'incasso medesimo.
- Il controllo da parte della banca o di Poste italiane spa circa la regolarità delle girate dovrà essere esercitato tenuto conto della firma di girata, della regolarità formale del codice fiscale nonché della sua compatibilità con la firma di girata (a meno che tale ultimo controllo risulti impossibile come nel caso, ad esempio, di firma illeggibile ovvero di firma apposta dal giratario per conto di un altro soggetto).

- Le modalità di pagamento dell'imposta di bollo sono state definite con la circolare 18/E del 7 marzo 2008 da parte dell'Agenzia delle Entrate.

### Articolo 49 comma 13

"I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste italiane spa sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione".

- La disposizione si applica a tutti i libretti emessi prima del 30 aprile 2008 con saldo pari o superiore a 5.000 euro che, pertanto, dovranno essere estinti o ridotti ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009.

### Articolo 49 comma 14

"In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste italiane spa, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento".

- Per i libretti di deposito al portatore emessi ante 30 aprile 2008 e presentati per l'incasso a decorrere da tale data se il cessionario rilascia autocertificazione relativa al trasferimento (data e nome del cedente) non c'è infrazione né obbligo, per banche e Poste italiane spa di procedere alla comunicazione al ministero Economia e finanze ai sensi dell'articolo 51 comma 1. In assenza dell'autocertificazione del cessionario, deve pervenire, da parte del cedente, nei 30 giorni successivi alla presentazione del libretto per l'incasso, la dichiarazione di avvenuta cessione del libretto. In mancanza di tale dichiarazione banche e Poste italiane spa effettuano la comunicazione al ministero dell'Economia e delle finanze.

### Articolo 49 commi 18 e 19

"È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

- 19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o



Legale

# L'Informatore

maggio 2008

In primo piano

LEGALE

superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante".

- si ritiene che il divieto di trasferimento contemplato dai due commi sia riferibile unicamente all'operatività connessa con l'invio di fondi (operazioni "to send") e non con la loro ricezione;

- il concetto di operazione frazionata si applica esclusivamente per la soglia di 5.000 euro, coerentemente con quanto previsto dall'art. 49, comma 1. Ciò significa che, ai sensi del comma 18, possono essere effettuati uno o più trasferimenti di importo inferiore al limite di 2.000 euro, purché l'importo complessivo dell'operazione non risulti, per effetto dell'appli-

cazione del principio del frazionamento, pari o superiore a 5.000 euro.

## Articolo 51 comma 2

"In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste italiane spa che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste italiane spa che ne effettua l'estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è già stata effettuata dall'altro soggetto obbligato".

- Quando l'assegno è sottoposto alla procedura interbancaria di "check truncation", l'obbligo di comunicazione al ministero dell'Economia e delle finanze può essere assolto dalla sola banca negoziatrice dell'assegno medesimo ove la banca trattaria abbia certezza - anche in virtù di vincoli contrattuali (ad esempio, per apposita previsione degli accordi interbancari) - in ordine all'effettuazione da parte della negoziatrice di tale adempimento.

## Associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate Riconoscimento Decreto attuativo del Dlgs 209/2007

Si informa, per opportuna conoscenza, sul decreto interministeriale firmato in data 26 febbraio 2008 dal ministro della Giustizia e dal ministro per le Politiche europee, attuativo dell'art. 26 del decreto legislativo 209/2007 di recepimento della direttiva europea che disciplina il riconoscimento dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività professionali in tutti i paesi dell'Unione europea (v. nota informativa n.78 del 14 novembre 2007).

Si ricorda che la norma in questione indica i requisiti che devono possedere le associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate per poter partecipare alla elaborazione della c.d. "piattaforma comune" (ovvero, della definizione dell'insieme dei requisiti formativi in grado di colmare le differenze esistenti nei vari Stati membri per una determinata professione) e prevede, altresì, che le associazioni in possesso di detti requisiti devono essere individuate, previo parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro per le Politiche europee e del ministro competente per materia. Con il decreto interministeriale in oggetto si intende dare concreta attuazione a tale disposizione, delineando il procedimento che le associazioni in possesso dei suddetti requisiti devono seguire per ottenere il "riconoscimento".

## Leggi e provvedimenti

Il provvedimento prevede innanzitutto l'istituzione di un apposito elenco presso il ministero della Giustizia nel quale vengono inserite, previa domanda, le associazioni rappresentative a livello nazionale in possesso dei requisiti elencati dall'art.1. Inoltre, all'art. 2 disciplina le modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento e stabilisce che entro 120 giorni il ministero debba verificare la sussistenza dei requisiti acquisendo il parere del Cnel.

Il ministero, venti giorni prima della scadenza di tale termine, può tuttavia chiedere all'ente chiarimenti o elementi integrativi, assegnando un termine di venti giorni per il deposito della relativa documentazione. L'ente deve prestare attenzione a tale eventuale richiesta in quanto, se non provvede entro il termine prescritto, l'istanza viene archiviata e, per una nuova valutazione, è necessario presentare nuovamente la domanda.

L'art. 3 prevede ogni tre anni la verifica, per ciascuna annotazione, della permanenza delle condizioni e dei requisiti prescritti. La norma stabilisce che tale verifica debba essere effettuata sessanta giorni prima del compimento di ogni triennio e che il legale rappresentante dell'ente debba depositare trenta giorni prima dell'inizio della procedura la documentazione comprovante l'attualità delle condizioni e dei requisiti prescritti. Qualora l'ente non provveda l'annotazione viene sospesa e, trascorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione, l'annotazione viene revocata.

La revoca e la sospensione dell'annotazione può essere disposta dal ministero della Giustizia anche al di fuori della procedura di verifica qualora venga accertato che sono venute meno, in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti previsti dall'art. 1. In caso di sospensione, il ministero richiede la rimozione delle cause ostative assegnando un termine di 15-60 giorni per le osservazioni o la regolarizzazione. Decorso detto termine e valutate le osservazioni pervenute, Il ministero



Legale

con decreto procede alla conferma dell'annotazione o alla revoca della stessa con conseguente cancellazione dell'associazione dall'elenco (art.4).

I provvedimenti di diniego, sospensione, revoca e cancellazione dell'annotazione sono adottati dal ministro con decreto da notificarsi all'ente interessato.

Le disposizioni del decreto, anche se hanno il fine di esplicitare meglio i contenuti del Dlgs 209/07, in realtà presentano una serie di criticità che si segnalano:

- l'art. 1 anziché riportare i requisiti come indicati dall'art. 26 comma 3 del Dlgs 209/07, introduce elementi di novità che potrebbero porre problemi interpretativi e applicativi;
- l'art. 2 non prevede espressamente che l'annotazione nell'elenco venga disposta con decreto ministeriale da notificare all'interessato (all'art. 4 comma 2, invece, viene disposto che i provvedimenti di diniego, sospensione, revoca e cancella-

zione dell'annotazione sono adottati dal ministro con decreto da notificarsi all'ente interessato), ciò non solo non consente all'ente di avere certezza dell'avvenuta annotazione nel registro, ma appare anche in contrasto con il Dlgs 209/07 che invece stabilisce che le associazioni in possesso dei requisiti devono essere individuate con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro per le Politiche europee e del ministro competente per materia;

- l'art. 3 non stabilisce che l'ente venga informato dell'inizio del procedimento di verifica, rendendo così incerto il termine a partire dal quale decorrono i trenta giorni per depositare la documentazione comprovante l'attualità delle condizioni e dei requisiti prescritti;
- l'art.4, infine, non indica espressamente i casi in cui il ministero possa disporre la sospensione piuttosto che la revoca, riconoscendogli così un'ampia discrezionalità.

## Varie

### **Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Istituzione del casellario informatico degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici**

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con determinazione n. 1/2008 del 10 gennaio, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008, supplemento ordinario n. 38, ha istituito presso l'osservatorio per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 27 Dpr 25 gennaio 2000, n. 34, le sezioni del "casellario informatico degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Il casellario informatico è formato sulla base delle attestazioni trasmesse dalle Soa nonché delle segnalazioni trasmesse dalle stazioni appaltanti e i dati in esso contenuti vengono resi conoscibili a cura dell'osservatorio assolvendo in tal modo ad una funzione pubblicitaria.

In tal modo si consente infatti alle stazioni appaltanti di acquisire le notizie sulle imprese operanti sul mercato dei lavori pubblici necessarie ai fini di un corretto esercizio delle procedure di affidamento, nonché di verificare i requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38, comma 1, lettere e, h, m-bis, del Dlgs 12 maggio 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), il cui mancato possesso, risultante dai dati forniti dall'osservatorio e dal casellario informatico, comporta l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, e dall'affidamento di subappalti.

La determinazione in oggetto evidenzia altresì la mancanza, ad oggi, di una disposizione normativa analoga a quella di cui al citato art. 27 Dpr n. 34/2000 per il settore dei servizi e delle forniture e, di conseguenza l'assenza di un analogo sistema unitario di raccolta e pubblicizzazione di dati che consenta alle stazioni appaltanti di effettuare le medesime verifiche nei confronti dei fornitori e dei prestatori di servizi (si segnala, tuttavia, in merito alla prossima pubblicazione di uno schema di regolamento ex art. 5 del Codice, il cui art. 8 disciplina il casellario informatico esteso anche al settore dei servizi e delle forniture).

Nello specifico, la determinazione n. 1/2008 stabilisce la suddivisione del casellario informatico in tre sezioni contenenti i dati relativi agli operatori economici per l'esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; in particolare "fermo restando quanto già disposto in merito alla sezione riferita ai contratti pubblici di lavori e quanto previsto dall'art. 8 dello schema di regolamento di attuazione ex art. 5 del Codice, nelle sezioni di forniture e servizi del casellario sono inseriti i seguenti dati":

- stato di liquidazione o cessazione di attività;
- procedure concorsuali pendenti;
- episodi di grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempimenti contrattuali;
- sentenza di condanna passata in giudicato e provvedimenti analoghi;
- notizie circa violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- provvedimenti di esclusione dalle gare;
- falsità nelle dichiarazioni in merito ai requisiti per la partecipazione alle procedure di gara;
- tutte le notizie sugli operatori economici ritenute utili dall'osservatorio ai fini della tenuta del casellario (come, ad es., violazioni in materia di sicurezza).

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della



Legale

# L'Informatore

maggio 2008

Varie

LEGALE

determinazione in oggetto corre pertanto l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all'Autorità di vigilanza, affinché ne venga fatta annotazione nel casellario:

1) le esclusioni dalle gare di servizi e forniture, comprese quelle disposte per falsa dichiarazione (si precisa, tuttavia, che non costituiscono oggetto di segnalazione e conseguente iscrizione nel casellario informatico le irregolarità meramente formali che comportano un provvedimento di non ammissione alla gara più che di esclusione);

2) le notizie relative agli operatori economici che non hanno comportato l'esclusione relativamente a violazioni in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, di cui la stazione appaltante sia venuta a conoscenza nel corso della gara;

3) i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei contratti di servizi e forniture, da annotare nel casellario.

Le segnalazioni di cui ai punti che precedono dovranno essere effettuate entro 10 giorni a decorrere, rispettivamente, dall'esclusione, dall'avvenuta acquisizione della notizia ovvero dal verificarsi dell'evento meritevole di annotazione secondo le modalità di cui agli allegati A e B della medesima determinazione.

In caso di mancata o tardiva segnalazione all'Autorità dell'esclusione di cui al punto 1) o delle notizie e dei fatti di cui ai punti 2) e 3) verranno comminate le sanzioni di cui all'art. 6, comma 11, del Codice, consistenti in una "sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri".

Al fine di consentire la completa tutela degli interessi degli operatori economici, la stazione appaltante è altresì tenuta ad informare i medesimi oltre che dell'eventuale provvedimento di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 79 del Codice, anche in merito alle comunicazioni inoltrate all'Autorità in osservanza delle disposizioni sopra richiamate.

Una volta pervenute le suindicate segnalazioni, l'Autorità procederà alla puntuale e completa annotazione dei relativi contenuti nel casellario informatico, salvo il caso che verifichi l'inesistenza in punto di fatto dei presupposti o comunque l'irrelevanza della notizia comunicata dalla stazione appaltante.

Entro il medesimo termine di dieci giorni corre altresì l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all'Autorità di vigilanza le esclusioni dalle gare di servizi e forniture per ritardata od omessa prova dei requisiti di ordine speciale, ai sensi dell'art. 48 del citato Codice.

Per tutte le fattispecie sopra richiamate che abbiano avuto luogo precedentemente alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della determinazione in oggetto, e che non siano ancora state comunicate all'Autorità, le stazioni appaltanti provvederanno alla relativa segnalazione con le modalità indicate, entro il termine di 90 giorni dalla suddetta pubblicazione, senza incorrere nelle sanzioni all'uopo previste.

Viene infine precisato che le risultanze della consultazione del casellario informatico, sebbene tale consultazione sia obbligatoria nel corso delle procedure di affidamento per l'individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistano cause di esclusione, non esimono la stazione appaltante dall'onere di verificare direttamente presso le amministrazioni certificanti il permanere, al fine dell'ammissione alla gara, del possesso dei requisiti d'ordine generale da parte dei concorrenti.

Le notizie, le informazioni e i dati contenuti nel casellario informatico sono accessibili alle stazioni appaltanti tramite collegamento al sito [www.autoritacontrattipubblici.it](http://www.autoritacontrattipubblici.it), previa iscrizione nell'apposita sezione "Anagrafe delle amministrazioni" del referente o dei referenti individuati dal rappresentante legale della stazione appaltante con richiesta di abilitazione all'area "annotazioni riservate" e acquisizione, per via telematica, del rilascio della userid e della password".

**Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**  
**Indicazioni operative sugli appalti riservati**  
**Articolo 52 del Dlgs n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni**

## Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

### Indicazioni operative sugli appalti riservati

#### Articolo 52 del Dlgs n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con determinazione n. 2/2008 del 23 gennaio, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008, supplemento ordinario n. 38, ha fornito alcune linee di indirizzo per la corretta applicazione dell'art. 52 Dlgs 12 maggio 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) al fine di attribuire rilievo, in materia di appalti riservati, agli aspetti sociali e/o ambientali.

La norma in oggetto attribuisce, infatti, alle stazioni appaltanti la facoltà di riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, "a lavoratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali".

Con l'art. 52 il legislatore ha inteso perseguire le "esigenze sociali" di cui all'art. 2, comma 2, del Codice dei contratti pubblici introducendo una deroga alle condizioni normali di concorrenza in favore di soggetti giuridici e di programmi che promuovono l'integrazione o la reintegrazione dei disabili nel mercato del lavoro attraverso la creazione di una riserva di partecipazione operante sia sotto il profilo soggettivo (lavoratori protetti) che oggettivo (programmi protetti).



**Legale**

Proprio con riferimento a tali istituti, riconosciuti in sede comunitaria ma non previsti dalla vigente normativa nazionale, affinché il dispositivo del più volte richiamato art. 52 non rimanga una semplice enunciazione ma venga effettivamente applicato, la determinazione in esame ha precisato che:

a) possono essere riconosciuti laboratori protetti ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni i soggetti che possiedono cumulativamente i seguenti requisiti:

1. essere un soggetto giuridico, costituito nel rispetto della vigente normativa, che esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata;

2. prevedere nei documenti sociali, tra le finalità dell'ente, quella dell'inserimento lavorativo delle persone disabili;

3. avere nel proprio ambito una maggioranza di lavoratori disabili che, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali;

b) possono avvalersi della riserva a favore dei programmi di lavoro protetti anche soggetti giuridici diversi dai laboratori protetti che ricorrono, per l'esecuzione dello specifico appalto, all'impiego, in numero maggioritario, di lavoratori disabili che, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali, anche sulla base di accordi conclusi con soggetti operanti nel settore sociale;

c) il ricorso alle procedure di cui all'art. 52 del Codice richiede:

- la pubblicazione del bando con la finalità di rendere noto

l'appalto ai soggetti interessati;

- la previsione dei requisiti di partecipazione (di ordine generale e di ordine speciale) in maniera analoga agli appalti non riservati nel rispetto del principio di proporzionalità.

Per quanto concerne, infine, il coordinamento con la vigente normativa in materia di cooperative sociali e imprese sociali, la clausola di salvaguardia posta all'inizio dell'art. 52 («Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali») sta ad indicare che le due discipline - quella di cui all'art. 52 Dlgs. 163/2006 e quella di cui alla legge n. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni - si muovono in ambiti distinti.

Difatti, pur essendo entrambe finalizzate al perseguimento di fini sociali, le due figure "laboratorio protetto" e "cooperativa sociale" non coincidono, in quanto i requisiti richiesti per la prima non corrispondono a quelli previsti per la seconda, sia con riferimento alle categorie di persone individuate (persone svantaggiate e non solo disabili) sia per quanto attiene alla percentuale minima di organico che deve essere costituita da dette persone svantaggiate.

Quanto sopra affermato, tuttavia, non comporta che le cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera b), della legge n. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, non possano essere riconosciute come laboratori protetti ma, al contrario, data l'autonomia degli ambiti di applicazione, le medesime, come ogni altro soggetto giuridico, possono accreditarsi quali laboratori protetti, avvalendosi pertanto della riserva di cui all'art. 52, naturalmente a condizione che possedano i requisiti sopra individuati.



**Bandi e finanziamenti**

# **L'Informatore**

maggio 2008

**In primo piano**

## **Indice**

### **IN PRIMO PIANO**

► Il bando "Innova - retail" della Regione Lombardia ..... **Pag. 81**

**In  
PRIMO  
PIANO**

### **Il bando "Innova - retail" della Regione Lombardia**

Contributo a fondo perduto pari al 35% dell'investimento complessivo ammissibile a favore delle piccole imprese commerciali (con al massimo 15 dipendenti e un fatturato o totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro) aventi sede legale e operativa in Lombardia che intendano effettuare

investimenti relativi a:

1) tecnologie informatiche: ad esempio attrezzature hardware e software, sistemi informatici evoluti per la gestione del magazzino e della clientela, programmi informatici di incentivazione rivolti alla clientela;

2) tecnologie per la sicurezza: ad esempio attrezzature per video sorveglianza, video protezione, sistemi di rilevamento satellitare collegati a centrali di vigilanza. ▼

Tecnologie innovative per la riduzione dei consumi energetici: ad esempio (frigoriferi, forni elettrici), impianti fotovoltaici. L'investimento complessivo ammissibile non potrà essere inferiore a € 7.500,00, mentre il contributo ottenibile non potrà essere superiore a € 15.000,00.

Le risorse stanziare a favore del presente bando ammontano a: € 6.000.000,00. la domanda di contributo dovrà essere presentata in via telematica alla Regione Lombardia.

Il bando è a sportello ad esaurimento fondi. La domanda di contributo può essere presentata già dalla fine di aprile.

**BANDI E FINANZIAMENTI**

# l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 186 maggio 2008  
anno LII

**Organo d'informazione  
e documentazione  
dell'Unione del commercio  
del turismo, dei servizi  
e delle professioni  
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE  
**Gianroberto Costa**

REDAZIONE  
**Federico Sozzani**  
Corso Venezia 49  
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)  
**Edicom Srl**  
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO  
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ  
**Unione del commercio del turismo  
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE  
**Promo Ter Unione**  
sede e amministrazione  
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA  
**Amilcare Pizzi Spa**  
Via Amilcare Pizzi, 14  
20092 Cinisello Balsamo  
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE  
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.  
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)  
- art. 1, comma 1 DCB Milano  
Una copia euro 0,568



**Promo.Ter** Unione  
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO  
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI  
E DELLE PROFESSIONI



**Unione**  
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

**LA SICUREZZA E' UN VALORE IMPORTANTE PER L'AZIENDA  
ED I SUOI COLLABORATORI  
..... NOI VI AIUTIAMO A NON DIMENTICARLO MAI !**

## CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE  
SALUTE E SICUREZZA  
NEI LUOGHI DI LAVORO**  
(D.Lgs. 626/94)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE  
IGIENE DEGLI ALIMENTI**  
(H.A.C.C.P. D.Lgs 193/07)  
Tel. 02-7750.590/591  
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE  
PRIVACY**  
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.privacy@unione.milano.it

## CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE  
QUALITA'**  
(Sistemi gestione qualità aziendali)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE  
ENERGIA & AMBIENTE**  
(Risparmio Energetico-  
Servizi Ambientali)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.energia@unione.milano.it

**SERVIZI PER  
BASILEA 2**  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.basilea2@unione.milano.it

**I nostri uffici: Via Marina, 10 - 20121 Milano - Fax 02-76.01.76.77**



**Formazione**

# **L'Informatore**

**maggio 2008**

**In primo piano**

## **Indice**

### **IN PRIMO PIANO**

► **Fondo Fondir. Nuove opportunità di finanziamento . . . . . Pag. 83**

**IN PRIMO PIANO**

### **Fondo Fondir Nuove opportunità di finanziamento**

È disponibile sul sito [www.fondir.it](http://www.fondir.it) l'avviso Fondir 2/08 e la relativa modulistica per la presentazione di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali rivolti ai dirigenti delle imprese del terziario. ▼

Possono accedere alle risorse - che ammontano a € 5.000.000,00 - le aziende che hanno aderito a Fondir entro il 31 ottobre 2007 (il requisito viene dimostrato attraverso la copia del Dm 10/02 che riporta la data di adesione al Fondo).

I piani formativi aziendali devono essere presentati dalle imprese, che possono affidare la realizzazione delle attività ad un organismo di formazione accreditato o certificato.

I piani denominati settoriali e territoriali si strutturano attraverso la capacità propria del sistema associativo di stimolare, raccogliere e organizzare le esigenze di formazione di dirigenti provenienti da realtà aziendali diverse ma operanti nelle

stesso settore economico o nello stesso territorio. È importante ricordare che possono essere presentati anche dalle associazioni di categoria o territoriali aderenti alle organizzazioni costituenti il Fondo e che esiste quindi la possibilità, non altrimenti realizzabile, di dar vita a un canale formativo promosso dal sistema associativo dell'Unione.

L'impresa ha inoltre l'opportunità di predisporre un progetto anche per un solo dirigente (progetto individuale); a tal fine dovrà riportare sul formulario i contenuti formativi dei corsi scelti sulla base di cataloghi predisposti da università o da organismi di formazione accreditati o certificati (tra questi anche le strutture formative come la Scuola superiore del commercio del turismo dei servizi e delle professioni e il Capac Politecnico del commercio) ed indicare la struttura presso la quale si svolgerà il corso.

Il contributo concesso da Fondir per ogni piano aziendale è pari a un massimo di 80.000 €, mentre i piani settoriali/territoriali non potranno superare l'importo di 100.000 €. In entrambi i casi, il costo/ora allievo è fissato in 90,00 €, mentre nell'ipotesi di progetti individuali tale parametro è pari a 100,00 €.

In tutti i casi il contributo massimo per ogni singolo dirigente in formazione non potrà superare l'importo di 6.000 €.

Tutte le attività previste dai piani dovranno concludersi entro il 30 dicembre 2008.

Ogni soggetto presentatore potrà presentare non più di tre piani formativi.

I piani, predisposti compilando le sezioni riprodotte nel sito, devono essere inoltrati on line, e la documentazione cartacea in originale, corredata dell'Accordo sottoscritto dalle Parti sociali, deve pervenire al Fondo - Fondir Piazza G. G. Belli, 2 00153 Roma - secondo questo calendario:

- dal 21 aprile al 20 maggio 2008 (pubblicazione della graduatoria 30 maggio 2008)
- dal 21 maggio al 20 giugno 2008 (pubblicazione della graduatoria 30 giugno 2008)
- dal 21 giugno al 22 settembre 2008 (pubblicazione della graduatoria 30 settembre 2008)

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Studi dell'Unione telefonando ai numeri 02.7750.677-688.

**FORMAZIONE**



Commercio estero

# L'Informatore

maggio 2008

In primo piano

COMMERCIO ESTERO

## Indice

### IN PRIMO PIANO

► Alcune modifiche del reg. Ce n. 800/99 in vigore dal 1 aprile 2008 . . . **Pag. 85**

### LEGISLAZIONE COMUNITARIA

► Importazioni di candele, ceri e materiali simili dalla Cina . . . . . **Pag. 86**

► Regime da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili da paesi terzi . . . **Pag. 89**

► Regolamento (Ce) n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (Ce) n. 2023/2006 (a disposizione presso la Direzione settore commercio estero) . . . . . **Pag. 90**

## IN PRIMO PIANO

### Modifiche al reg. Ce n. 800/99 in vigore dal 1° aprile 2008

Comunichiamo alcune importantissime modifiche del reg. Ce n.800/99 (modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni ) entrate in vigore dal 1° aprile 2008 a seguito della pubblicazione del reg. Ce 159/2008.

Oltre ad alcune modifiche nel regime dei controlli da effettuarsi da parte delle dogane viene stabilito un nuovo obbligo all'atto delle operazioni doganali di esportazione. ▼

Diviene obbligatorio, a partire dalle dichiarazioni di esportazione presentate dal 1° aprile 2008, indicare nel corpo della dichiarazione di esportazione (casella 44 - note, e nell'eventuale T5, casella 106 ) il tasso di restituzione applicabile. Si dovrà quindi indicare il tasso di restituzione (espresso in euro x unità di prodotto ) applicabile all'operazione in causa.

Se l'operazione avviene a scarico di un certificato di esportazione prefissato dovrà essere indicato il tasso di restituzione prefissato.

Se il tasso di restituzione non fosse prefissato ( ad es. operazioni di esportazione per merci FA1 a scarico del plafond annuale ) si possono indicare eventualmente, se non in possesso delle aliquote esatte, dei dati relativi a pagamenti di restituzioni precedenti per gli stessi prodotti risalenti a non più di dodici mesi prima.

Se l'importo di restituzione spettante fosse inferiore a 1.000,00 euro potrà essere inserita nella dichiarazione di esportazione, e sull'eventuale T5, unicamente la dizione "Restituzione inferiore a 1 000 euro".

Per esportazioni con importo di restituzione spettante a superiore a 1.000,00 euro l'aliquota dovrà essere obbligatoriamente indicata.

Nel caso di esportazione di merci FA1 dovranno essere indicati i tassi di restituzione spettanti per ogni prodotto di base. È importante notare che se l'indicazione delle aliquote viene omessa la relativa restituzione all'esportazione non verrà pagata.

In caso di dichiarazione inesatta è prevista l'applicazione di penali definite dal Reg. Ce 159/2008 come segue:

"(...) Se si constata che l'importo della restituzione all'esportazione calcolato sulla base delle informazioni di cui all'articolo 8 bis è inferiore all'importo spettante, la restituzione dovuta per tale esportazione è quella relativa all'esportazione effettivamente realizzata, ridotta di un importo pari al:

- a) 10% della differenza fra la restituzione calcolata e quella relativa all'esportazione effettiva se la differenza è superiore a 1000 euro;
- b) 100% della differenza fra la restituzione calcolata e quella relativa all'esportazione effettiva se l'esportatore ha indicato che le restituzioni sono inferiori a 1000 euro e la restituzione spettante è superiore a 10000 euro;
- c) 200% della differenza tra la restituzione calcolata e quella dovuta, qualora l'esportatore abbia fornito deliberatamente false informazioni.

Il primo comma non si applica se l'esportatore dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che la situazione descritta in tale comma è dovuta a forza maggiore o ad errore palese oppure, ove applicabile, che risulta da informazioni corrette relative a pagamenti precedenti (...)"

Invitiamo quindi a porre la massima attenzione, e a sensibilizzare chi presenta in dogana le dichiarazioni di esportazione, all'osservanza delle nuove norme onde evitare future gravi penalizzazioni.

Indichiamo alcuni siti web utili sui quali si possono trovare aggiornamenti sulle aliquote di restituzione vigenti:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Agenzia/Restituzioni+esportazione/Le+Restituzioni/Aliquote+di+restituzione/>

[http://www.fega.es/sixweb/sxw\\_pantalla\\_inicio.sxw\\_ver\\_importes](http://www.fega.es/sixweb/sxw_pantalla_inicio.sxw_ver_importes)

<http://www.rpa.gov.uk/rpa/index.nsf/UIMenu/0B829F3E3E4B12CE80256F72003D7E55?Opendocument>



### Importazioni di candele, ceri e materiali simili dalla Cina

► AVVISO di apertura di un procedimento antidumping. **Importazioni di alcuni tipi di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese.**

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (Ce) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (nel seguito "il regolamento di base"), secondo la quale le importazioni di alcuni tipi di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese (nel seguito "il paese interessato") sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

#### 1. Denuncia

La denuncia è stata depositata il 3 gennaio 2008 dai seguenti produttori comunitari: Bolsius International Bv, Eika Wachswerke Fulda GmbH, Euro Candle Kft, Gies Kerzen GmbH, Liljeholmens Stearinfabriks Ab, Ser Wax Industry e Vollmar GmbH ("i denunzianti") che rappresentano una parte considerevole, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria totale di alcuni tipi di candele, ceri ed articoli simili.

#### 2. Prodotto

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è costituito da alcuni tipi di candele, ceri ed articoli simili, diversi dai lumini e dalle altre candele da esterno, originari della Repubblica popolare cinese ("il prodotto in esame"). Ai fini del presente procedimento per lumini e altre candele da esterno si intendono le candele, i ceri e gli articoli simili il cui combustibile contiene più di 500 ppm di toluene e/o più di 100 ppm di benzene e/o dotati di uno stoppino di almeno 5 millimetri di diametro e/o presentati singolarmente in contenitori di plastica con pareti verticali di almeno 5 cm di altezza. Il prodotto in esame è solitamente dichiarato ai codici NC ex 3406 00 11, ex 3406 00 19 ed ex 3406 00 90. Questi codici NC sono forniti a titolo puramente informativo.

#### 3. Denuncia di dumping

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i denunzianti hanno determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese ad economia di mercato, indicato al punto 5.1, lettera d). La denuncia di dumping si fonda sul confronto tra il valore normale, così calcolato, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame esportato nella Comunità. Il margine di dumping così calcolato è significativo.

#### 4. Denuncia di pregiudizio

I denunzianti hanno presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti che di quota di mercato.

Secondo quanto affermato nella denuncia, i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sull'industria comunitaria in termini di quota di mercato e di quantitativi venduti, traducendosi in sostanziali effetti negativi sull'andamento generale e sulla situazione finanziaria e occupazionale di detta industria.

#### 5. Procedura

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

##### 5.1. Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio.

##### a) Campionamento

Dato il numero elevato di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

##### i) Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori o i loro rappresentanti a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), del presente avviso e nei formati indicati al punto 7:

- nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,
  - fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite all'esportazione del prodotto in esame effettuate verso la Comunità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,
  - fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,
  - descrizione dettagliata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,
  - ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,
  - qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.
- Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione



**Commercio estero**

# L'Informatore

maggio 2008

## Legislazione comunitaria

**COMMERCIO ESTERO**

sono indicate al punto 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

Dal momento che una società non è sicura di essere selezionata per il campione, si raccomanda ai produttori esportatori che intendano chiedere l'applicazione di un margine individuale di richiedere un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sottopunto i), del presente avviso e di trasmetterlo entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii), primo capoverso dello stesso. Si richiama tuttavia l'attenzione sull'ultima frase del punto 5.1, lettera b), del presente avviso.

### ii) Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori o i loro rappresentanti a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), del presente avviso e nei formati indicati al punto 7:

- nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,
- fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,
- numero totale di dipendenti,
- descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame,
- volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007 del prodotto in esame importato originario della Repubblica popolare cinese,
- ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

### iii) Campionamento dei produttori comunitari

In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che hanno espresso sostegno alla denuncia, la Commissione intende applicare il metodo del campionamento per esaminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un

campione, si invitano tutti i produttori comunitari o i loro rappresentanti a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), del presente avviso e nei formati indicati al punto 7:

- nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,
- fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,
- descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame,
- valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,
- volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,
- volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,
- ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

### iv) Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili all'inserimento nel campione.

Le società inserite nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine stabilito al punto 6, lettera b), sottopunto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18, del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.

### b) Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle società dell'industria comunitaria incluse nel campione, a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori inclu-



Commercio estero

si nel campione e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

I produttori esportatori della Repubblica popolare cinese chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono far pervenire alla Commissione un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto chiedere un questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto i). Si informano tuttavia tali parti che, in caso di campionamento dei produttori esportatori, la Commissione può decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero dei produttori esportatori risulti talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

#### c) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii).

#### d) Selezione del paese a economia di mercato

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Commissione intende scegliere il Brasile quale paese ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Si invitano le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di detta scelta entro il termine specifico fissato al punto 6, lettera c).

#### e) Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato

Per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che, presentando prove sufficienti, affermino di operare in condizioni di economia di mercato, ovvero nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento.

I produttori esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al punto 6, lettera d). La Commissione invierà formulari a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e a tutte le associazioni di produttori esportatori citati nella denuncia nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese.

#### 5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Se viene provata l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se eventuali misure antidumping non siano contrarie all'interesse della Comunità. Pertanto l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresen-

tative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al punto 6, lettera a), sottopunto ii), purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che hanno agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii). Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione solo se suffragate da prove concrete all'atto della presentazione.

#### 6. Termini

##### a) Termini generali

##### i) Termine entro il quale le parti devono richiedere i questionari o altri moduli

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario o altri tipi di moduli quanto prima, e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

##### ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo quanto altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Salvo quanto altrimenti disposto, tutti i produttori esportatori interessati dal presente procedimento, che intendano richiedere l'esame dei loro singoli casi a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, devono presentare le risposte al questionario entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si sottolinea che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali fissati dal regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al punto 6, lettera b), sottopunto iii).

##### iii) Audizioni

Tutte le parti interessate possono anche chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

##### b) Termine specifico per il campionamento

i) Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunti i), ii) e iii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii) Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunto iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione



Commercio estero

# L'Informatore

maggio 2008

## Legislazione comunitaria

COMMERCIO ESTERO

europea.

iii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

c) Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Brasile che, come indicato nel punto 5.1, lettera d), viene preso in considerazione quale paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

d) Termine specifico per presentare richieste di status di impresa operante in condizioni di economia di mercato e/o di trattamento individuale

Le richieste, debitamente motivate, per ottenere lo status di società operante in condizioni di economia di mercato [v. punto 5.1, lettera e)] e/o il trattamento individuale, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

### 7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate vanno formulate in forma scritta (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (1) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Indirizzo della Commissione per la corrispondenza: Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H - Ufficio: J-79 4/23 - B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

### 8. Omessa collaborazione

Se una parte interessata rifiuta l'accesso a informazioni necessarie, non le comunica entro i termini stabiliti oppure ostacola gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente, e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto non sarebbe stato se essa avesse collaborato.

### 9. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, si possono istituire misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

### 10. Trattamento dei dati personali

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (Ce) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

### 11. Consigliere-auditore

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione; ove necessario offre mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all'accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni, e per le modalità di contatto, le parti interessate possono visitare le pagine Web dedicate al consigliere-auditore nel sito Internet della DG Commercio (<http://ec.europa.eu/trade>).

## Regime da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili da paesi terzi


► REGOLAMENTO (Ce) n. 139/2008 della Commissione del 15 febbraio 2008. Modifica agli allegati I, II, III, V e VII del regolamento (Cee) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi.

(1) Il regime comune da applicare alle importazioni di prodotti tessili originari dei paesi terzi deve essere aggiornato per tener conto dei recenti sviluppi.

(2) L'11 gennaio 2007 il Vietnam è diventato membro a pieno titolo dell'Organizzazione mondiale del commercio.

(3) Il Consiglio ha approvato con la decisione 2007/861/Ce la firma e l'applicazione provvisoria di un accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia.

(4) Le modifiche del regolamento (Cee) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariff-



## Commercio estero

faria e statistica e alla tariffa doganale comune, riguardano anche taluni codici dell'allegato I del regolamento (Cee) n. 3030/93.

(5) Il regolamento (Cee) n. 3030/93 va pertanto modificato di conseguenza.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (Cee) n. 3030/93,

### Articolo 1

Gli allegati I, II, III, V e VII del regolamento (Cee) n. 3030/93 sono modificati conformemente agli allegati del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

## Materiali e oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti Regolamento (Ce) n. 282/2008

► **REGOLAMENTO (Ce) n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008. Materiali e oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (Ce) n. 2023/2006.**

(1) La direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio promuove il recupero e l'incenerimento presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero dell'energia e il riciclo dei rifiuti di imballaggio.

(2) Il regolamento (Ce) n. 1935/2004 stabilisce i principi generali per l'eliminazione delle differenze tra le leggi degli Stati membri riguardanti i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti e dispone all'articolo 5, paragrafo 1, l'adozione di misure specifiche per gruppi di

# L'Informatore

maggio 2008

## Legislazione comunitaria

materiali e articoli. Secondo il suddetto regolamento l'armonizzazione delle norme relative ai materiali e agli oggetti di plastica deve essere considerata una priorità.


(3) La direttiva 2002/72/Ce della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari stabilisce le norme per i materiali e gli oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti.

(4) I rifiuti di imballaggi di plastica possono contenere residui dagli impieghi precedenti e contaminanti provenienti da usi impropri e da sostanze non autorizzate. È pertanto necessario stabilire disposizioni speciali per garantire che i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (Ce) n. 1935/2004.

(5) Il regolamento (Ce) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (4) stabilisce le norme relative alle buone pratiche di fabbricazione per i gruppi di materiali e di oggetti destinati al contatto con gli alimenti di cui all'allegato I al regolamento (Ce) n. 1935/2004 e per le combinazioni di tali materiali ed oggetti e di materiali ed oggetti riciclati che possono essere utilizzate nella produzione di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti.

(6) I rifiuti plastici possono essere trattati meccanicamente per produrre materiali od oggetti riciclati oppure possono essere ridotti a monomeri e oligomeri mediante la depolimerizzazione chimica. I monomeri e gli oligomeri risultanti dalla depolimerizzazione chimica non devono essere trattati diversamente dai monomeri prodotti mediante sintesi chimica. Quindi rientrano nell'autorizzazione dei monomeri e degli additivi di cui alla direttiva 2002/72/Ce e devono essere conformi alle specifiche e ai criteri di purezza stabiliti dalla suddetta direttiva. È pertanto opportuno escluderli dal campo di applicazione del presente regolamento.

(7) Ritagli e scarti dalla produzione di materiali plastici destinati al contatto con gli alimenti, che non sono stati a contatto con alimenti o altri materiali contaminati, e vengono fusi nuovamente in loco per fabbricare nuovi prodotti o venduti ad un terzo nell'ambito di un sistema di controllo della qualità conforme alle buone pratiche di fabbricazione di cui al regolamento (Ce) n. 2023/2006, sono considerati adatti per le applicazioni destinate al contatto con gli alimenti e vanno pertanto esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. Tutti gli altri ritagli e scarti dalla produzione di materiali plastici destinati al contatto con gli alimenti sono inclusi nel campo di applicazione del presente regolamento.



Economico

# L'Informatore

maggio 2008

Economia

ECONOMICO

## Indice

### ECONOMIA

► La rete di servizi privati alle famiglie nel comune di Bussero: situazione e prospettive. . . . . **Pag. 91**

### INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia. . . . . **Pag. 95**  
 ► Indice delle vendite al dettaglio . . . . . **Pag. 96**

## IN PRIMO PIANO

### La rete di servizi privati alle famiglie nel comune

#### di Bussero Situazione e prospettive

Il rischio di desertificazione commerciale incombe su diversi comuni della Lombardia, localizzati in ambiti territoriali dove lo sviluppo delle grandi superfici a libero servizio è stato particolarmente esteso ed accelerato.

Il comune di Bussero, nel quadrante nord-est della provincia di Milano, rientra a pieno titolo in quest'area di criticità e, quindi, l'amministrazione municipale ha deciso di analizzare in profondità la situazione e le prospettive della rete di servizi privati alle famiglie, dando incarico alla Scuola Superiore Ctsp di progettare e realizzare l'analisi del contesto di mercato. ▼

Al fine di costruire un'essenziale base di conoscenza sono state condotte due rilevazioni sul campo, una destinata alle famiglie residenti che ha coinvolto 198 famiglie, una destinata agli operatori commerciali, che viene presentata in questo numero.


Il presidio dell'offerta alimentare è limitato ad una superette e a 4 negozi alimentari ed anche l'articolazione della proposta non alimentare presenta limiti di gamma, che appaiono difficili da superare nell'attuale quadro competitivo.

Su 65 unità di vendita ben 33 possono essere classificate nell'area dei servizi: ristorazione, acconciature uomo e donna, tintorie, autofficine, farmacie ed onoranze funebri.

Questa "vocazione" per le attività che erogano un servizio e non distribuiscono un prodotto è correlata alla strategia di diversificazione dell'offerta rispetto alla concorrenza della Gdo.

La configurazione urbanistica del comune non favorisce la concentrazione spaziale dei punti vendita e di conseguenza la gamma di prodotti e servizi appare più frammentata e incompleta di quello che in realtà è.

La promozione e la pubblicità delle vendite diventano leve di marketing essenziali per sostenere la gestione, una strada obbligata per tutti gli operatori commerciali di Bussero.




#### Il progetto di ricerca

Nelle aree periferiche delle grandi città e in alcuni comuni della cintura metropolitana si presentano condizioni di erosione dell'offerta di servizi commerciali, che preoccupano i responsabili della pianificazione territoriale e Bussero rientra a pieno titolo in quest'area di criticità con i suoi 107,4 mq per 1.000 abitanti nel commercio al dettaglio alimentare (285,6 in provincia di Milano e 327,8 in Lombardia) e i suoi 318,6 mq per 1.000 abitanti in quello non alimentare (1.255,8 in provincia di Milano, 1.357,4 in Lombardia).

Il Carosello di Carugate a Nord, La Corte Lombarda ad Est in Bellinzago, l'Acquario di Vignate a Sud, Auchan di Vimodrone ad ovest circondano la piccola cittadina, catturando gran parte del potenziale di spesa dei residenti e privando il piccolo commercio indipendente della linfa vitale per consolidare la sua presenza e offrire un adeguato servizio di vicinato.

Le case, il verde, gli spazi rendono l'ambiente urbano gradevole e aiutano a percepire l'immagine di un luogo privilegiato, lontano anni luce dalla congestione della metropoli, ma



## Economico

questo pregio ha un prezzo, la carenza di servizi primari, quali i negozi di vicinato e le attività ricreative e culturali.

Un sistema di servizi alle famiglie così limitato rispetto alla domanda potenziale costituisce una minaccia per la qualità delle relazioni sociali in quanto priva la comunità di occasioni di incontro, intrattenimento e scambio correlate all'acquisto di beni e servizi e penalizza le fasce della popolazione meno inclini alla mobilità.

L'amministrazione municipale ha deciso di analizzare in profondità questo problema, dando incarico alla Scuola Superiore Ctsp di progettare e realizzare l'analisi del contesto di mercato e dei fattori che possono interagire con lo sviluppo della rete di servizi privati alle famiglie residenti.

L'obiettivo è stato, quindi, rivolto a capire l'identità economica, sociale, culturale di Bussero, l'ambito nel quale i cittadini residenti e le imprese giocano la loro partita di consumatori, utenti dei servizi pubblici, lavoratori, produttori di beni e servizi.

Individuare le potenzialità del sistema di offerta rispetto alla concorrenza, i comportamenti di acquisto delle famiglie e il loro orientamento nell'impiego del tempo libero è apparso come essenziale base di conoscenza per l'adozione di efficaci misure di sostegno al commercio e ai servizi locali.

Sono state condotte due rilevazioni sul campo, una destinata agli operatori commerciali che ha coinvolto 22 aziende, una destinata alle famiglie residenti che ha coinvolto 198 famiglie. L'analisi del comportamento d'acquisto ha messo in luce i punti di debolezza e di forza nella relazione tra cliente e rete distributiva: gli elementi del marketing mix penalizzati dalla concorrenza delle grandi superfici, i limiti e i vuoti d'offerta nella gamma di beni e servizi disponibili, l'articolazione della rete commerciale nel territorio, la relazione personale tra esercente e consumatore, il vantaggio della prossimità, eccetera.

L'analisi del rapporto con il tempo libero ha corrisposto all'esigenza di chiarire se i cittadini possano essere interessati all'offerta di animazione, intrattenimento, cultura e formazione che la comunità può generare al suo interno o che proviene dall'esterno su sollecitazione dell'amministrazione municipale.

Gli operatori commerciali, oltre ad essere coinvolti come membri della comunità nelle politiche di sostegno alla vita

sociale e culturale di Bussero, sono interessati come imprenditori a questa prospettiva.

Nuove occasioni di fruizione del tempo libero in città, quale sia la natura dell'evento progettato e realizzato, creano i motivi per uscire di casa, frequentare le vie e le piazze della città, passare davanti alle vetrine dei negozi, rafforzando nella mente dei clienti potenziali l'immagine del punto di vendita, abituando i cittadini a considerare il negozio come parte integrante dello spazio urbano, una delle possibili alternative da prendere in considerazione per i propri acquisti.

Nello stesso tempo percorrere uno spazio urbano ricco di stimoli visivi rende più piacevole il tragitto da casa al luogo dove si svolge l'intrattenimento e consente di completare la fruizione del bene culturale con quella del servizio di ristorazione.

Le proposte di animazione del tempo libero trovano nel commercio un partner strategico non solo per una relazione di complementarità tra le due funzioni, ma, soprattutto, in virtù di una forte sinergia nella comunicazione.

L'evento, lo spettacolo o il bene culturale proposto, animazione, sport, corso per la pratica di un hobby, conferenza, rappresentano per le imprese commerciali un modo assolutamente efficace per stabilire una nuova relazione con il consumatore potenziale o per fidelizzare quella esistente.

Nello stesso tempo la pubblicità di tale evento tramite la rete capillare dei negozi e lo stile personale di comunicazione degli addetti alla vendita costituisce la forma di advertising più efficace per raggiungere il pubblico degli utenti potenziali.

La Scuola Superiore Ctsp, in qualità di ente di ricerca della Confcommercio di Milano vicino alle esigenze delle piccole imprese del terziario, ha condiviso con l'amministrazione municipale di Bussero queste motivazioni della ricerca.

L'esigenza di contenere i costi delle rilevazioni sul campo - famiglie ed operatori - ha orientato la Scuola Superiore Ctsp a predisporre il sondaggio della popolazione in forma anonima con consegna del questionario nei negozi della città e promozione dell'iniziativa attraverso manifesti, volantini, pubblicazione su "Il Dibattito Busserese".

Dal 18 dicembre 2007 all'8 febbraio 2008 sono stati distribuiti 1.370 questionari per un totale di 198 modelli compilati e 412 persone coinvolte, un campione di famiglie coerente

### L'IMPORTANZA DELLA CLIENTELA ESTERNA

QUOTA PERCENTUALE CLIENTI ESTERNI	N° OPERATORI
Fino a 10%	6
Da 11% a 20%	3
Da 21% a 35%	4
Oltre 35%	4
Non indicato	5
TOTALE	22

### GIUDIZIO SULLA DINAMICA DELLE VENDITE NELL'ULTIMO TRIENNIO


GIUDIZI	N° OPERATORI
Gravemente peggiorate	1
Peggiorate	8
Stazionarie	11
Leggermente migliorate	1
Migliorate	0
TOTALE	21

### CARATTERI IDENTITÀ

CARATTERI IDENTITÀ	RISULTATI
Superficie di vendita media	53,2
Addetti per punto vendita	2,0
Età media titolare	45,0
Proprietà immobiliare	7 su 22

### ANNO DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ

ANNO DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ	RISULTATI
Prima del 1980	5
Dal 1980 al 1989	5
Dal 1990 al 1999	6
Dal 2000 in poi	6
TOTALE	22



Economico

**L'Informatore**

maggio 2008

**Economia**

**ECONOMICO**

AFFERMAZIONI	ACCORDO	NEUTRO	DISACCORDO
La maggior parte della clientela utilizza l'automobile	15	3	3
Il parcheggio dell'automobile è agevole	13	4	5
Il traffico intorno al punto vendita è sempre scorrevole	11	6	5
Le sanzioni per divieto di sosta sono puntigliose	7	6	10

all'universo nelle variabili demografiche dell'età e della condizione socio professionale.

Tutti i 65 operatori commerciali della città sono stati contattati telefonicamente per invitarli a partecipare alla riunione di presentazione del progetto, ma solo 22 aziende hanno aderito all'invito e si sono rese disponibili per promuovere il sondaggio presso il pubblico della clientela potenziale.

#### La struttura distributiva

Il presidio dell'offerta alimentare è limitato ad una superette e a 4 negozi alimentari, dotazione al di sotto delle potenzialità del mercato, pur considerando la concorrenza dei 4 centri commerciali che attorniano la cittadina.

Anche l'articolazione dell'offerta non alimentare presenta limiti di gamma, ma in questo caso è più difficile difendere il proprio spazio di mercato dalla concorrenza della Gdo attiva nell'area.

Su 65 unità di vendita ben 33 possono essere classificate nell'area dei servizi: ristorazione, acconciature uomo e donna, tintorie, autofficine, farmacie ed onoranze funebri.

Questa "vocazione" per le attività che erogano un servizio e non distribuiscono un prodotto è correlata alla strategia di diversificazione dell'offerta rispetto alla concorrenza della Gdo.

I principali poli d'offerta sono ubicati nelle zone A e C (cfr. cartina), ma 16 esercizi su 65 si trovano al di fuori di questi due addensamenti.

La rete distributiva di Bussero non può, quindi, trarre vantaggio dalla concentrazione spaziale dei punti vendita, fattore importante per proporre alla clientela potenziale l'immagine di un assortimento completo.

Con questa configurazione territoriale della rete di vendita la gamma di prodotti e servizi appare più frammentata e incompleta di quello che in realtà è.

Anche l'effetto di comunicazione delle vetrine dei negozi si indebolisce se i punti vendita non sono tutti vicini e in successione, così che la promozione e la pubblicità dell'attività commerciale deve utilizzare altre leve rispetto ai mezzi tradizionali.

Le interviste agli operatori hanno posto in evidenza alcuni connotati di identità delle imprese e, soprattutto, la loro percezione rispetto ai problemi vitali dell'accessibilità con l'automobile, della pulizia delle strade e della sicurezza rispetto ai rischi di furto e danneggiamenti causati da atti di vandalismo. L'età media dei titolari di punti vendita è di 45 anni, il pieno della maturità, ma anche un periodo della vita nel quale si cerca di consolidare e migliorare la propria attività economica.

Solo in 7 casi su 22 l'operatore commerciale è proprietario dell'immobile in cui opera, una condizione favorevole sotto il profilo finanziario che dovrebbe essere più diffusa, sia per

VALUTAZIONE	PULIZIA	SICUREZZA
Scarsa	4	8
Insufficiente	5	7
Sufficiente	5	5
Buona	8	1
Ottima	0	0
TOTALE	22	21

agevolare le Pmi del commercio nella concessione del credito bancario per gli investimenti, sia per gestire in maniera più efficiente il turn over della rete di vendita con l'obiettivo di arricchire e completare la gamma di prodotti e servizi.

Il focus sull'anno d'inizio dell'attività evidenzia un'anzianità d'impresa diversificata, ogni epoca ha dato il suo contributo alla creazione di nuove attività.

L'equilibrio tra innovazione e tradizione è positivo, da un lato indica che c'è un nucleo stabile e consolidato, dall'altro che l'apporto di nuova imprenditorialità non è venuto a mancare.

Il contributo alle vendite da parte della clientela non residente del comune è un fattore importante di equilibrio gestionale.

Nella maggioranza dei punti vendita l'apporto della domanda esterna è complementare alla missione principale che resta quella di offrire un servizio ai residenti, ma in un contesto di mercato contraddistinto dalla crisi dei consumi questa componente deve essere assolutamente valorizzata.

La percezione dell'andamento delle vendite è negativa, i giudizi si spaccano a metà tra stabilità e peggioramento.

Questa situazione critica rappresenta una conferma del fatto che la rete di servizi di prossimità deve poter utilizzare la leva della comunicazione per promuovere le vendite e fronteggiare meglio la concorrenza della Gdo.

Un coordinamento tra gli stessi operatori commerciali, il sostegno dell'amministrazione municipale non possono essere considerate quali possibili iniziative volte a rafforzare il sistema, costituiscono di fatto una strada obbligata se l'obiettivo è garantire un adeguato presidio del servizio di prossimità.

Questa politica non può essere disgiunta da un'azione sistematica dell'amministrazione municipale per migliorare il sistema di mobilità, la sicurezza e la pulizia delle strade.

I giudizi degli operatori su queste condizioni essenziali dimostrano che vi sono ampi margini di miglioramento su tutti e tre gli elementi.

L'abitudine ad utilizzare l'automobile anche per acquisti nei negozi di vicinato è radicata tra i clienti potenziali della rete distributiva di Bussero e quindi pone l'esigenza di garantire una sufficiente dotazione di posti auto nelle adiacenze dei



punti vendita.

I giudizi degli operatori sul tema dell'accessibilità sono nel complesso positivi, ma le condizioni di accesso con l'automobile variano da zona a zona del territorio comunale, nella zona A, quella intorno al municipio, la dotazione di aree di

# **l'Informatore**


maggio 2008

## **Economia**

sosta è al limite delle esigenze dell'utenza.

La pulizia delle strade è giudicata almeno sufficiente da 13 operatori su 22, mentre per 9 operatori su 22 è necessario un miglioramento del servizio.

La sicurezza è un problema su cui appare necessario vigilare.



Economico

# L'Informatore

maggio 2008

## Indicatori statistici


ECONOMICO

### Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 1995 = 100 da gennaio 2005 all'ultimo mese disponibile

#### NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 1995 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var
Gennaio 2005	121,2	153,7	128,0	133,9	121,0	119,5	126,0	84,8	118,6	130,4	134,1	127,5	123,9	1,6	1,20
Febbraio	121,6	153,7	128,1	134,1	121,5	119,9	126,7	83,9	118,3	130,4	134,5	128,3	124,3	1,6	1,20
Marzo	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28
Dicembre	125,4	166,4	131,5	146,0	124,9	118,9	133,5	76,5	120,7	137,1	139,8	133,9	128,4	1,7	1,28
Media anno	123,9	164,0	130,4	143,9	124,0	118,8	133,7	79,2	119,9	135,1	138,9	132,6	127,8	2,0	1,50
Gennaio 2007	125,7	166,4	131,5	146,6	124,9	118,9	133,4	76,9	120,6	137,2	140,1	133,9	128,5	1,5	1,13
Febbraio	125,8	169,8	131,6	147,0	125,7	120,0	133,4	76,4	121,1	137,2	140,4	134,5	128,8	1,5	1,13
Marzo	125,9	169,9	131,8	147,0	125,8	120,4	134,7	71,8	121,1	137,2	141,0	134,6	129,0	1,5	1,13
Aprile	126,4	170,1	131,9	146,8	125,9	120,4	135,2	72,1	120,7	137,2	141,9	135,1	129,2	1,4	1,05
Maggio	126,7	170,1	132,0	146,8	126,9	120,4	136,4	72,1	120,3	137,2	142,5	135,7	129,6	1,4	1,05
Giugno	126,9	170,2	132,1	147,0	126,9	120,2	137,5	71,2	120,5	137,2	142,7	135,9	129,9	1,6	1,20
Luglio	126,9	170,2	132,0	147,4	127,0	120,2	138,4	71,5	120,9	137,2	143,3	136,0	130,2	1,6	1,20
Agosto	127,2	170,3	132,1	147,5	127,4	120,3	138,2	71,5	121,7	137,2	143,7	136,2	130,4	1,6	1,20
Settembre	128,2	170,5	132,5	147,7	127,5	120,3	137,1	71,3	121,2	139,4	143,4	136,5	130,4	1,6	1,20
Ottobre	129,2	170,5	133,1	148,9	127,6	120,0	137,6	70,6	121,1	140,2	143,9	136,7	130,8	2,0	1,50
Novembre	129,9	170,6	133,4	149,7	128,2	120,0	138,6	70,9	121,2	140,3	143,4	137,5	131,3	2,3	1,73
Dicembre	130,6	170,7	133,5	149,9	128,3	120,0	139,9	70,8	121,7	140,3	143,5	137,6	131,8	2,6	1,95
Media anno	127,5	169,9	132,3	147,7	126,8	120,1	136,7	72,3	121,0	138,2	142,5	135,9	130,0	1,7	1,28
Gennaio 2008	131,4	172,6	133,5	152,0	128,9	119,9	140,5	70,3	121,1	140,4	143,6	138,2	132,2	2,9	2,18
Febbraio	132,0	174,4	133,6	152,5	129,5	120,0	140,6	69,9	121,7	140,4	144,0	138,9	132,5	2,9	2,18



Economico

# l'Informatore

maggio 2008  
**Indicatori statistici**

## INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2005 all'ultimo dato disponibile

### CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE

Base 2000=100	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
<b>2005</b>	98,9	101,9	107,9	105,6	120,6	107,3
Gennaio	80,7	85,0	110,1	94,5	111,2	95,0
Febbraio	83,6	85,8	94,5	91,4	115,6	95,1
Marzo	90,4	96,2	110,3	102,3	122,0	104,0
Aprile	94,6	98,7	109,3	105,0	115,9	104,2
Maggio	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Giugno	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Luglio	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Agosto	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Settembre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Ottobre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Novembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
Dicembre	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
<b>2006</b>	99,3	102,6	109,8	106,8	123,0	108,6
Gennaio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Febbraio	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Marzo	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Aprile	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0
Maggio	111,9	111,3	107,1	104,2	110,3	109,9
Giugno	91,6	101,1	110,4	107,5	126,8	107,3
Luglio	98,3	98,2	107,3	110,5	110,3	104,0
Agosto	80,1	76,7	80,1	93,5	107,1	88,3
Settembre	99,6	99,5	99,5	105,4	116,7	104,9
Ottobre	102,0	111,9	115,3	108,3	129,0	113,8
Novembre	111,2	117,0	113,1	105,1	121,5	114,8
Dicembre	148,5	148,7	146,5	154,0	179,9	157,6
<b>2007</b>						
Gennaio	81,2	86,9	116,7	96,6	112,3	96,9
Febbraio	83,4	86,2	99,2	91,7	120,0	96,9
Marzo	90,1	94,7	113,1	103,5	124,8	104,8
Aprile	95,9	101,3	112,5	105,4	119,8	106,6
Maggio	111,4	110,9	106,8	103,9	112,0	110,1
Giugno	92,5	99,3	110,8	108,1	129,3	108,0
Luglio	98,4	98,8	107,0	110,1	110,3	104,1
Agosto	80,5	76,2	79,9	93,8	111,1	89,5
Settembre	98,8	96,8	98,7	104,4	117,9	104,3
Ottobre	103,7	113,4	117,9	111,1	133,4	116,4
Novembre	109,8	116,0	112,7	105,0	125,0	115,1
Dicembre	146,0	147,3	145,7	153,8	180,9	156,7
<b>2008</b>						
Gennaio	81,8	87,4	117,2	98,4	114,0	97,9